

Fondazione D³ 4 Health

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/01

REVISIONE	DATA	MOTIVO	PRESIDENTE	D.G.	O.D.V.
0	03/06/2025	prima emissione	f.to	f.to	f.to
1	17/03/2026	modifiche normative	f.to	f.to	f.to

INDICE

PARTE GENERALE

La responsabilità amministrativa da reato di cui al d.lgs. 231/01 – pag. 5

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica	5
1.2 I reati commessi all'estero	15
1.3 L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo	15
1.4 La procedura <i>Whistleblowing</i>	16

L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte di Fondazione D³ 4 Health – pag. 17

2.1 Descrizione della struttura della Fondazione e delle aree di business	17
2.2 Il sistema organizzativo in generale	17
2.3 Il sistema delle procure e delle "deleghe"	18
2.4 Gli obiettivi perseguiti da Fondazione D ³ 4 Health con l'adozione del Modello	19
2.5 Le finalità del Modello e i principi fondamentali	19
2.6 La struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato	21
2.7 Il rapporto tra il Modello e il Codice Etico	25
2.8 L'adozione del Modello e le modifiche allo stesso	26
2.9 Attività oggetto di outsourcing	26

L'Organismo di Vigilanza – pag. 28

3.1 L'iter di nomina e di revoca dell'Organismo di Vigilanza	28
3.2 I requisiti essenziali dell'Organismo di Vigilanza	29
3.2.1 Autonomia	30
3.2.2 Indipendenza	30
3.2.3 Professionalità	30
3.2.4 Continuità d'azione	31
3.3 La collocazione organizzativa dell'Organismo di Vigilanza	31
3.4 L'individuazione dell'Organismo di Vigilanza	31
3.5 Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza	31
3.5.1 Attività di vigilanza e controllo	32
3.5.2 Attività di monitoraggio con riferimento all'attuazione del Codice Etico	32
3.5.3 Attività di adattamento ed aggiornamento del Modello	33
3.5.4 Reporting nei confronti degli organi della Fondazione	33
3.5.5 Attività di gestione del flusso informativo	34
3.6 I poteri dell'Organismo di Vigilanza	36
3.7 Il budget dell'Organismo di Vigilanza	36
3.8 L'Organismo di Vigilanza: tratti salienti	37

Il sistema disciplinare e sanzionatorio – pag. 38

4.1 Definizione e limiti della responsabilità disciplinare	38
4.2 Destinatari e loro doveri	39

4.3 Principi generali relativi alle sanzioni	39
4.4 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti	40
4.5 Sanzioni nei confronti dei dirigenti	41
4.6 Misure nei confronti degli altri soggetti in posizione apicale (art. 5, lett. a) del Decreto)	42
4.7 Misure nei confronti dei Soggetti Esterni	43

La formazione sul “Modello 231” – pag. 44

Soggetti Esterni – pag. 44

Conferma dell’adeguatezza del Modello e della sua efficace attuazione – pag. 44

PARTI SPECIALI

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione – pag. 45

Reati informatici e trattamento illecito dei dati – pag. 70

Delitti di criminalità organizzata – pag. 84

Reati Societari – pag. 93

**Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute
e sicurezza sul lavoro – pag. 110**

Delitti in materia di violazione del diritto d’autore – pag. 122

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all’autorità giudiziaria – pag. 131**

Reati Ambientali – pag. 136

Reati Transnazionali – pag. 144

Reati Tributari – pag. 152

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti – pag. 165

Reati di Riciclaggio – pag. 174

Destinatari della Parte Generale

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Generale di Fondazione D³ 4 Health (di seguito la “Fondazione”), adottata ai sensi del d.lgs. 231/2001, e si impegnano al rispetto del contenuto della stessa:

- gli amministratori e i dirigenti della Fondazione (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Fondazione (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali e, limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un’adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Generale, i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i fornitori e i partner e, comunque, tutti coloro che potrebbero intrattenere un costante rapporto contrattuale con la Fondazione.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/01 – Parte Generale –

La responsabilità amministrativa da reato di cui al d.lgs. 231/01

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica

Il d.lgs. 231/01, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti forniti di personalità giuridica, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica per determinati reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti soggetti *apicali*) e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti soggetti *sottoposti ad altrui direzione*). Il Decreto esclude la responsabilità dell’ente nel caso in cui il soggetto *apicale* o *sottoposto ad altrui direzione* abbia agito nel proprio esclusivo interesse o di terzi.

Il d.lgs. 231/01 è stato emanato in esecuzione degli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delegava il Governo ad adottare un decreto legislativo che disciplinasse una responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

In realtà, si tratta di un obbligo discendente dalle previsioni contenute in Convenzioni Internazionali a cui aveva aderito l’Italia e, in particolare:

- 1) la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- 2) la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- 3) la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. La nuova responsabilità introdotta dal d.lgs. 231/01 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell’illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La responsabilità dell’ente permane, anche se il reato è rimasto in fase attuativa di tentativo, salvo una riduzione – in questi casi – delle sanzioni.

I reati che prevedono la responsabilità amministrativa dell'ente sono indicati agli artt. 24 e ss. del Decreto e, in particolare, sono:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- reati di falso nummario (art. 25-*bis*¹);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*²);
- reati societari (art. 25-*ter*³);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*⁴);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*⁵);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*⁶);
- reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25-*sexies*⁷);
- delitti di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art.25-*septies*⁸);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies*⁹);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*¹⁰);
- delitti in materia di violazione delle misure restrittive dell'unione europea (art. 25-*octies*¹¹);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*¹¹);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*¹²);
- reati ambientali (art. 25-*undecies*¹³);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*¹⁴);
- razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*¹⁵);
- frode in competizioni sportive (art. 25-*quaterdecies*¹⁶);
- reati tributari (art. 25-*quinquesdecies*¹⁷);
- delitti di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*¹⁸);

¹ Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, D. L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409;

² Articolo inserito dall'art. 15, comma 7 lett. b), l. 23 luglio 2009, n. 99;

³ Articolo inserito dall'art. 3, comma 2, d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61;

⁴ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 14 gennaio 2003, n. 7;

⁵ Articolo inserito dall'art. 8, comma 1, l. 9 gennaio 2006, n. 7;

⁶ Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, l. 11 agosto 2003, n. 228;

⁷ Articolo inserito dall'art. 9, comma 3, l. 18 aprile 2005, n. 62;

⁸ Articolo inserito dalla Legge n. 123 del 2007;

⁹ Articolo inserito dall'art. 63, comma 3, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;

¹⁰ Articolo inserito dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184;

¹¹ Articolo inserito dall'art. 15, comma 7 lett. c), l. 23 luglio 2009, n. 99;

¹² Articolo inserito dall'art. 4 l. 3 agosto 2009, n. 116;

¹³ Articolo inserito dall'art. 2 d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121;

¹⁴ Articolo inserito dal d. lgs. 109 del 2012;

¹⁵ Articolo inserito dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167;

¹⁶ Articolo inserito dalla Legge del 3 maggio 2019, n. 39;

¹⁷ Articolo inserito dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124;

- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*¹⁹);riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*²⁰);
- disposizioni in materia di delitti contro gli animali (art. 25-*undevicies*²¹); reati cosiddetti transnazionali di cui alla Convenzione e i Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato (art. 10 l. 16 marzo 2006, n. 146)²².

- **I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono i seguenti:**

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica (art. 640-*ter* c.p.);
- frode in agricoltura (art. 2, L. 898/1986);
- peculato (art. 314, comma 1, c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-*bis* c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.²³).

- **I delitti informatici e trattamento illecito dei dati sono i seguenti:**

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);

¹⁸ Articolo inserito dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75;

¹⁹ Articolo inserito dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22;

²⁰ Articolo inserito dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22;

²¹ Articolo inserito dalla Legge 6 giugno 2025, n. 82;

²² In questo caso, come già avvenuto per gli illeciti amministrativi di cui all'art. 187-*quinquies* del d.lgs. 58/1998, l'applicazione delle prescrizioni del Decreto Legislativo avviene attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 10 d.l.gs. 146/06 rubricato «*Responsabilità amministrativa degli enti*».

²³ Articolo inserito dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3

- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- estorsione (art. 629 c. 3, c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater* 1 c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

- **I delitti di criminalità organizzata sono i seguenti:**

- associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi e ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6, c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

- **I reati di falso nummario sono i seguenti:**

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);

- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- **I delitti contro l'industria e il commercio sono i seguenti:**
 - turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
 - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
 - illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
 - frodi contro le industrie nazionali (art. 514).
- **I reati societari sono i seguenti:**
 - false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
 - falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
 - falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.);
 - impedito controllo (art. 2625 c.c.);
 - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.);
 - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.);
 - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
 - istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
 - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - aggio (art. 2637 c.c.);
 - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
 - corruzione tra privati (art. 2635, terzo c., e art. 2635-bis c.c.);
 - false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- **I delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico sono i seguenti, anche se il Decreto non propone un elenco finito di reati:**
 - associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
 - assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);

- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
 - addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
 - condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
 - attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
 - istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
 - reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, stipulata a New York il 9 dicembre 1999.
- **Il reato consistente in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili è il seguente:**
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).
- **I delitti contro la personalità individuale sono i seguenti:**
- riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);
 - prostituzione minorile (art. 600-*bis*, c.p.);
 - pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
 - detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
 - pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
 - tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- **I reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato sono i seguenti:**
- abuso di informazioni privilegiate (art. 184, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni);
 - manipolazione del mercato (art. 185, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni).
- **I delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, sono i seguenti:**
- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.).
- **I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, sono i seguenti:**
- ricettazione (art. 648 c.p.);

- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
 - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
 - autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1.c.p.).
- **I delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono i seguenti:**
- frode informatica (art. 640 *ter* c.p.);
 - indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.);
 - detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.).
- **I reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea sono i seguenti:**
- Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-*bis* c.p.);
 - Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-*ter* c.p.);
 - Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-*quater* c.p.);
 - Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-*quinques* c.p.);
- **I delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono i seguenti:**
- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a) *bis*);
 - reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
 - abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* l. 633/1941 comma 1);
 - riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis* l. 633/1941 comma 2);
 - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto

d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

- **Il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria è il seguente:**

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

- **I reati ambientali sono i seguenti:**

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.);
- omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.);
- nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006);
- albo nazionale gestori ambientali (art. 212 d.lgs. 152/2006);
- abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255 d.lgs. 152/2006);
- abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255 bis d.lgs. 152/2006);
- abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255 ter d.lgs. 152/2006);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. 152/2006);
- combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis d.lgs. 152/2006);
- bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006);
- spedizione illegale di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006);
- aggravante dell'attività d'impresa (art. 259 bis d.lgs. 152/2006);
- delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259 ter d.lgs. 152/2006);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006);
- sanzioni (art. 279 d.lgs. 152/2006);
- traffico non autorizzato di esemplari (art. 1 l. 150/1992);
- incolumità esemplari (art. 2 l. 150/1992);
- falsificazione certificati (art. 3-bis l. 150/1992);

- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 l. 549/1993);
 - inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 d.lgs. 202/2007);
 - inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 d.lgs. 202/2007).
- **I reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sono i seguenti:**
- lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato (art. 22, c. 12 *bis*, d.lgs. 286/1998);
 - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.).
- **Il reato di razzismo e xenofobia è il seguente:**
- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 *bis* c.p.).
- **I reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, sono i seguenti:**
- frode in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401 del 13 dicembre 1989);
 - esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa (art. 4, L. n. 401 del 13 dicembre 1989).
- **I reati tributari sono i seguenti:**
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
 - dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
 - omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
 - concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 9, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
 - occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
 - indebita compensazione (art. 10 quater, D. lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).
- **I delitti di contrabbando sono i seguenti:**
- riferimento ai reati previsti *ex* Decreto legislativo n. 141/2024.
- **I delitti contro il patrimonio culturale sono i seguenti:**
- furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);
 - appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.);
 - ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.);
 - falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.);

- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies* c.p.);
 - importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);
 - uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);
 - distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);
 - contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.);
- **I delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici sono i seguenti:**
- riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.);
 - devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.).
- **I delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici sono i seguenti:**
- uccisione di animali (art. 544 bis c.p.);
 - maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.);
 - spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544 quater c.p.);
 - divieto di combattimento tra animali (art. 544 quinquies c.p.);
 - circostanze aggravanti (art. 544 septies c.p.);
 - uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).
- **I reati cosiddetti transnazionali sono i seguenti, se e nella misura in cui ricadono nella definizione di reato transnazionale prevista dall'art. 3 l. 16 marzo 2006, n. 146:**
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater*, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
 - disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
 - favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Le singole Parti Speciali del Modello contengono una dettagliata descrizione delle singole fattispecie criminose qualora la tipologia di reato sia rilevante nel caso di specie e, pertanto, meritevole di specifica trattazione all'interno della Parte Speciale.

1.2 I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto 231, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia anche per reati-presupposto commessi all'estero.

Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni:

- che non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato;
- che l'ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano (cioè sia la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo);
- che il reato sia commesso all'estero da un soggetto apicale o subordinato dell'ente italiano;
- che sussistano le condizioni generali di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero, cioè – quantomeno per buona parte dei reati-presupposto imputabili agli enti – la specifica richiesta del Ministro della Giustizia.

Il rischio-reato sussiste pertanto, potenzialmente, anche in relazione alle attività aziendali svolte fuori dal territorio dello Stato: si pensi, ad esempio, ai rapporti di qualsiasi genere con autorità pubbliche europee o straniere (esposti a rischi di corruzione) o alla gestione di stabilimenti produttivi all'estero (parimenti sottoposta al rispetto della normativa antinfortunistica e ambientale).

1.3 L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo

Istituita la responsabilità amministrativa degli enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato, ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, “*modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*”.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati il “Modello” o i “Modelli”), ex art. 6, commi 2 e 3, del d.lgs. 231/01, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato sia commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del Modello richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.4 La procedura Whistleblowing

La Legge n. 179/2017 a tutela del *whistleblower* ha aggiunto all'interno dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 231/2001 il comma 2-*bis*, che originariamente prevedeva l'inserimento di un canale di segnalazione degli illeciti all'interno del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalle società.

Il comma 2-*bis* è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che ha recepito la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Fondazione D³ 4 Health ha adottato una procedura per le segnalazioni delle violazioni che costituisce parte integrante del Modello, i cui contenuti si intendono in questa sede integralmente richiamati.

L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte di Fondazione D³ 4 Health

2.1 Descrizione della struttura della Fondazione e delle aree di business

La Fondazione D³ 4 Health, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata dal proprio Statuto nonché dalle norme del codice civile, in quanto compatibili.

Fondazione D³ 4 Health è costituita da Fondatori Promotori, Fondatori Partecipanti e Associati, tutti provenienti da Università pubbliche e private, Istituti di ricerca e Imprese; la Fondazione ha per oggetto la realizzazione di interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (decreto legge n. 59/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101).

La Fondazione opera nel settore della ricerca scientifica. Nello specifico, Fondazione D³ 4 Health svolge attività di potenziamento della ricerca su tecnologie digitali in ambito sanitario, attraverso un sofisticato processo di data mining, con l'obiettivo di migliorare la diagnosi, il monitoraggio e la cura di importanti malattie.

Sede legale: Piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma

2.2 Il sistema organizzativo in generale

Sono organi della Fondazione D³ 4 Health: il Presidente della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Scientifico, l'Organo di Controllo, il Comitato Tecnico di Gestione e l'Assemblea dei membri della Fondazione.

La Fondazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto da undici membri eletti dall'Assemblea dei Membri, nonché da eventuali ulteriori membri designati in sovrannumero dal MUR o da altri Ministeri eventualmente competenti, con appositi provvedimenti, in forza delle norme tempo per tempo vigenti, la cui nomina dovrà essere formalmente recepita dall'Assemblea dei Membri.

L'Organo Amministrativo è attualmente composto dal Consiglio di Amministrazione, da ultimo nominato con atto del 28 maggio 2024; il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione.

L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la programmazione finanziaria ed economica e le funzioni di indirizzo strategico e di controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale della Fondazione e di vigilanza sulla loro sostenibilità finanziaria. La Fondazione è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, ecc.) improntati a principi generali di:

- formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;

- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della Fondazione e nei confronti dei terzi interessati).

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, la Fondazione è dotata di un Consiglio Scientifico che esercita funzioni di alta sorveglianza e di consulenza delle attività della Fondazione nel perseguimento dei propri scopi statutari. Il Consiglio Scientifico è composto da un minimo di cinque a un massimo di quindici componenti, scelti mediante una delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, l'Assemblea dei Membri della Fondazione è composta dal legale rappresentante di ciascun Fondatore Promotore e Fondatore Partecipante o da suo delegato. L'Assemblea della Fondazione si riunisce almeno una volta l'anno per: approvare il piano strategico triennale delle attività tecnico-scientifiche della Fondazione; approvare il programma generale annuale delle attività della Fondazione; esprimere parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo; esprimere raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione sulle linee generali dell'attività della Fondazione e sui relativi obiettivi e programmi; determinare, per ciascun anno di esercizio, i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nelle forme e nei limiti di legge.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione nomina l'organo di controllo e l'eventuale revisore. L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Comitato Tecnico di Gestione è l'Organo consultivo della Fondazione; l'Assemblea dei Membri della Fondazione nomina i membri del Comitato Tecnico di Gestione su proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in un numero variabile di membri da un minimo di nove ad un massimo di quindici membri. Il Comitato Tecnico di Gestione si occupa del controllo dei flussi di attività e del management tecnico scientifico delle attività della Fondazione.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il Direttore Generale esercita tutte le funzioni attribuite dallo Statuto o a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale è responsabile del coordinamento della struttura amministrativa in attuazione delle attività della Fondazione e dell'attuazione delle direttive definite dal Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire l'unità dell'azione amministrativa, anche per gli aspetti della gestione complessiva delle risorse umane, finanziarie, strumentali e dei sistemi informatici.

2.3 Il sistema delle procure e delle "deleghe"

Il sistema delle procure e delle deleghe concorre insieme agli altri strumenti del presente Modello ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività sensibili identificate.

Si intende per procura il negozio giuridico unilaterale con il quale la Fondazione attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

Si intende per "delega" qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Tutti i soggetti che hanno il potere di impegnare la Fondazione all'esterno sono titolari della relativa procura.

Ciascuna delega a valenza interna definisce in modo specifico e non equivoco i poteri del delegato, precisandone i limiti, nonché il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente.

Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, il Presidente della Fondazione, con l'ausilio del Direttore Generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri stabiliti dalle norme statutarie oltre che i poteri eventualmente attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente, nell'ambito dei poteri statuari, può nominare procuratori, determinandone le attribuzioni; su delibera del Consiglio di Amministrazione, può attribuire eventuali deleghe a singoli consiglieri; intrattiene i rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici. Il Presidente della Fondazione sottoscrive gli atti e i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Spetta al Presidente della Fondazione la rappresentanza legale.

2.4 Gli obiettivi perseguiti da Fondazione D³ 4 Health con l'adozione del Modello

La Fondazione è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione della propria attività, a tutela della propria posizione e immagine e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e partner d'affari.

A tal fine, la Fondazione ha avviato un progetto di analisi che è stata effettuata nella convinzione che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell'esimente prevista dal d.lgs. 231/01, ma migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la propria organizzazione, limitando il rischio di commissione dei reati.

2.5 Le finalità del Modello e i principi fondamentali

Attraverso l'adozione del Modello, la Fondazione si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- rendere consapevoli tutti i Destinatari del Modello dell'esigenza di un puntuale rispetto del Modello stesso, alla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Fondazione, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Fondazione fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Fondazione intende attenersi nell'esercizio della propria attività;
- informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla Fondazione (e dunque indirettamente a tutti i portatori di interesse) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;

- consentire alla Fondazione un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

Ai fini della predisposizione del Modello si è dunque proceduto:

- ad identificare le attività cosiddette *sensibili*, attraverso il preventivo esame della documentazione della Fondazione ed una serie di colloqui con i soggetti preposti ai vari settori dell'operatività aziendale (ovvero con i responsabili delle diverse aree). L'analisi è stata preordinata all'identificazione e alla valutazione del concreto svolgimento di attività nelle quali potessero configurarsi condotte illecite a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. Allo stesso tempo si è proceduto a valutare i presidi di controllo, anche preventivi, in essere e le eventuali criticità da sottoporre a successivo miglioramento;
- a disegnare ed implementare le azioni necessarie ai fini del miglioramento del sistema di controllo e all'adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto, nonché dei fondamentali principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate. In tale fase, particolare attenzione è stata dedicata ad individuare e regolare i processi di gestione e controllo finanziario nelle attività a rischio;
- a definire i protocolli di controllo (contenuti nelle apposite parti speciali ai § 5) nei casi in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente. In tal senso si sono dunque definiti protocolli di decisione e di attuazione delle decisioni che esprimono l'insieme di regole e la disciplina che i soggetti preposti alla responsabilità operativa di tali attività hanno concorso ad illustrare come la più idonea a governare il profilo di rischio individuato. Il principio adottato nella costruzione del sistema di controllo è quello per il quale la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, affinché sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato alla decisione.

I momenti fondamentali del Modello sono pertanto:

- la mappatura delle aree a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- la predisposizione di adeguati momenti di controllo a prevenzione della commissione dei reati previsti dal Decreto;
- la verifica *ex post* dei comportamenti, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli nell'attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, fermo restando le finalità peculiari descritte precedentemente e relative alla valenza esimente prevista dal Decreto, si inserisce nel più ampio sistema di controllo già in essere, adottato al fine di fornire la ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi della Fondazione nel rispetto delle leggi e dei regolamenti,

dell'affidabilità delle informazioni finanziarie e della salvaguardia del patrimonio, anche contro possibili frodi.

In particolare, con riferimento alle aree a rischio, la Fondazione ha individuato i seguenti principi cardine del proprio Modello che, regolando tali attività, rappresentano gli strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai reati da prevenire:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- nessuna operazione significativa può essere intrapresa senza autorizzazione;
- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio della Fondazione;
- adeguata regolamentazione procedurale delle attività a rischio, cosicché:
 - i processi operativi siano definiti prevedendo un adeguato supporto documentale per consentire che essi siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità.

I principi sopra descritti sono ritenuti dalla Fondazione ragionevolmente idonei anche a prevenire i reati richiamati dal Decreto. Per tale motivo, la Fondazione ritiene fondamentale garantire la corretta e concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree a rischio individuate e descritte nelle Parti Speciali del presente Modello.

2.6 La struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il Modello si compone della presente Parte Generale, che descrive, oltre al modello di governo della Fondazione ed il suo sistema di deleghe e poteri, anche il processo di definizione ed i principi di funzionamento del Modello nonché i meccanismi di concreta attuazione dello stesso e di un congruo numero di Parti Speciali atte a descrivere le fattispecie di reato, le specifiche attività aziendali a rischio, i conseguenti principi comportamentali da rispettare nonché i protocolli di controllo implementati ed i flussi informativi sistematici verso l'Organismo di Vigilanza, predisposti per la prevenzione dei reati stessi.

La Parte Speciale "A" è dedicata alla prevenzione dei reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 d.lgs. 231/01).

La Parte Speciale "B" è dedicata alla prevenzione dei delitti informatici e del trattamento illecito dei dati (articolo 24-bis d.lgs. 231/01).

La Parte Speciale "C" è dedicata alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter d.lgs. 231/01).

La Parte Speciale “D” è dedicata alla prevenzione dei reati in materia societaria (articolo 25-ter d.lgs. 231/01).

La Parte Speciale “E” è dedicata alla prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinforturistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (articolo 25-septies d.lgs. 231/01).

La Parte Speciale “F” è dedicata alla prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d’autore (articolo 25-novies d.lgs. 231/01).

La Parte Speciale “G” è dedicata alla prevenzione dei delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (articolo 25-decies d.lgs. 231/01).

La Parte Speciale “H” è dedicata alla prevenzione dei reati ambientali (articolo 25-undecies d.lgs. 231/01).

La Parte Speciale “I” è dedicata alla prevenzione dei reati cosiddetti transnazionali (articolo 10 legge 146/2006).

La Parte Speciale “L” è dedicata alla prevenzione dei reati tributari (articolo 25-quinquedecies d.lgs. 231/01).

La Parte Speciale “M” è dedicata alla prevenzione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies 1 d.lgs. 231/01).

La Parte Speciale “N” è dedicata alla prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 25-octies d.lgs. 231/01).

Di seguito si riportano le principali attività sensibili (condotte), le quali sono oggetto di dettagliata analisi nelle relative Parti Speciali.

Per i reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale “A”):

- 1PA** Ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni
- 2PA** Ottenimento di certificati, autorizzazioni o licenze necessari all’attività lavorativa
- 3PA** Adempimenti relativi a disposizioni di Vigilanza
- 4PA** Adempimenti in materia di imposte e tasse
- 5PA** Adempimenti in materia di Privacy
- 6PA** Adempimenti in materia di normativa sul lavoro
- 7PA** Adempimenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro
- 8PA** Rapporti con autorità di pubblica sicurezza (carabinieri, polizia di stato, ecc)
- 9PA** Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di Autorità di Vigilanza
- 10PA** Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate)
- 11PA** Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di Privacy (Garante Privacy)
- 12PA** Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di normativa sul lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.)
- 13PA** Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro (ASL, ecc.)
- 14PA** Gestione del contenzioso giudiziale e delle controversie stragiudiziali; nomina dei legali e coordinamento e supporto delle loro attività.

- 15PA** Selezione dei fornitori e gestione degli acquisti di beni e/o servizi
- 16PA** Selezione del personale
- 17PA** Gestione spese di trasferta del personale
- 18PA** Verifica spese di rappresentanza
- 19PA** Gestione doni, omaggi, liberalità
- 20PA** Gestione della sicurezza del sistema informatico

Per i reati in materia informatica e di trattamento illecito dei dati (Parte Speciale “B”):

- 1INF** Gestione della sicurezza del sistema informatico
- 2INF** Gestione ambienti di lavoro
- 3INF** Introduzione in aree informatiche protette contenenti informazioni sensibili

Per i reati in tema di criminalità organizzata (Parte Speciale “C”):

Per quanto riguarda i reati di tema di criminalità organizzata, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere tutte le attività astrattamente a rischio reato che, in forma associativa, potrebbero contribuire all'integrazione del reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.).

Per i reati in materia societaria (Parte Speciale “D”):

- 1SOC** Elaborazione di dati/informazioni/stime destinati a confluire nel bilancio
- 2SOC** Elaborazione del progetto di bilancio, attività successive e approvazione finale del bilancio
- 3SOC** Gestione dei rapporti con il consulente fiscale esterno
- 4SOC** Collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie
- 5SOC** Definizione e valorizzazione delle forme di remunerazione variabile
- 6SOC** Gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza

Per quanto riguarda i reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Parte Speciale “E”):

- 1LAV** Analisi e predisposizione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 81/2008
- 2LAV** Nomina dei soggetti responsabili al presidio dei rischi relativi alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro
- 3LAV** Attuazione della sorveglianza sanitaria
- 4LAV** Gestione dell'informazione e della formazione ai lavoratori
- 5LAV** Fornitura, dotazione, manutenzione in efficienza e vigilanza sull'osservanza dell'impiego dei dispositivi di protezione individuale
- 6LAV** Gestione delle emergenze e di primo soccorso
- 7LAV** Gestione operativa di contratti d'appalto o contratti d'opera o somministrazione
- 9LAV** Gestione della comunicazione da e verso i lavoratori e collaborazione con il loro Rappresentante della Sicurezza
- 9LAV** Gestione degli ambienti di lavoro e delle attrezzature
- 10LAV** Gestione della prevenzione degli incendi
- 11LAV** Progettazione degli ambienti di lavoro

Per quanto riguarda i reati in materia di violazione dei diritti d'autore (Parte Speciale “F”):

- 1AUT** Gestione della sicurezza del sistema informatico
- 2AUT** Gestione ambienti di lavoro

Per quanto riguarda i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Parte Speciale "G"):

1AG Rapporti con l'autorità giudiziaria

Per quanto riguarda i reati ambientali (Parte Speciale "H"):

1AMB Gestione e monitoraggio della raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti

Per quanto riguarda i reati transnazionali (Parte Speciale "I")

1TRA Rapporti con l'autorità giudiziaria

2TRA Pratiche di assunzione

Per quanto riguarda i reati tributari (Parte Speciale "L"):

1TRIB Utilizzo di fatture e documenti contabili prodotti da terzi

2TRIB Emissione di fatture

3TRIB Gestione beni e documenti contabili

4TRIB Pagamento di tasse e imposte

Per quanto riguarda i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Parte Speciale "M"):

1PAG Utilizzo, cessione, messe in circolazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

2PAG Realizzazione, vendita, cessione, diffusione, trasporto, distribuzione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici

3PAG Alterazione di dati su un sistema informatico

Per quanto riguarda i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Parte Speciale "N"):

1RIC Segnalazioni di operazioni sospette

2RIC Identificazione dei partecipanti

3RIC Registrazione e archiviazione della documentazione

Per quanto riguarda:

- **i reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo (articolo 25-bis);**
- **i delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-bis.1);**
- **i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articolo 25-quater);**
- **i delitti consistenti in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 25-quater 1);**

- **i delitti contro la personalità individuale (articolo 25-*quinqies*);**
- **i reati di abuso di mercato (articolo 25-*sexies*);**
- **i reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (articolo 25-*octies.2*);**
- **i reati consistenti nell'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25-*duodecies*);**
- **i delitti di razzismo e xenofobia (articolo 25-*terdecies*);**
- **la frode in competizioni sportive (articolo 25-*quaterdecies*);**
- **i delitti in materia di contrabbando (articolo 25-*sexiesdecies*);**
- **i delitti contro il patrimonio culturale (articolo 25-*septiesdecies*);**
- **i delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (articolo 25-*duodevicies*);**
- **i delitti contro gli animali (articolo 25-*undevicies*).**

si è ritenuto, attraverso una metodologia che ha analizzato e sottoposto a valutazione i diversi fattori di rischio, che la specifica attività svolta dalla Fondazione non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Si ritiene, pertanto, esaustivo il richiamo ai principi contenuti nella presente Parte Generale del Modello e nel Codice Etico, che vincolano i Destinatari del Modello stesso al rispetto dei valori di integrità, trasparenza, legalità, imparzialità e prudenza.

Il presente Modello, fermo restando la sua finalità peculiare, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole organizzative e dal sistema di controllo interno in essere.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Questi strumenti sono suscettibili di autonome modifiche e integrazioni, in piena coerenza con le proprie finalità e secondo le regole autorizzative e di adozione previste per i singoli strumenti, senza che ciò determini l'automatica modifica del Modello stesso.

2.7 Il rapporto tra il Modello e il Codice Etico

I principi e le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quanto espresso nel Codice Etico adottato dalla Fondazione, pur presentando il Modello una portata diversa rispetto al Codice stesso, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni del Decreto.

Proprio in riferimento al Codice Etico si rileva che i comportamenti di amministratori, dirigenti, dipendenti, nonché dei soggetti cosiddetti esterni devono conformarsi ai principi generali e alle regole di comportamento così come riportate nel "Codice Etico adottato ai sensi del d.lgs. 231/01" (di seguito anche il "Codice") da Fondazione D³ 4 Health.

Tale Codice è stato elaborato al fine di tradurre i valori etici in principi di comportamento che i Destinatari dello stesso sono tenuti a seguire nella conduzione degli affari e delle loro attività anche in relazione ai comportamenti che potrebbero astrattamente integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto.

Sotto tale profilo si rende opportuno precisare che:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Fondazione allo scopo di esprimere una serie di principi di deontologia aziendale che la Fondazione riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

Tuttavia, in considerazione del fatto che il Codice richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, esso acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, formalmente una componente integrante del Modello medesimo.

2.8 L'adozione del Modello e le modifiche allo stesso

L'art. 6, comma I, lettera a) del Decreto richiede che il Modello sia un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*". L'adozione dello stesso è dunque di competenza dell'Organo Amministrativo, che provvede mediante delibera.

Il presente Modello, costituito dalla Parte Generale e dalle Parti Speciali, è stato approvato ed adottato dall'Organo Amministrativo di Fondazione D³ 4 Health.

Le successive modifiche o integrazioni relative alla Parte Generale o alle Parti Speciali sono monitorate e di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

La versione più aggiornata del Modello è immediatamente resa disponibile all'Organismo di Vigilanza.

2.9 Attività oggetto di outsourcing

Il Modello Organizzativo di Fondazione D³ 4 Health prevede l'esternalizzazione (di seguito anche "outsourcing") di determinate attività e funzioni strategiche della Fondazione. In particolare, la Fondazione ha stipulato un accordo per la prestazione di attività di tipo operativo con uno Studio professionale per il compimento, tra le altre, delle seguenti attività:

- servizio amministrativo, contabile e fiscale della Fondazione;
- servizio di tenuta delle scritture contabili;
- servizio di predisposizione del budget, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- servizio di assistenza amministrativa alla direzione della Fondazione;
- servizio di consulenza fiscale e tributaria.

L'affidamento in outsourcing è formalizzato attraverso la stipula di uno specifico contratto di servizi che assicura alla Fondazione:

- di assumere ogni decisione nel rispetto della propria autonomia, mantenendo le necessarie competenze e responsabilità su tutte le attività, ivi comprese quelle relative ai servizi esternalizzati;
- di mantenere conseguentemente la capacità di controllo circa la congruità dei servizi resi in outsourcing.

Il contratto di outsourcing prevede, in particolare:

- una descrizione delle attività esternalizzate;
- le modalità di erogazione dei servizi;
- i poteri di verifica e controllo spettanti alla Fondazione.

Apposite unità organizzative all'interno di Fondazione D³ 4 Health verificano nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dall'outsourcer.

Inoltre, la Fondazione ha stipulato un accordo con un professionista, esperto nella gestione, amministrazione e supervisione di realtà aziendali, per ricoprire il ruolo e l'incarico di Direttore Generale nella Fondazione D³ 4 Health.

La Fondazione, poi, ha deciso di affidare a consulenti esterni lo svolgimento di ulteriori attività consulenziali, non ritenute però strategiche e, quindi, tali da non considerarle in outsourcing.

L'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, lett. b) d.lgs. 231/01 dispone, con riferimento all'azione dei soggetti *apicali*, che *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento”* deve essere affidato *“ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo²⁴”*. Sebbene non esista un riferimento legislativo espresso quanto all'azione dei *“sottoposti all'altrui direzione”* ai fini dell'efficace attuazione del modello adottato è richiesta, all'articolo 7, comma 4, lett. a) *“una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività”*, attività questa di tipica competenza dell'Organismo di Vigilanza.

3.1 L'iter di nomina e di revoca dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'Organo Amministrativo, previa delibera. La nomina deve esplicitare i criteri adottati in sede di individuazione, strutturazione e tipologia dell'organo o della funzione investita del ruolo di Organismo di Vigilanza, nonché delle ragioni che hanno indotto a compiere quella scelta ed a designare il componente dell'Organismo di Vigilanza. Al componente dell'Organismo di Vigilanza al momento della nomina e per tutto il periodo di vigenza della carica, dovrà essere garantita una posizione di indipendenza. Il componente dell'Organismo di Vigilanza deve rivestire personalmente i requisiti di onorabilità e di moralità.

Sono cause di ineleggibilità i seguenti casi:

- allorché il componente intrattenga, direttamente o indirettamente, relazioni professionali ed economiche non di lavoro dipendente con la Fondazione o con gli amministratori esecutivi di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, valutata anche in relazione alla condizione patrimoniale soggettiva della persona fisica in questione, fatti salvi le relazioni professionali accessorie all'attività propria dell'Organismo di Vigilanza e di supporto all'Organismo stesso;
- allorché il componente sia stretto familiare di amministratori esecutivi della Fondazione o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti;
- allorché il componente venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- allorché il componente venga condannato, con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.p.:
 - per fatti connessi allo svolgimento del suo incarico;
 - per fatti che incidano significativamente sulla sua moralità professionale;

²⁴ La Relazione illustrativa del D. Lgs. 231/2001 afferma a tale proposito: *“L'ente (...) dovrà inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sulla osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la societas si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a precostituire una patente di legittimità all'operato della societas attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti (...) di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo interno di controllo, funzionale a garantire la sua stessa capacità operativa (...)”*.

- per fatti che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte, nonché incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- in ogni caso per avere commesso uno dei reati presupposti di cui al d.lgs. 231/01;
- in ogni caso, a tutela dei requisiti essenziali dell'Organismo di Vigilanza, dal momento in cui sia notificata l'inizio di azione penale ai sensi degli artt. 405 e 415-*bis* c.p.p. e fino a che non sia emessa sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p., o nel caso si proceda, fino a che non sia emessa sentenza di proscioglimento ai sensi degli artt. 529 e 530 c.p.p.; questa causa di ineleggibilità si applica esclusivamente ai procedimenti penali per fatti di cui al punto precedente.

La nomina deve prevedere la durata dell'incarico, che è a tempo determinato ed è normalmente di durata triennale dalla data della nomina.

La nomina deve altresì prevedere un compenso per l'incarico, fatto salvo il caso di investitura di dipendenti o membri di altri organi o funzioni per le quali la vigilanza sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento del sistema di controllo interno è parte preponderante dei propri compiti, essendo il Modello adottato, secondo la più autorevole dottrina, parte integrante del sistema di controllo interno.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza cessa il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza può essere revocato:

- in caso di inadempienze reiterate ai compiti, o inattività ingiustificata;
- in caso di intervenuta irrogazione, nei confronti della Fondazione, di sanzioni interdittive, a causa dell'inattività del componente;
- quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora subentri, dopo la nomina, qualsiasi delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dall'Organo Amministrativo, con immediata segnalazione all'Organo di Controllo.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca del componente dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo prenderà senza indugio le decisioni del caso.

3.2 I requisiti essenziali dell'Organismo di Vigilanza

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo e delle previsioni del Decreto, la scelta dell'organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo è avvenuta in modo da garantire in capo all'Organismo di Vigilanza i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione che il Decreto stesso richiede per tale delicata funzione.

In particolare, i predetti requisiti possono così essere qualificati:

3.2.1 Autonomia

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia decisionale.

L'Organismo di Vigilanza è autonomo in quanto ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura. Per garantire l'autonomia nell'attività di vigilanza, l'Organismo di Vigilanza deve disporre di un budget idoneo per lo svolgimento delle proprie funzioni e deve essere dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di informazioni e documenti verso ogni livello e settore della Fondazione.

L'autonomia nell'attività ispettiva può essere quindi raggiunta anche attraverso l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici – ed effettivi – poteri necessari per l'esercizio della propria attività di vigilanza e in relazione alle mansioni affidate. L'Organismo di Vigilanza è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dall'Organo Amministrativo.

3.2.2 Indipendenza

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza è condizione necessaria di non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della Fondazione. L'indipendenza si ottiene per il tramite di una corretta e adeguata collocazione gerarchica ovvero attraverso il non coinvolgimento nelle attività operative e di gestione dell'intermediario.

In particolare, bisognerà evitare che il soggetto inserito nell'Organismo di Vigilanza coincida con quelli che governino o partecipino ai processi sensibili della Fondazione, così evitando situazioni di sovrapposizione tra controllore e controllato.

3.2.3 Professionalità

La professionalità è di fatto un corollario del requisito di autonomia. In sostanza l'autonomia si esprimerà primariamente rispetto alla stessa Fondazione, nel senso che l'Organismo di Vigilanza dovrà rimanere estraneo rispetto a ogni forma d'interferenza e pressione da parte del management, né dovrà esercitare attività operative all'interno della stessa Fondazione.

L'autonomia decisionale si esprimerà quindi nell'esercizio dei poteri ispettivi, di accesso alle informazioni aziendali, di controllo, consultazione e proposta, quale necessario completamento di un'autonomia non meramente formale ma sostanziale, ne consegue l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza della possibilità di disporre di forme di autonomia finanziaria (un autonomo budget iniziale) e di potestà autoregolamentari.

Da quanto detto sopra, in particolare devono essere garantite capacità specifiche in attività ispettiva e di consulenza, come, per esempio, competenze relative al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, nonché alle metodologie per l'individuazione delle frodi.

3.2.4 Continuità d'azione

Per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza opera senza soluzione di continuità. L'Organismo di Vigilanza deve esercitare la propria funzione in maniera costante nel tempo e in continua interazione con il management aziendale, pertanto, nelle soluzioni operative adottate garantisce un impegno prevalente, anche se non necessariamente esclusivo, idoneo comunque ad assolvere con efficacia ed efficienza i propri compiti istituzionali.

3.3 La collocazione organizzativa dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è una *funzione di staff* all'Organo Amministrativo, ed è da questi nominato. Al fine di garantire ulteriormente il requisito dell'indipendenza, l'Organismo di Vigilanza ha obblighi informativi verso l'Organo di Controllo.

Sono inoltre garantiti – per il tramite dell'inerenza alla Fondazione e in virtù del posizionamento organizzativo – flussi informativi costanti tra l'Organismo di Vigilanza e l'Organo Amministrativo.

3.4 L'individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Applicando tutti i principi citati alla realtà di Fondazione D³ 4 Health e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, si è ritenuto di optare per un organismo a composizione monocratica.

In considerazione delle specificità delle attività della Fondazione e in relazione alle aree valutate come *sensibili* a seguito del *risk assessment*, si ritiene opportuno che il componente abbia competenze di natura organizzativa, amministrativo-contabile e legale.

La suddetta composizione è riconosciuta come adeguata a garantire che l'Organismo di Vigilanza sia in possesso dei prescritti requisiti di autonomia di intervento e continuità d'azione.

3.5 Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza svolge i compiti previsti dagli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/01 ed in particolare svolge:

- attività di vigilanza e controllo;
- attività di monitoraggio con riferimento all'attuazione del Codice Etico;
- attività di adattamento ed aggiornamento del Modello;
- reporting nei confronti degli organi della Fondazione;
- attività di gestione del flusso informativo.

3.5.1 Attività di vigilanza e controllo

La funzione primaria dell'Organismo di Vigilanza è relativa alla vigilanza continuativa sulla funzionalità del Modello adottato.

L'Organismo deve vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto Legislativo;
- sulla reale efficacia del Modello in relazione alla struttura della Fondazione ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto Legislativo.

Al fine di svolgere adeguatamente tale importante funzione, l'Organismo di Vigilanza deve effettuare un controllo periodico delle singole aree a rischio, verificandone l'effettiva adozione e corretta applicazione dei protocolli, la predisposizione e la regolare tenuta della documentazione prevista nei protocolli stessi, nonché nel complesso l'efficienza e la funzionalità delle misure e delle cautele adottate nel Modello rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/01.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- verificare l'effettiva adozione e corretta applicazione dei protocolli di controllo previsti dal Modello. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate una parte integrante di ogni processo ("controllo di linea"), da cui l'importanza di un processo formativo del personale;
- effettuare periodiche verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività a rischio, i cui risultati vengano riassunti in un'apposita relazione il cui contenuto verrà esposto nell'ambito delle comunicazioni agli organi della Fondazione, come descritto nel seguito;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello.

3.5.2 Attività di monitoraggio con riferimento all'attuazione del Codice Etico

L'Organismo di Vigilanza opera il monitoraggio dell'applicazione e del rispetto del Codice Etico adottato dall'Organo Amministrativo della Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza vigila sulla diffusione, comprensione e attuazione del Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza propone all'Organo Amministrativo le eventuali necessità di aggiornamento del Codice stesso.

3.5.3 Attività di adattamento ed aggiornamento del Modello

L'Organismo di Vigilanza svolge un importante ruolo di natura propulsiva, propositiva e di critica costruttiva, poiché valuta e determina tecnicamente le eventuali variazioni da apportare al Modello, formulando adeguate proposte all'Organo Amministrativo che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello adottato;
- significative modificazioni dell'assetto interno della Fondazione, ovvero delle modalità di svolgimento delle attività;
- modifiche normative, *in primis* a seguito di integrazione legislativa dei reati presupposto.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- condurre ricognizioni dell'attività della Fondazione ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività a rischio;
- coordinarsi con il responsabile a ciò delegato per i programmi di formazione per il personale e i collaboratori;
- interpretare la normativa rilevante in materia di reati presupposti e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alle prescrizioni normative;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello.

3.5.4 Reporting nei confronti degli organi della Fondazione

È necessario che l'Organismo di Vigilanza si relazioni costantemente con l'Organo Amministrativo; analogamente è necessario che sia garantita una comunicazione periodica verso l'Organo di Controllo.

L'Organismo di Vigilanza riferisce all'Organo Amministrativo:

- quando necessario, in merito alla formulazione delle proposte per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e le integrazioni che si dovessero rendere necessarie;
- immediatamente, in merito alle violazioni accertate del Modello adottato, nei casi in cui tali violazioni possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Fondazione, affinché vengano presi opportuni provvedimenti. Nei casi in cui sia necessario adottare opportuni provvedimenti nei confronti degli amministratori, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a darne comunicazione al Presidente e/o al Direttore Generale;
- periodicamente, in merito ad una relazione informativa, su base almeno semestrale in ordine alle attività di verifica e controllo compiute e all'esito delle stesse, nonché in relazione ad eventuali criticità emerse in termini di comportamenti o eventi che possono avere un effetto sull'adeguatezza o sull'efficacia del Modello stesso.

L'Organismo di Vigilanza riferisce all'Organo di Controllo:

- immediatamente, in merito alle violazioni accertate del Modello adottato, nei casi in cui tali violazioni possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla

Fondazione, in quanto l'Organo di Controllo deve vigilare sull'adeguatezza del sistema amministrativo, organizzativo e contabile della Fondazione e al suo corretto funzionamento;

- periodicamente, trasmettendo la relazione periodica di cui al punto precedente.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a propria volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

3.5.5 Attività di gestione del flusso informativo

Al fine di agevolare le attività di controllo e di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza, è necessario che siano attivati e garantiti flussi informativi sistematici verso lo stesso Organismo di Vigilanza.

È pertanto necessario che l'Organismo di Vigilanza sia costantemente informato di quanto accade nella Fondazione e di ogni aspetto di rilievo.

Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza garantiscono un ordinato svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'efficacia del Modello e riguardano, su base periodica, le informazioni, i dati e le notizie specificate nel dettaglio delle Parti Speciali, ovvero ulteriormente identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole funzioni della Fondazione.

Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che sono definiti nel dettaglio delle Parti Speciali o che saranno definiti dall'Organismo di Vigilanza (cosiddetti *flussi informativi*).

Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza altresì riguardano, su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, attinente l'attuazione del Modello nelle aree della Fondazione a rischio, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza (cosiddette *segnalazioni*) ed in particolare, in maniera obbligatoria:

- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli, del Modello, con evidenza delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione dei procedimenti sanzionatori, con relative motivazioni;
- l'insorgere di nuovi rischi nelle aree dirette dai vari responsabili;
- i rapporti o le relazioni eventualmente predisposte dai vari responsabili nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possono emergere fatti, atti od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle prescrizioni del Modello;
- le anomalie, le atipicità riscontrate o le risultanze da parte delle funzioni delle attività di controllo poste in essere per dare attuazione al Modello;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità pubblica, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato;

- le segnalazioni o le richieste di assistenza legale inoltrate alla Fondazione da soggetti *apicali* o *sottoposti ad altrui direzione* in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
- le segnalazioni da parte di soggetti *apicali* o sottoposti *ad altrui direzione* di presunti casi di violazioni ed inadempimenti di specifici precetti comportamentali, ovvero di qualsiasi atteggiamento sospetto con riferimento ai reati presupposti dal Decreto;
- le segnalazioni da parte di collaboratori, di consulenti ed in generale di soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, da parte di fornitori e di partner e, più in generale, da parte di tutti coloro che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree a rischio per conto o nell'interesse della Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza non ha obbligo di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati; non ha pertanto obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimessa alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza la valutazione degli specifici casi nei quali sia opportuno attivare verifiche ed interventi di maggiore dettaglio.

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle segnalazioni da parte di soggetti *apicali* o *sottoposti ad altrui direzione* si sottolinea che l'obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti contrari al Modello adottato rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. Di conseguenza il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. Per contro, ogni informativa impropria, sia in termini di contenuti che di forma, determinata da una volontà calunniosa sarà oggetto di opportune sanzioni disciplinari.

In particolare, valgono le seguenti prescrizioni:

- le informazioni e segnalazioni da chiunque pervengano, comprese quelle attinenti ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e dei principi sanciti nel Codice Etico, devono essere effettuate per iscritto ed in forma non anonima. L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, ciò in ossequio alla Legge 179 del 30.11.2017;
- le informazioni e segnalazioni devono essere inviate ad opera dell'interessato direttamente all'Organismo di Vigilanza all'indirizzo organismodivigilanza@d34health.it;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; tutti i soggetti destinatari degli obblighi informativi sono tenuti a collaborare con l'Organismo stesso, al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie per una corretta e completa valutazione della segnalazione.

I *flussi informativi* e le *segnalazioni* sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in una apposita banca dati di natura informatica e/o cartacea. I dati e le informazioni conservate nella banca dati sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo stesso, salvo che l'accesso sia obbligatorio ai termini di legge. Quest'ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso alla banca dati, nonché di conservazione e protezione dei dati e delle informazioni, nel rispetto della normativa vigente. È vietata qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del segnalante.

3.6 I poteri dell'Organismo di Vigilanza

I principali poteri dell'Organismo di Vigilanza sono:

- di auto-regolamentazione e di definizione delle procedure operative interne;
- di vigilanza e controllo.

Con riferimento ai poteri di auto-regolamentazione e di definizione delle procedure operative interne, l'Organismo di Vigilanza ha competenza esclusiva in merito:

- alle modalità di documentazione delle proprie attività, delle proprie valutazioni e decisioni;
- alle modalità di comunicazione e rapporto diretto con ogni struttura della Fondazione, nonché di acquisizione di informazioni, dati e documentazioni dalle diverse strutture;
- alle modalità di coordinamento con l'Organo Amministrativo e con l'Organo di Controllo e di partecipazione alle riunioni di detti organi, per iniziativa dell'Organismo di Vigilanza stesso;
- alle modalità di organizzazione delle proprie attività di vigilanza e controllo, nonché di rappresentazione dei risultati delle attività svolte.

Con riferimento ai poteri di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza:

- ha accesso libero e non condizionato presso tutte le funzioni della Fondazione – senza necessità di alcun consenso preventivo – al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- può disporre liberamente, senza interferenza alcuna, del proprio *budget* iniziale e di periodo, al fine di soddisfare ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti;
- può, se ritenuto necessario, avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le strutture della Fondazione;
- allo stesso modo può, in piena autonomia decisionale e qualora siano necessarie competenze specifiche e in ogni caso per adempiere professionalmente ai propri compiti, avvalersi del supporto operativo di particolari professionalità reperite all'esterno della Fondazione utilizzando allo scopo il proprio *budget* di periodo. In questi casi, i soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza operano quale mero supporto tecnico-specialistico di rilievo consulenziale;
- può, fatte le opportune indagini ed accertamenti e sentito l'autore della violazione, segnalare l'evento secondo la disciplina prevista nel Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto, fermo restando che l'*iter* di formale contestazione e l'irrogazione della sanzione è espletato a cura del datore di lavoro.

3.7 Il budget dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di rafforzare ulteriormente i requisiti di autonomia ed indipendenza, l'Organismo di Vigilanza è dotato di un adeguato *budget* iniziale e di periodo preventivamente deliberato dall'Organo Amministrativo.

Di tali risorse economiche l'Organismo di Vigilanza potrà disporre in piena autonomia, fermo restando la necessità di rendicontare l'utilizzo del *budget* stesso almeno su base annuale, nonché di

motivare la presentazione del *budget* del periodo successivo, nell'ambito della relazione informativa periodica all'Organo Amministrativo.

3.8 L'Organismo di Vigilanza: tratti salienti

All'Organismo di Vigilanza deve essere garantita la massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività della Fondazione, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del modello e consentire l'accertamento immediato delle violazioni a rischio di reato.

All'Organismo di Vigilanza deve essere assicurato l'uso, anche se non necessariamente esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni, ed ogni altra attività ritenuta necessaria, garantendo che le funzioni dell'Organismo di Vigilanza siano svolte con assoluta riservatezza.

All'Organismo di Vigilanza devono essere messi a disposizione, per l'espletamento delle sue funzioni, idoneo personale di segreteria e i mezzi tecnici necessari.

L'Organismo di Vigilanza, nei limiti delle proprie competenze, può richiedere ed ottenere informazioni da chiunque a qualunque titolo operi nell'ambito dell'attività della Fondazione.

Per garantire la segretezza delle informazioni, sulla violazione del Modello, fornite dai sottoposti – dipendenti o liberi professionisti – è istituita una casella di posta elettronica il cui accesso è riservato esclusivamente all'Organismo di Vigilanza (organismodivigilanza@d34health.it).

Le informazioni pervenute sono protocollate e conservate a cura dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza trasmette annualmente all'Organo Amministrativo una relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente.

L'Organismo di Vigilanza si deve riunire almeno due volte l'anno per accertare l'applicazione abituale del Modello attraverso il controllo di un significativo campione dei documenti amministrativi attinenti alle aree a rischio di reato; ai fini del controllo sulle operazioni connesse alla fatturazione delle prestazioni effettuate, il campione viene determinato mediante un criterio casuale.

In occasione delle predette riunioni deve essere sentito il personale per verificare se sia a conoscenza di violazioni o voglia formulare proposte operative o di modifica delle disposizioni del Modello.

Rispetto all'attività svolta è redatto apposito verbale, custodito a cura della Fondazione.

Qualora l'Organismo di Vigilanza accerti una violazione del modello suscettibile di integrare un'ipotesi di reato non ancora giunto a consumazione, ne deve dare immediata notizia all'Organo Amministrativo, affinché questo impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, onde ottenere l'esonero dalla responsabilità per la Fondazione, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.lgs. n. 231.

L'Organismo di Vigilanza promuove l'aggiornamento del Modello in relazione alle eventuali novità normative, alle mutate esigenze della Fondazione o alla sopravvenuta inadeguatezza dello stesso a prevenire i fatti di reato da cui discende la responsabilità per l'ente.

Le modifiche devono essere comunicate all'Organo Amministrativo per la relativa approvazione e portate a conoscenza di tutti i soggetti interessati.

Il sistema disciplinare e sanzionatorio

Ai sensi dell' art. 6, comma 2, lett. *e*), e dell'art. 7, comma 4, lett. *b*) del Decreto, i modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce condizione *sine qua non* per l'esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis*, del Decreto – da ultimo modificato dal D.lgs. 24/2023 – è altresì previsto un sistema sanzionatorio nei confronti dei soggetti che violano la disciplina in materia di tutela del segnalante. In particolare, la normativa prevede l'applicabilità di sanzione nei confronti dei soggetti che si rendono responsabili dei seguenti illeciti:

- (i) segnalazioni dolosamente o colposamente infondate;
- (ii) violazione della riservatezza del segnalante;
- (iii) applicazione di ritorsioni nei confronti del segnalante;
- (iv) ostacolo o tentativo di ostacolo alla segnalazione.

Con riferimento ai dipendenti della Fondazione, si specifica come l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e dalle Procedure sono assunte dalla Fondazione in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 che le violazioni in questione possano determinare. Più precisamente, la mancata osservanza delle norme contenute nel Modello e nelle Procedure lede, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere con la Fondazione e comporta azioni disciplinari a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui la violazione costituisca reato. Ciò anche nel rispetto dei principi di tempestività e immediatezza della contestazione disciplinare e della irrogazione delle sanzioni, in ottemperanza alle norme di legge vigenti.

Le regole di condotta imposte dal Modello sono, infatti, assunte dalla Fondazione in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sulla Fondazione stessa incombe.

4.1 Definizione e limiti della responsabilità disciplinare

La presente sezione del Modello identifica e descrive le infrazioni rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e successive modifiche, le corrispondenti sanzioni disciplinari irrogabili e la procedura diretta alla relativa contestazione.

La Fondazione, conscia della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni vigenti in materia, assicura che le sanzioni irrogabili ai sensi del presente Sistema Disciplinare sono conformi a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili al settore, nella fattispecie dal CCNL del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi; la Fondazione assicura, altresì, che l'iter procedurale per la contestazione dell'illecito e per l'irrogazione della relativa sanzione è in linea con quanto disposto dall'art 7 legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei lavoratori").

Per i Destinatari che sono legati da contratti di natura diversa da un rapporto di lavoro dipendente (amministratori e in generale i Soggetti Esterni) le misure applicabili e le procedure sanzionatorie devono avvenire nel rispetto della legge e delle condizioni contrattuali.

4.2 Destinatari e loro doveri

I destinatari del presente sistema disciplinare corrispondono ai Destinatari del Modello stesso. I Destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico e a tutti i principi e misure di organizzazione e gestione delle attività definite nel Modello. In modo particolare devono collaborare attivamente all'applicazione del Modello, attenendosi ai principi generali di comportamento, ai protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato e ai flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza, disciplinati, rispettivamente, ai paragrafi 4, 5 e 6 delle singole parti speciali.

Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure (di seguito indicate come "Infrazioni"), rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2106 c.c.;
- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 c.c.;
- nel caso di soggetti esterni, un inadempimento contrattuale e legittima a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui nel seguito tiene dunque conto delle particolarità derivanti dallo *status* giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza verifica che siano adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la Fondazione, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

4.3 Principi generali relativi alle sanzioni

Le sanzioni irrogate a fronte delle infrazioni devono, in ogni caso, rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse.

La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione irrogata a seguito della commissione di infrazioni, ivi compresi illeciti rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, deve essere improntata al rispetto e alla valutazione di quanto segue:

- l'intenzionalità del comportamento da cui è scaturito la violazione;
- la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione, specie in riferimento alla effettiva possibilità di prevedere l'evento;
- la rilevanza ed eventuali conseguenze della violazione o dell'illecito;

- la posizione del destinatario all'interno dell'organizzazione aziendale specie in considerazione delle responsabilità connesse alle proprie mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal destinatario, tra le circostanze aggravanti, a titolo esemplificativo, sono considerate le precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso destinatario nei due anni precedenti la violazione o l'illecito;
- il concorso di più destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito.

Le sanzioni ed il relativo iter di contestazione dell'infrazione si differenziano in relazione alla diversa categoria di destinatario.

4.4 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale della Fondazione è quindi costituito dalle norme del codice civile in materia e dalle norme pattizie previste dal CCNL. In particolare, il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle sanzioni ed alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente nell'ambito del CCNL, al fine di ricondurre le eventuali violazioni al Modello nelle fattispecie già previste dalle predette disposizioni.

La Fondazione ritiene che le suddette sanzioni previste nel CCNL trovino applicazione, conformemente alle modalità di seguito indicate e in considerazione dei principi e criteri generali individuati al punto precedente, in relazione alle infrazioni definite più sopra.

Il CCNL di settore, infatti, individua ipotesi di inosservanze disciplinari che, in virtù della loro generalità ed astrattezza, sono da ritenersi idonee a ricomprendere le suddette infrazioni.

In particolare, per il personale dipendente, e in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, si prevedono le seguenti sanzioni (art. 238 del CCNL, rubricato "Provvedimenti Disciplinari"):

- a) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
- b) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni;
- c) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- d) sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- e) licenziamento disciplinare senza preavviso.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri del datore di lavoro, eventualmente conferiti ad appositi soggetti all'uopo delegati.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello senza la preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza. Tale comunicazione diviene superflua allorché la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza. A quest'ultimo dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente paragrafo. Ai lavoratori verrà data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione, diramando una circolare interna per spiegare le ragioni e riassumerne il contenuto.

4.5 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la sua natura eminentemente fiduciaria. Il comportamento del dirigente si riflette, infatti, non solo all'interno della Fondazione, ma anche all'esterno, ad esempio in termini di immagine e in generale rispetto ai diversi portatori di interesse.

Pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti della Fondazione di quanto previsto nel presente Modello e l'obbligo a che essi lo facciano rispettare è elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, poiché costituisce stimolo ed esempio per tutti coloro che a loro riportano gerarchicamente.

Eventuali infrazioni poste in essere da Dirigenti della Fondazione, in virtù del particolare rapporto di fiducia esistente tra gli stessi e la Fondazione e della mancanza di un sistema disciplinare di riferimento, saranno sanzionate con i provvedimenti disciplinari ritenuti più idonei al singolo caso nel rispetto dei principi generali precedentemente individuati al paragrafo 0, compatibilmente con le previsioni di legge e contrattuali, e in considerazione del fatto che le suddette violazioni costituiscono, in ogni caso, inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Gli stessi provvedimenti disciplinari sono previsti nei casi in cui un dirigente consenta espressamente o per omessa vigilanza di adottare, a dipendenti a lui sottoposti gerarchicamente, comportamenti non conformi al Modello e/o in violazione dello stesso, comportamenti che possano essere qualificati come infrazioni.

Qualora le infrazioni del Modello da parte dei dirigenti, costituiscano una fattispecie penalmente rilevante, la Fondazione, a sua scelta, si riserva di applicare nei confronti dei responsabili e in attesa del giudizio penale le seguenti misure provvisorie alternative:

- sospensione cautelare del dirigente dal rapporto, con diritto, comunque, all'integrale retribuzione;
- attribuzione di una diversa collocazione all'interno della Fondazione.

A seguito dell'esito del giudizio penale che confermasse la violazione del Modello da parte del dirigente stesso, lo stesso sarà soggetto al provvedimento disciplinare riservato ai casi di infrazioni di maggiore gravità.

In particolare, i provvedimenti disciplinari adottati nel caso di infrazioni di particolare gravità sono le seguenti:

(a) licenziamento con preavviso

La sanzione del licenziamento con preavviso si applica nel caso di infrazioni di particolare gravità nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, tali tuttavia da non potere determinare l'applicazione a carico della Fondazione di misure previste dal Decreto.

(b) licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso si applica nel caso di infrazioni di particolare gravità che possono determinare l'applicazione a carico della Fondazione di misure previste dal Decreto e in ogni caso di maggiore gravità rispetto a quanto previsto in caso di licenziamento con preavviso tale da concretizzare una grave negazione dell'elemento fiduciario del rapporto di lavoro, così da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro che trova nel rapporto fiduciario il suo presupposto fondamentale. E' previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni ai dirigenti per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere irrogata alcuna sanzione per violazione del Modello ad un dirigente senza il preventivo coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza che è da ritenersi presunto, quando la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza. A quest'ultimo dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente paragrafo.

4.6 Misure nei confronti degli altri soggetti in posizione apicale (art. 5, lett. a) del Decreto)

La Fondazione valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Fondazione e ne manifestano dunque l'immagine verso i dipendenti, i creditori, le Autorità di Vigilanza e il pubblico in generale. I valori della correttezza e della trasparenza devono essere innanzitutto fatti propri, condivisi e rispettati da coloro che guidano le scelte della Fondazione, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti i soggetti che, a qualsiasi livello, operano per la Fondazione.

Le violazioni dei principi e delle misure previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Fondazione ad opera dell'Organo Amministrativo della stessa Fondazione devono tempestivamente essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza, all'intero Organo Amministrativo e all'Organo di Controllo.

L'Organo Amministrativo è competente per la valutazione dell'infrazione e per l'assunzione dei provvedimenti più idonei nei confronti degli amministratori autori di infrazioni. In tale valutazione, l'Organo Amministrativo è coadiuvato dall'Organismo di Vigilanza e delibera secondo le regole stabilite, sentito il parere dell'Organo di Controllo.

4.7 Misure nei confronti dei Soggetti Esterni

Ogni comportamento posto in essere dai Soggetti Esterni (i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, nonché i fornitori) in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto disposto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Fondazione, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione, anche in via cautelare delle sanzioni previste dal Decreto a carico della Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento l'Organo Amministrativo o altro soggetto da questi indicato, verifica che siano adottate procedure specifiche per trasmettere ai Soggetti Esterni i principi e le linee di condotta contenute nel presente Modello e nel Codice Etico e verifica che vengano informati delle conseguenze che possono derivare dalla violazione degli stessi.

La formazione sul “Modello 231”

La formazione dei Destinatari del Decreto è gestita dal Direttore Generale, in stretta cooperazione con l’Organismo di Vigilanza e sarà articolata ai seguenti livelli, per opportuna differenziazione:

- **personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell’ente**: si procederà ad una formazione iniziale generale e, successivamente, alla formazione specifica dei neo-assunti e ad un aggiornamento periodico. Sarà cura dell’Organismo di Vigilanza verificare la qualità dei corsi, la frequenza degli aggiornamenti e l’effettiva partecipazione agli stessi del personale; i corsi di formazione dovranno presentare un approfondimento dedicato ai principi contenuti nel Codice Etico e nella Parte Generale del Modello, nonché il ruolo fondamentale rappresentato dall’Organismo di Vigilanza e la conoscenza circa il sistema disciplinare; inoltre dovranno essere introdotti e presentati alcuni esempi – a seconda delle necessità specifiche – destinati ad approfondire i principi comportamentali a prevenzione dei reati presupposto;
- **altro personale che opera nelle attività a rischio**: verrà organizzato un corso di formazione i cui contenuti sono simili, per natura ed estensione, a quelli descritti più sopra. Sarà cura dell’Organismo di Vigilanza verificare l’adeguatezza del corso di formazione e l’effettiva fruizione dello stesso, anche da parte dei neo-assunti o all’atto della modifica della propria posizione organizzativa, tale da richiedere la fruizione del corso stesso;
- **altro personale che non opera nelle attività a rischio**: verrà distribuita una nota informativa interna a tutti i dipendenti attualmente in forza e, al momento dell’assunzione, a coloro che saranno successivamente assunti. Sarà cura dell’Organismo di Vigilanza verificare l’adeguatezza della nota informativa e l’effettiva comunicazione della stessa.

Soggetti esterni

Verrà distribuita una nota informativa generale a tutti coloro che hanno rapporti contrattuali correnti con la Fondazione nell’ambito delle attività cosiddette sensibili.

Conferma dell’adeguatezza del Modello e della sua efficace attuazione

La conferma dell’adeguatezza del Modello e della sua efficace attuazione è garantita:

- dalle risultanze delle attività di monitoraggio svolte in via continuativa dai dipendenti della Fondazione per ciascuna funzione di propria competenza.
- dall’Organismo di Vigilanza, nell’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo descritti precedentemente e a cui si fa rinvio.

– Parte Speciale A –

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Sommario

1 LE TIPOLOGIE DEI REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)	48
2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO	61
3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	62
4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	62
5 I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	64
6 I FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	67

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale A – Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione –

Gli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/01 individuano una serie di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che la Fondazione intrattiene con la Pubblica Amministrazione.

Al fine di comprendere meglio i rischi-reato in esame è opportuno valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono configurarsi. A tal proposito, occorre premettere che agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono indicarsi quali soggetti della P.A. i seguenti enti o categorie di enti:

- Amministrazioni centrali e periferiche, Agenzie dello Stato (i.e. Ministeri, Dipartimenti, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie delle Entrate, etc.);
- Authorities (Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità garante per la protezione dei dati personali, Banca d'Italia, ISVAP, etc.);
- Regioni, Province, Comuni;
- Camere di Commercio relative a Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici;
- Istituzioni pubbliche comunitarie (Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee).

Inoltre, è necessario premettere anche che agli effetti della legge penale, art. 357 c.p., è pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria, agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. Ai sensi dell'art. 358 c.p. è incaricato di pubblico servizio chi, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, manca dei poteri tipici di quest'ultima, purché non svolga semplici mansioni di ordine né presti opera meramente materiale.

In conclusione, la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare o manifestare la volontà della P.A. ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. Incaricati di un pubblico servizio, invece, sono coloro i quali, agiscono nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

I citati articoli 24 e 25 del D. Lgs 231/01 sono stati recentemente modificati dal D. lgs 14 luglio 2020, n. 75 (in G.U. 15/07/2020, n.177), nonché dal d.l. 10 agosto 2023 n. 105 (G.U. 9/10/23, n. 236). L'articolo 24 del D. Lgs. 231/01, rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture", così recita:

1 *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

2 *Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

2bis *Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.*

3 *Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 316-bis Malversazione di erogazioni pubbliche;
- art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni pubbliche;
- art. 353 Turbata libertà degli incanti;
- art. 353-bis Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
- art. 356 Frode nelle pubbliche forniture;
- art. 640, comma 2, n. 1, Truffa ai danni dello Stato;
- art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640-ter Frode informatica (se commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea);
- art. 2 L. 898/1986 cd. Frode in agricoltura.

L'art. 25 del D. Lgs. 231/01, rubricato "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio", così recita:

1 *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346 bis²⁵ del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314 bis e 316 del codice penale.*

2 *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

3 *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319 quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

4 *Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*

5 *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).*

5bis *Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha*

²⁵ Modificato dalla legge n. 3 del 9 gennaio 2019

eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13 comma 2.

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 314, c.1, Peculato;
- art. 314-bis Indebita destinazione di denaro o cose mobili²⁶;
- art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui;
- art. 317 Concussione;
- art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione;
- art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319-bis Circostanze aggravanti;
- art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari;
- art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 321 Pene per il corruttore;
- art. 322 Istigazione alla corruzione;
- art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- art. 346-bis Traffico di influenze illecite.²⁷

Per entrambe le famiglie di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01), all'ente si applicherà una sanzione pecuniaria commisurata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso.

È prevista una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità. Sono, inoltre, previste sanzioni interdittive a carico dell'ente.

1. Le tipologie dei reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono raggruppabili nelle due seguenti tipologie:

1. Reati connessi alla gestione di fondi pubblici (art. 24 del Decreto)

2. Reati di peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25 del Decreto)

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

²⁶ Articolo introdotto dall'art. 9, comma 1 del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112.

²⁷ Articolo introdotto dalla legge n. 3 del 9 gennaio 2019.

1.1 I reati connessi alla gestione di fondi pubblici

• Art. 316-bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche²⁸

In tale ipotesi criminosa il reato si realizza quando «*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni*». In tale ipotesi di reato rileva che i predetti finanziamenti, sovvenzioni o contributi siano qualificati come “attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzati da un’onerosità ridotta rispetto a quella derivante dall’applicazione delle ordinarie condizioni di mercato”. Il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva.

L’elemento oggettivo consiste nell’omettere di utilizzare o destinare le somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’aver distratto, anche parzialmente, le attribuzioni di denaro, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta).

L’elemento soggettivo di tale condotta consiste nella coscienza e volontà di utilizzare i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti percepiti per il raggiungimento di un fine diverso da quello per il quale sono state ricevute. Tuttavia, rispetto alla precedente fattispecie, il reato si consuma a prescindere dal fatto che detta condotta provochi un nocumento allo Stato, si registra pertanto una dilatazione della penale responsabilità.

In particolare, si rileva che dato il momento consumativo del reato coincidente con la fase esecutiva, il reato stesso possa configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

La pena prevista per tale tipologia di reato è *la reclusione da sei mesi a quattro anni*.

Si ritiene che le condotte previste dal reato illustrato siano rilevanti nell’ambito della Fondazione, nell’ipotesi di reato per il tramite:

• dell’ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni a vantaggio della Fondazione o del personale.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell’ambito delle attività cosiddette sensibili.

• Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche²⁹

In questa fattispecie di reato, contrariamente a quanto visto al punto precedente (art. 316-bis), a nulla

²⁸ Rubrica così modificata dall’art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, a decorrere dal 26 febbraio 2022, decreto successivamente abrogato dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, che ha comunque fatto salvi gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo. Il testo precedentemente in vigore era rubricato: «Malversazione a danno dello Stato».

²⁹ Articolo così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. l), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019, dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, a decorrere dal 30 luglio 2020, e successivamente, dall’art. 2, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, a decorrere dal 26 febbraio 2022, decreto successivamente abrogato dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, che ha comunque fatto salvi gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo. Il testo precedentemente in vigore era rubricato: «Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato».

rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infatti, in tale ipotesi criminosa il reato si realizza quando *«chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee»*. In considerazione del fatto che il momento in cui si consuma il reato è quello in cui l'erogazione viene conseguita è considerato ammissibile anche il tentativo.

Si precisa che tale reato è di natura sussidiaria o residuale rispetto al delitto di truffa ai danni dello Stato (art. 640-bis), poiché si configura solamente nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di tale delitto.

L'elemento oggettivo caratterizzante tale fattispecie di reato può consistere in una condotta commissiva (utilizzo e presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissiva (mancata indicazione di informazioni dovute), mentre l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà dell'ottenimento della somma di denaro non dovuta.

Come per l'articolo che precede, rispetto alla precedente fattispecie, il reato si consuma a prescindere dal fatto che detta condotta provochi un nocumento allo Stato. Si registra, pertanto, un'analoga dilatazione della penale responsabilità.

La pena prevista per tale tipologia di reato è *della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri ovvero da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000* altrimenti la reclusione da sei mesi a tre anni salvo i casi in cui la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a € 3.999,96. In tali casi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa tra € 5.164 e € 25.822. In ogni caso tale sanzione non può superare il triplo del beneficio conseguito.

Si ritiene che le condotte previste dal reato illustrato siano rilevanti nell'ambito della, nell'ipotesi di reato per il tramite:

• dell'ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni a vantaggio della Fondazione o del personale.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti**

Tale ipotesi di reato, introdotta come reato presupposto dalla L. n. 137 del 2023, punisce chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da

persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

Si ritiene che le condotte previste dal reato illustrato siano rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite di:

- condotte volte a impedire o turbare gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Art. 353 bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente**

Tale ipotesi di reato, introdotta come reato presupposto dalla L. n. 137 del 2023, punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, che con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Si ritiene che le condotte previste dal reato illustrato siano rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite di:

- condotte volte a turbare il procedimento di scelta del contraente di un bando o di atto equipollente.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture**

Tale ipotesi di reato, introdotta col D. Lgs, n. 75 del 14.7.2020, punisce chiunque commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p. («*Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio [...] Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.*»). La fattispecie prevede la reclusione da uno a cinque anni e la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo 355 c.p.

Si ritiene che le condotte previste dal reato illustrato non siano rilevanti nell'ambito della Fondazione, di conseguenza tale reato presupposto **non** è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. Truffa ai danni dello Stato**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto con

altrui danno, siano posti in essere artifici o raggiri, ivi incluso il silenzio, tali da indurre in errore lo Stato o un altro ente pubblico o l'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Il delitto di truffa consta dunque di quattro elementi:

- una particolare condotta fraudolenta posta in essere dall'agente e consistente in artifici o raggiri;
- l'induzione in errore della vittima come conseguenza degli artifici o raggiri;
- il compimento da parte della vittima di un atto di disposizione patrimoniale a seguito della induzione in errore;
- un danno patrimoniale subito dalla vittima con conseguente ingiusto profitto per l'agente.

La condotta incriminata è caratterizzata dalla presenza attiva di un'altra persona, oltre al soggetto agente, che influisce sulla determinazione del danno, infatti, il reato si realizza quando *chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto*.

L'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nell'indurre taluno in errore, con artifici o raggiri, mentre l'elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza e volontà e si consuma nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia seguito un danno, non necessariamente patrimoniale, del soggetto passivo.

La pena prevista per tale tipologia di reato è *la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 309 a euro 1.549*.

Si ritiene che le condotte previste dal reato illustrato siano rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- dell'ottenimento di certificati, autorizzazioni o licenze necessari all'attività lavorativa;
- degli adempimenti relativi a disposizioni di Vigilanza;
- degli adempimenti in materia di imposte e tasse;
- degli adempimenti in materia di Privacy;
- degli adempimenti in materia di normativa sul lavoro;
- degli adempimenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
- dei rapporti con autorità di pubblica sicurezza (carabinieri, polizia di stato, ecc.);
- delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di Autorità di Vigilanza;
- delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate);
- delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di Privacy (Garante Privacy);
- delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di normativa sul lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.);
- delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro (ASL, ecc.).

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**³⁰

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il delitto di truffa, di cui all'art. 640 c.p., sia posto in essere al fine di conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche (i.e. contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati, ecc.). L'elemento qualificante rispetto al reato precedentemente esaminato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto "per erogazione pubblica" va intesa "ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o delle Comunità europee.

Tale fattispecie si realizza qualora si pongano in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in errore il soggetto erogante, come, a titolo esemplificativo, nel caso di trasmissione di dati non corrispondenti al vero oppure predisponendo una documentazione falsa, sempre con l'intento di ottenere l'erogazione di finanziamenti, sovvenzioni, contributi, mutui agevolati per individuati impieghi o di altre erogazioni concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dalle Comunità europee.

La ratio della norma è quella di arginare il fenomeno della captazione abusiva di finanziamenti e sovvenzioni erogati dagli organismi pubblici, da parte del soggetto che li ottiene pur non avendone diritto.

L'elemento oggettivo della condotta incriminata è rappresentato da:

- contributi;
- sovvenzioni;
- finanziamenti;
- mutui agevolati;
- altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate.

Si precisa che tale reato si configura solo se l'oggetto della condotta incriminata proviene:

- dallo Stato;
da altri enti pubblici (istituti dotati di personalità giuridica attraverso i quali viene esercitata l'attività amministrativa);
- dalle Comunità Europee.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza e volontà della truffa stessa e si consuma nel momento in cui le erogazioni vengono percepite. A tal proposito occorre precisare che il reato in oggetto non si perfeziona con la semplice esposizione di dati e notizie non rispondenti al vero, ma richiede "*un'opera fraudolenta capace di vanificare o di rendere meno agevole l'attività di controllo della richiesta di finanziamento da parte degli organi preposti*"³¹.

La pena prevista è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio.

³⁰ Articolo così modificato dall'art. 30, comma 1 L. 17 ottobre 2017, n. 161, a decorrere dal 19 novembre 2017, e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, decreto abrogato dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, che ha comunque fatto salvi gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo.

³¹ Cass. Pen., Sez. Un., 26.6.2002, n. 26351.

Si ritiene che le condotte previste dal reato illustrato siano assolutamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- dell'ottenimento e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o agevolazioni relativi alla Fondazione e al personale (incentivazione del trasporto pubblico, congedo parentale, formazione, ecc.).

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Art. 640-ter c.p. Frode informatica (se commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si ottenga per sé o per altri un ingiusto profitto, arrecando un danno a terzi. In concreto, potrebbe astrattamente integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti deliberati superiore a quello ottenuto legittimamente.

Detto reato si differenzia dal reato di truffa, soltanto in quanto l'attività fraudolenta ha per oggetto un sistema informatico e può concorrere con il reato di "accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" previsto dall'art. 615-ter c.p. Il reato si consuma nel momento in cui viene realizzato il profitto con altrui danno e può essere configurabile il tentativo.

L'elemento oggettivo si sostanzia nella alterazione della consistenza materiale e/o nell'alterazione dei dati o programmi di un sistema informatico o telematico, mentre l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di modificare la consistenza materiale e/o i dati o programmi di un sistema informatico o telematico per ottenere un profitto con altrui danno.

L'articolo 24 del Decreto, tuttavia, prevedeva la punibilità per tale delitto solo se commessa "in danno dello Stato o di un altro ente pubblico". Soltanto con l'introduzione dell'art. 25 octies¹, invece, è stata introdotta la punibilità per il delitto di frode informatica così come previsto dal Codice Penale, dunque, senza l'ulteriore requisito relativo alla finalità³².

La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a 1.032. Tale pena è aumentata da uno a cinque anni di reclusione e della multa da € 309 a 1.549 nel caso in cui il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Si ritiene che le condotte previste dal reato illustrato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- dell'alterazione di programmi e dati su un sistema informatico.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

³² Si confronti la parte speciale "S", inserita in seguito all'introduzione dell'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

• **Art. 2 L. 898/1986 c.d. Frode in agricoltura**

La norma, introdotta con il D. Lgs. N. 75 del 14.7.2020, stabilisce che «*Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti*»

Si ritiene che le condotte previste dal reato illustrato non siano rilevanti nell'ambito della Fondazione, di conseguenza tale reato presupposto **non** è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

1.2 I reati di peculato, indebita destinazione di denaro e cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione.

• **Art. 314, c.1, 314-bis e 316 c.p. Peculato, indebita destinazione di denaro e cose mobili e peculato mediante profitto dell'errore altrui**

Tali fattispecie, introdotte con il D.Lgs. n. 75 del 14.7.2020 e, da ultimo, dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112, sono volte a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione Europea, si configurano, infatti, solo ed esclusivamente qualora il fatto offenda tali interessi. Il reato di peculato si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropri. Si ricordi che si tratta di un reato proprio non esclusivo, potendo essere concretamente commesso anche da un estraneo in accordo con i soggetti pubblici indicati. La pena prevista è la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

La seconda fattispecie, invece, si configura, fuori dei casi previsti dall'articolo 314, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Infine, a norma dell'art. 316 c.p., qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, ricevano o tengano indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità. La pena è la reclusione da sei mesi a tre

anni, inoltre, il D.Lgs. n. 75 del 14.7.2020, ha aumentato la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Esso rappresenta un reato proprio, in quanto tale commissibile solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio. In ragione di ciò, si ritiene che le condotte previste dal reato illustrato non siano rilevanti nell'ambito della Fondazione, di conseguenza tale reato presupposto **non** è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Con riferimento agli artt. 314 e 314 bis c.p., invece, si ritiene che le condotte previste dal reato illustrato siano rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite:

• dell'ottenimento e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o agevolazioni relativi alla Fondazione e al personale (incentivazione del trasporto pubblico, congedo parentale, formazione, ecc.).

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Art. 317 c.p. Concussione**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare indebitamente a sé o ad altri denaro o altra utilità.

Si precisa che tale reato è riconducibile soltanto al pubblico ufficiale e/o all'incaricato di pubblico servizio e si consuma nel momento in cui viene eseguita la dazione o la promessa. In sintesi, l'elemento oggettivo si sostanzia nella condotta di un pubblico ufficiale e/o di un incaricato di pubblico servizio che costringe taluno (abusando della propria posizione) a tenere un determinato comportamento.

A questo proposito, è opportuno effettuare una distinzione tra il reato di concussione e le diverse ipotesi di corruzione.

La differenza tra la condotta concussoria del pubblico ufficiale e la condotta corruttiva (artt. 318 e 319 c.p.) del medesimo non sta – come spesso si crede – nel diverso soggetto che assume l'iniziativa dell'offerta-richiesta di denaro, bensì nella posizione di supremazia incontrastabile del pubblico ufficiale, il quale viene a trovarsi in condizione di (minacciare di) abusare della propria pubblica potestà nei confronti del privato, senza che a questo residuino possibilità di difesa.

La pena prevista per tale reato è la reclusione da sei a dodici anni.

A titolo esemplificativo, potrebbero sussistere rischi a carico della Fondazione qualora un dipendente od un agente della Fondazione concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando della sua qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che da tale condotta derivi un vantaggio o un beneficio per la Fondazione).

Si ritiene che le condotte previste dal reato illustrato non siano rilevanti nell'ambito della Fondazione, di conseguenza tale reato presupposto **non** è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Artt. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione, 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e 319-bis Circostanze aggravanti;**

La prima fattispecie di reato (art. 318 c.p.) si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per compiere atti da intendersi compresi nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

L'attività fraudolenta del pubblico ufficiale si estrinseca in un atto dovuto (ad esempio, evasione rapida di una pratica di propria competenza) che non contrasta con i doveri d'ufficio; il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, ma in questo caso la pena è ridotta. Non sono considerati rientranti nella fattispecie gli omaggi di cortesia solo se assumono caratteri di valorizzazione contenuta in modesta entità; va però rilevato che la Cassazione Penale, con sentenza n. 12192 del 6 settembre 1990, ha sancito che la lesione al prestigio e all'interesse della Pubblica Amministrazione prescinde dalla proporzionalità o dall'equilibrio fra l'atto d'ufficio e la somma o l'utilità corrisposta.

La pena prevista per tale reato è la reclusione da tre a otto anni.

Nella seconda fattispecie di reato (art. 319 c.p.), invece, il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, ometta o ritardi un atto dovuto ovvero compia un atto non dovuto, anche se apparentemente e formalmente regolare e, quindi, contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione. Detto atto non dovuto può ricondursi ad atto illegittimo o illecito o ad atto posto in essere contrariamente all'osservanza dei doveri che competono al pubblico ufficiale.

Inoltre, si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi (art. 319-bis c.p.).

La pena prevista per tale reato è la reclusione da sei a dieci anni.

Si ritiene che le condotte previste dai reati precedentemente presentati siano rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- dell'ottenimento di certificati, autorizzazioni o licenze necessari all'attività lavorativa;
- degli adempimenti relativi a disposizioni di Vigilanza;
- degli adempimenti in materia di imposte e tasse;
- degli adempimenti in materia di Privacy;
- degli adempimenti in materia di normativa sul lavoro;
- degli adempimenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
- dei rapporti con autorità di pubblica sicurezza (carabinieri, polizia di stato, ecc);
- delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di Autorità di Vigilanza;
- delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate);
- delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di Privacy (Garante Privacy);
- delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di normativa sul lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.);
- delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di igiene, salute e

sicurezza sul lavoro (ASL, ecc.):

- della selezione dei fornitori;
- della gestione degli acquisti di beni e/o servizi;
- della selezione del personale;
- della gestione delle spese di trasferta del personale;
- della gestione delle spese di rappresentanza;
- della gestione di doni, omaggi e liberalità.

Di conseguenza tali reati presupposto sono stati successivamente considerati nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari**

Il reato di cui all'art. 319-ter c.p. si configura allorché i fatti indicati in precedenza sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo. La pena è aumentata se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno.

Il reato in oggetto (che costituisce una fattispecie autonoma) potrebbe configurarsi nel caso in cui la Fondazione sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

La pena prevista per tale reato è la reclusione da sei a dodici anni, aumentata da sei a quattordici anni se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione sino ai cinque anni e aumentata da otto a venti anni se ne deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo.

Tale fattispecie potrebbe configurarsi allorché, a titolo di esempio, la Fondazione, implicata in una causa civile, amministrativa, tributaria o penale, corrompa un funzionario pubblico al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento. Analoga situazione potrebbe altresì verificarsi nel caso in cui la corruzione venga posta in essere per ottenere, al fine di preservare l'immagine della Fondazione, il proscioglimento, nell'ambito di un processo penale, di propri amministratori imputati per ipotesi di *mala gestio*.

Si ritiene che le condotte previste dal reato illustrato siano rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della gestione del contenzioso giudiziale e delle controversie stragiudiziali.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Artt. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità**

Tale fattispecie di reato è stata introdotta dal D.L. 15 giugno 2011.

Si tratta di una fattispecie residuale e si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della loro qualità o dei loro poteri, inducono taluno a dare o promettere indebitamente, a loro o a un terzo, denaro o altra utilità.

La pena prevista è la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi, tuttavia, chi dà o promette denaro o altra

utilità è punito con la reclusione fino a tre anni, ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Il legislatore ha ritenuto di rendere indipendente la condotta di "induzione" rispetto alla fattispecie di concussione di cui all'art. 317 c.p. Tuttavia, la vera innovazione consiste nel punire il "concosso", ovverosia colui il quale promette o consegna il denaro o l'utilità.

Si ritiene che le condotte previste dal reato illustrato non siano rilevanti nell'ambito della Fondazione, di conseguenza tale reato presupposto **non** è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Artt. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, 321 c.p. Pene per il corruttore e 322 c.p. Istigazione alla corruzione.**

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. Le pene saranno tuttavia ridotte in misura non superiore a un terzo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 321 c.p., *«le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità»*. In altri termini, colui che corrompe commette un'autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi contemplati negli articoli sopra richiamati.

L'ipotesi di reato prevista dall'art. 322 c.p. si configura nel caso in cui *«chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»*, o *«se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri»*. In tali casi viene punita l'istigazione nonostante l'offerta o la promessa non vengano accettate. Inoltre, sono altresì punite le condotte poste in essere dai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che sollecitano le condotte di cui sopra ad un privato. In tali casi verrà applicata la pena prevista, rispettivamente, dagli artt. 318 o 319 c.p. ridotta di un terzo.

Tale situazione, per esempio, può venirsi a creare quando all'offerta avanzata ad un funzionario da una Fondazione per garantirsi un trattamento più favorevole consegua il rifiuto del funzionario stesso.

Si tratta di un'ipotesi residuale, tuttavia tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili con modalità già sopra delineate.

• **Art. 322-bis c.p. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.**

Le disposizioni degli artt. 314, 316 da 317 a 320 e 322, commi terzo e quarto, si applicano anche a membri delle istituzioni comunitarie europee, ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, nonché alle persone comandate o incaricate presso organi od istituzioni comunitari. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che, nell'ambito di Stati membri dell'Unione Europea, svolgano attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati

di un pubblico servizio (cfr. artt. 357 e seg. del codice penale).

L'art. 322-bis incrimina altresì tutti coloro che compiano le attività di cui agli artt. 321 e 322 nei confronti delle persone suddette. Inoltre, l'art. 322-bis incrimina l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità *“a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali”*.

Sulla base del richiamo all'art. 322-bis operato dall'art. 25 del Decreto, le ipotesi di reato di summenzionate si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso, anche a seguito di induzione a farlo:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5 bis. ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5 ter. alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5 quater. ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
- 5 quinquies. alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.³³

Si tratta di un'ipotesi residuale, tuttavia tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili con modalità già sopra delineate.

• Art 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

Tale fattispecie di reato è stata introdotta nell'ambito del D. Lgs. 231/2001 dalla legge n. 3 del gennaio del 2019, la nuova legge ha modificato il reato in questione facendo confluire al suo interno le condotte previste dal reato di millantato credito ex art. 346 c.p., abrogato dalla stessa legge.

L'ipotesi di reato prevista dall'art. 346-bis c.p. si configura nel caso in cui *«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter, e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis, indebitamente fa*

³³ Comma inserito dall'art. 1, comma 1. lett. d) del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75

dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis, ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e sei mesi»

La pena prevista è la reclusione da uno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Si tratta di un'ipotesi residuale, tuttavia tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili con modalità già sopra delineate.

2. Le attività sensibili ex artt. 24 e 25 del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "A" del Modello, le seguenti:

Ref	Macro Attività Sensibile
1PA	Ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni
2PA	Ottenimento di certificati, autorizzazioni o licenze necessari all'attività lavorativa
3PA	Adempimenti relativi a disposizioni di Vigilanza
4PA	Adempimenti in materia di imposte e tasse
5PA	Adempimenti in materia di Privacy
6PA	Adempimenti in materia di normativa sul lavoro
7PA	Adempimenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro
8PA	Rapporti con autorità di pubblica sicurezza (carabinieri, polizia di stato, ecc)
9PA	Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di Autorità di Vigilanza
10PA	Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate)
11PA	Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di Privacy (Garante Privacy)
12PA	Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di normativa sul lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.)
13PA	Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro (ASL, ecc.)
14PA	Gestione del contenzioso giudiziale e delle controversie stragiudiziali
15PA	Selezione dei fornitori e gestione degli acquisti di beni e/o servizi
16PA	Selezione del personale
17PA	Gestione spese di trasferta del personale

- 18PA Verifica spese di rappresentanza
- 19PA Gestione doni, omaggi, liberalità
- 20PA Gestione sistema informatico

3. Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, della Fondazione D³ 4 Health (di seguito la “Fondazione”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- Il Presidente del CdA, il Direttore Generale e il CdA (cosiddetti soggetti *apicali*);
- il Research Manager, il consulente informatico esterno, l’RSPP, lo Studio Professionale esterno;
- i dipendenti della Fondazione (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Speciale i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture).

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che operano in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell’interesse della Fondazione.

4. Principi generali di comportamento

I predetti Destinatari devono:

- tenere un comportamento leale, trasparente e corretto nei rapporti con i pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio e, in ogni caso, nel rigoroso rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente, al fine di valorizzare e mantenere la propria integrità e reputazione;
- osservare rigorosamente le prescrizioni contenute nel codice etico della Fondazione che qui si intende integralmente richiamato;
- partecipare ad attività che richiedono un rapporto con i pubblici ufficiali soltanto se si è stati preposti ed autorizzati allo scopo e con l’obbligo di raccogliere e conservare la documentazione relativa ai contatti con la Pubblica Amministrazione;
- rifiutare qualsiasi pressione indebita da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio;
- fornire ai propri collaboratori adeguate direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato;
- garantire ad ogni prestatore di lavoro autonomo, fornitore, partner e consulente in genere pari opportunità ed un trattamento leale ed imparziale; selezionare i prestatori di lavoro autonomo, i

fornitori e i partner secondo principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e sulla base di criteri oggettivi quali la qualità, il prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato. In ogni caso, deve essere sempre ricercato il massimo vantaggio competitivo per la Fondazione, senza alcuna discriminazione tra le potenziali alternative;

- definire contrattualmente i compensi riconosciuti in favore di fornitori, partner o consulenti in genere e giustificarli in relazione al tipo di incarico da svolgere e al mercato di riferimento. I pagamenti effettuati in loro favore si basano sul rapporto contrattuale costituito con gli stessi e sull'effettiva e piena ricezione dei servizi concordati;
- effettuare le operazioni finanziarie in forza dei poteri di firma previsti dalle procure ed a fronte delle adeguate autorizzazioni al pagamento previste alle diverse funzioni dalle deleghe interne;
- attenersi alle "Linee guida per la rendicontazione delle spese";
- attenersi al "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi".

È fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste alla presente Parte Speciale (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01);
- promettere ovvero offrire a pubblici ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura a titolo di compensazione di atti del loro ufficio al fine di promuovere e favorire gli interessi propri, della Fondazione o ottenere l'esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio;
- accettare e/o conferire doni, beni o altre utilità suscettibili di valutazione economica, anche se rientranti nei limiti previsti dalle procedure aziendali, da soggetti con i quali si intrattengono o possono intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso la Fondazione;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- espletare qualsiasi attività, anche tramite interposta persona, diretta ad influenzare l'indipendenza di giudizio o assicurare un qualsiasi vantaggio alla Fondazione. In nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Fondazione può giustificare una condotta non onesta;
- a chi agisce per conto della Fondazione nei rapporti con la pubblica amministrazione, lo Stato o le Comunità europee, di determinarne le decisioni con violenza, minaccia o inganno;
- assumere alle dipendenze della Fondazione ex impiegati della PA, dello Stato o delle Comunità europee, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per la Fondazione;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori eventualmente indicati da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio in cambio di vantaggi per la Fondazione;
- promettere o fornire a pubblici ufficiali incaricati di pubblico servizio o a loro parenti ed affini servizi di utilità personale.

5. I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articoli 24 e 25 del Decreto).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, i principi generali di comportamento enucleati nel precedente paragrafo, devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili, previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento prescritti nella presente Parte Speciale.

a) con riferimento all'ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni:

1 le eventuali richieste per l'ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni sono valutate dalle funzioni interessate e infine firmate dal Presidente;

b) con riferimento all'ottenimento di certificati, autorizzazioni o licenze necessari all'attività lavorativa:

1 gli eventuali documenti per l'ottenimento di certificati o autorizzazioni necessari all'attività lavorativa sono approvati dal Direttore Generale;

2 la Direzione Generale, in occasione della richiesta di certificati, autorizzazioni o licenze necessari all'attività lavorativa, predispose un report riepilogativo dei documenti richiesti, autorizzati e inviati presso gli uffici della pubblica amministrazione.

c) con riferimento agli adempimenti relativi a disposizioni di Vigilanza:

1 La Direzione Generale ha la responsabilità complessiva dei rapporti con i funzionari dell'Autorità di Vigilanza.

d) con riferimento agli adempimenti in materia di imposte e tasse:

1 La Direzione Generale, con il supporto dello studio professionale esterno, ha la responsabilità complessiva dei rapporti con le controparti pubbliche in materia di imposte e tasse in conformità ai poteri e alle procure assegnate;

e) con riferimento agli adempimenti in materia di Privacy:

1 Il Direttore Generale ha la responsabilità complessiva degli adempimenti in materia di Privacy in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali;

2 Il Direttore Generale ha la responsabilità del trattamento dei dati personali dei dipendenti e dei collaboratori, in adempimento al testo unico in materia di Privacy.

f) con riferimento agli adempimenti in materia di normativa sul lavoro:

1 Il Presidente del CdA, in qualità di datore di lavoro, ha la responsabilità complessiva dell'osservanza degli adempimenti in materia di normativa sul lavoro.

g) con riferimento agli adempimenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro³⁴:

- 1 la gestione complessiva degli adempimenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro è assegnata al Presidente del CdA, in qualità di Datore di Lavoro;
- 2 il Datore di Lavoro, acquisite tutte le informazioni necessarie, in collaborazione con il Medico del Lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e previa la consultazione del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza e di due addetti dalla Fondazione (di tale consultazione viene prodotta apposita verbalizzazione), redige il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- 3 la valutazione del rischio avviene in accordo con una metodologia approvata dal Datore di Lavoro, che si basa sulla considerazione della gravità del danno potenziale, sulla frequenza di manifestazione del pericolo, sulla presenza ed efficacia delle misure di prevenzione;
- 4 la valutazione del rischio viene effettuata periodicamente sulla base della metodologia approvata dal Datore di Lavoro e in ogni caso a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario, come per esempio la modifica legislativa o regolamentare, modifiche all'organizzazione significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o a seguito di infortuni significativi o in considerazione dei risultati delle verifiche svolte e dei risultati del monitoraggio;
- 5 il Datore di Lavoro nomina il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione previa verifica dei requisiti di idoneità per lo svolgimento dei compiti a lui affidati. La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è effettuata in forma scritta, con una lettera di attribuzione dei compiti e delle responsabilità.

h) con riferimento ai rapporti con autorità di pubblica sicurezza (carabinieri, polizia di stato, ecc):

- 1 La Direzione Generale ha la responsabilità dei rapporti con i funzionari delle autorità di pubblica sicurezza, in conformità ai poteri assegnati;
- 2 in occasione di verifiche e accertamenti da parte dei funzionari delle autorità di pubblica sicurezza, la Direzione Generale e il soggetto specificatamente delegato, partecipano alle interviste e agli incontri con il funzionario pubblico. Copia del verbale definitivo è archiviata presso gli uffici della Direzione Generale. Gli incontri devono essere sempre effettuati in presenza di due risorse.

i) con riferimento alle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di Autorità di Vigilanza:

- 1 la Direzione Generale ha la responsabilità complessiva dei rapporti con le Autorità di Vigilanza, in conformità ai poteri assegnati;
- 2 in occasione di verifiche e accertamenti da parte dei funzionari, la Direzione Generale e il soggetto specificatamente delegato, partecipano alle interviste e agli incontri con il funzionario pubblico e firmano i verbali predisposti dai funzionari pubblici. Gli incontri devono essere sempre effettuati in presenza di due risorse.

l) con riferimento alle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di imposte

³⁴ In tale attività sensibile si fa esclusivo riferimento agli obblighi del Datore di Lavoro non delegabili ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 81/2008. Per tutti gli altri obblighi in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro si rinvia alla Parte Speciale I – Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

e tasse (Agenzie delle Entrate):

- 1 la Direzione Generale, con il supporto dello Studio Professionale esterno, ha la responsabilità complessiva dei rapporti con le controparti pubbliche in materia di imposte e tasse, in conformità ai poteri assegnati;
- 2 in occasione di verifiche e accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, il Direttore Generale, unitamente all'incaricato lo Studio Professionale esterno, partecipa alle interviste e agli incontri con il funzionario pubblico e firma i verbali predisposti dai funzionari pubblici. Gli incontri devono essere sempre effettuati in presenza di due risorse.
- 3 Copia del verbale definitivo è archiviata negli uffici della Direzione Generale.

m) con riferimento alle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di Privacy (Garante Privacy):

- 1 il Responsabile Privacy ha la responsabilità complessiva dei rapporti con le controparti pubbliche in materia di tutela dei dati personali;
- 2 in occasione di verifiche e accertamenti da parte di funzionari pubblici del Garante Privacy, il Responsabile Privacy partecipa alle interviste e agli incontri con i funzionari e firma i verbali predisposti dai funzionari pubblici. Gli incontri devono essere sempre effettuati in presenza di due risorse.
- 3 Copia del verbale definitivo è archiviata negli uffici della Direzione Generale.

n) con riferimento alle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di normativa sul lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.):

- 1 La Direzione Generale ha la responsabilità complessiva dei rapporti con le controparti pubbliche in materia di normativa sul lavoro;
- 2 in occasione di verifiche e accertamenti da parte degli Enti competenti, il Direttore Generale partecipa alle interviste e agli incontri con il funzionario pubblico e firma i verbali predisposti dai funzionari pubblici. Gli incontri devono essere sempre effettuati in presenza di due risorse.
- 3 Copia del verbale definitivo è archiviata presso gli Uffici della Direzione Generale.

o) con riferimento alle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro (INAIL, Ispettorato del Lavoro, ASL e, per quanto di specifica competenza, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco):

- 1 la gestione complessiva dei rapporti con le controparti pubbliche in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro è assegnata al Presidente del CdA, in qualità di Datore di Lavoro, in conformità ai compiti, poteri e facoltà conferitigli;
- 2 il Presidente ha la responsabilità del rapporto con i funzionari pubblici in occasione di verifiche e accertamenti da parte degli Enti competenti, sulla base di apposita procura notarile;
- 3 in occasione di verifiche e accertamenti da parte degli Enti competenti, il Presidente, in funzione delle richieste pervenute dai funzionari pubblici, invita il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a partecipare alle interviste e agli incontri con il funzionario pubblico. I verbali predisposti dai funzionari pubblici sono firmati dal Presidente. Copia del verbale definitivo è archiviata presso gli uffici della Direzione Generale.

p) con riferimento alla gestione del contenzioso giudiziale e delle controversie stragiudiziali; nomina dei legali e coordinamento e supporto delle loro attività:

- 1 il Presidente ha la responsabilità complessiva dei rapporti con le controparti pubbliche in

materia di gestione del contenzioso in conformità ai poteri assegnati;

2 il Presidente rappresenta la Fondazione in sede sia giudiziaria sia stragiudiziale, arbitrale o altro, in conformità dei poteri attribuiti;

3 il Presidente, con il supporto del Direttore Generale, conferisce gli incarichi di consulenza ai legali esterni in base ad accordi formali scritti, copia della documentazione reciprocamente firmata è tenuta archiviata presso gli uffici della Direzione Generale.

q) con riferimento alla selezione dei fornitori e alla gestione degli acquisti di beni e/o servizi:

1 la Fondazione si attiene alla procedura “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi”;

2 la relativa documentazione viene archiviata presso la Direzione Generale.

r) con riferimento alla selezione del personale:

1 le assunzioni dei dipendenti sono regolate da CCNL ed eventuali modifiche alle condizioni contrattuali standard sono approvate formalmente dal Presidente del CdA;

2 il Direttore Generale si occupa della selezione dei candidati e dei colloqui per la successiva eventuale assunzione del personale;

3 il Direttore Generale determina nuove assunzioni, nomine, provvedimenti disciplinari e licenziamenti;

4 i curricula di candidati e impiegati vengono custoditi presso l’Ufficio della Direzione Generale.

s) con riferimento alla gestione delle spese di trasferta del personale:

1 le trasferte devono essere autorizzate dalla Direzione Generale.

t) con riferimento alla gestione delle spese di rappresentanza:

1 Eventuali spese di rappresentanza devono essere autorizzate dal Presidente.

u) con riferimento alla gestione di doni, omaggi e liberalità:

1 Non è prevista alcuna gestione di doni, omaggi o liberalità.

v) con riferimento alla gestione del sistema informatico:

1 il sistema informatico è gestito dal consulente informatico esterno, con la supervisione del Research Manager, il quale predispose tutti i controlli e i sistemi di prevenzione idonei onde evitare il rischio di frodi informatiche.

6. I flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell’efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica

corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@d34health.it appositamente creato per tale fine.

In relazione alla presente Parte Speciale devono essere inviati all'ODV i flussi informativi di seguito riportati:

a) con riferimento agli adempimenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro:

- 1 il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione invia all'ODV il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aggiornato, in formato elettronico, con i relativi allegati;
- 2 il Datore di Lavoro invia all'ODV il verbale della consultazione con il Medico del Lavoro e i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza preventiva alla valutazione del rischio;
- 3 il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione invia all'ODV la lettera della sua designazione da parte del Datore di Lavoro.

b) con riferimento ai rapporti con autorità di pubblica sicurezza (carabinieri, polizia di stato, ecc):

- 1 la Direzione Generale comunica all'ODV l'inizio di eventuali procedimenti sanzionatori da parte dei funzionari di pubblica sicurezza;
- 2 la Direzione Generale invia all'ODV copia del verbale definitivo predisposto dai funzionari di pubblica sicurezza e da questi sottoscritto per presa visione.

c) con riferimento alle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di Autorità di Vigilanza:

- 1 la Direzione Generale comunica all'ODV l'inizio di procedimenti sanzionatori;
- 2 la Direzione Generale invia all'ODV copia del verbale definitivo predisposto dai funzionari e da questi sottoscritto per presa visione.

d) con riferimento alle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate):

- 1 la Direzione Generale, con il supporto dello Studio Professionale esterno, comunica all'ODV l'inizio di procedimenti sanzionatori da parte dell'Agenzia delle Entrate.

e) con riferimento alle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di Privacy (Garante Privacy):

- 1 il Responsabile Privacy comunica all'ODV l'inizio di procedimenti sanzionatori da parte del Garante della Privacy;
- 2 il Responsabile Privacy invia all'ODV copia del verbale definitivo predisposto dai funzionari del Garante della Privacy e da questi sottoscritto per presa visione.

f) con riferimento alle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di normativa sul lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.):

- 1 il Direttore Generale comunica all'ODV l'inizio di procedimenti sanzionatori da parte di funzionari in materia di lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.);
- 2 il Direttore Generale, con il supporto del RSPP, invia all'ODV copia del verbale definitivo

predisposto dai funzionari in materia di lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.) e da questi sottoscritto per presa visione.

g) con riferimento alle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro (INAIL, Ispettorato del Lavoro, ASL e, per quanto di specifica competenza, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco):

1 il Direttore Generale comunica prontamente all'ODV l'inizio di procedimenti sanzionatori da parte di funzionari in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro (INAIL, Ispettorato del Lavoro, ASL e, per quanto di specifica competenza, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco);

2 il Direttore Generale invia all'ODV copia del verbale definitivo predisposto dai funzionari in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro (INAIL, Ispettorato del Lavoro, ASL e, per quanto di specifica competenza, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e da questi sottoscritto per presa visione.

h) con riferimento alla gestione del contenzioso giudiziale avente rilevanza ai fini dell'applicazione del Decreto Lgs. 231/01:

1 la Direzione Generale appena ne abbia notizia, comunica all'ODV l'inizio di procedimenti che possono avere rilevanza ai sensi del Decreto.

i) con riferimento alla gestione del sistema informatico:

1 il Research Manager appena ne abbia notizia, con il supporto del consulente informatico esterno, comunica all'ODV l'avvenuta segnalazione di frodi informatiche.

– Parte Speciale B –

Reati informatici e trattamento illecito dei dati

Sommario

1 LE TIPOLOGIE DEI REATI IN TEMA DI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24-BIS DEL DECRETO)	71
2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 24-BIS DEL DECRETO	80
3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	80
4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	80
5 I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	81
6 I FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	82

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale B – Reati informatici e trattamento illecito dei dati.

La legge 18 marzo 2008, n. 48 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno*” ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. L’art. 7 del provvedimento, infatti, ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l’art. 24-bis “*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*”:

Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito in legge 18 novembre 2019, n. 133 ha disposto la modifica dell’art 24 bis, comma 3 del d.lgs. 231/2001, ampliando le fattispecie di reato con l’aggiunta dei delitti di cui all’art. 1, comma 11 del decreto-legge 21 settembre 2019, n 105.

«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)».

- La nuova normativa, più ampia ed incisiva rispetto al passato, richiede un maggiore sforzo organizzativo da parte degli enti nella gestione della sfera informatica.
- Oltre alle sanzioni pecuniarie, l’art. 24-bis introduce la possibilità di comminare all’ente le sanzioni interdittive descritte dall’art. 9 del Decreto.

1. Le tipologie dei reati in tema di delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato:

• Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

«Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio».

Il reato richiede la violazione di misure di sicurezza, logiche o fisiche, indipendentemente dal loro grado di complessità. Risponde del reato anche chi, una volta entrato in modo legittimo nel sistema, vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita del titolare del diritto di esclusione dal sistema.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Introduzione in aree informatiche protette contenenti informazioni sensibili;
- Gestione sistema IT;
- Gestione ambienti di lavoro.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• Art. 615-quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

«Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma».

La fattispecie contempla un reato di pericolo che si consuma a prescindere dal danno effettivo al sistema informatico.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Introduzione in aree informatiche protette contenenti informazioni sensibili;
- Gestione sistema IT;
- Gestione ambienti di lavoro.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **Art. 615 quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**

Tale articolo è stato abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera d) della L. 28 giugno 2024, n. 90.

- **Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**

«Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni; se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615 ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema».

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche cd. dinamiche, cioè oggetto di trasferimento tra più sistemi informatici o tra un sistema informatico ed un altro tipo di

apparecchiatura e richiede l'accertamento dell'effettiva lesione di una comunicazione cd. chiusa (ossia destinata ad essere riservata).

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Gestione sistema IT;
- Gestione ambienti di lavoro.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Art. 617-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.**

«Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617 quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni».

La disposizione è strettamente connessa con l'art. 617 *quater* in precedenza analizzato, punendo la semplice predisposizione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Gestione sistema IT;
- Gestione ambienti di lavoro.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato».

La disposizione sanziona diversi tipi di condotta che comportino danneggiamento di dati e programmi informatici altrui.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Introduzione in aree informatiche protette contenenti informazioni sensibili;
- Gestione sistema IT;
- Gestione ambienti di lavoro.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

La norma sanziona le condotte dirette a distruggere, deteriorare informazioni, dati o programmi informatici, anche non di pubblica utilità, ma comunque utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti.

E' un reato aggravato dall'evento e dunque il fatto sussiste anche laddove non si verifichi un effettivo deterioramento o soppressione dei dati, a patto che sussista l'idoneità dell'azione alla produzione di tale

effetto. La concreta distruzione, deterioramento, cancellazione o alterazione costituiscono circostanze aggravanti (art. 635-ter, comma secondo) e comportano pertanto un aggravamento della pena a carico dell'autore.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Introduzione in aree informatiche protette contenenti informazioni sensibili;
- Gestione sistema IT;
- Gestione ambienti di lavoro.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

A differenza di quanto previsto in precedenza, la norma in commento prevede un "reato di evento" e richiede, pertanto, l'effettivo danneggiamento del sistema informatico o telematico non di pubblica utilità ai fini della sua integrazione.

Peraltro, il danneggiamento del sistema deve essere cagionato: 1) mediante la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi; ovvero 2) mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Introduzione in aree informatiche protette contenenti informazioni sensibili;
- Gestione sistema IT;
- Gestione ambienti di lavoro.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**

«Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

2 Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

3 Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

La norma in questione prevede nuovamente un reato aggravato dall'evento. La condotta diretta a danneggiare è dunque sufficiente. L'effettivo danneggiamento del sistema, la sua distruzione, o il fatto che venga reso in tutto o in parte inservibile, è considerato un'ulteriore circostanza aggravante, che aumenta significativamente la sanzione.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Gestione sistema IT;
- Gestione ambienti di lavoro.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**

«Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro».

Quello descritto dalla norma in commento è un reato proprio che può essere commesso solo dal soggetto certificatore di firma elettronica.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Gestione sistema IT;
- Gestione ambienti di lavoro.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **Art. 1, comma 11 decreto- legge 21 settembre 2019 n 105 Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**

«Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote».

Il citato intervento normativo mira a delimitare un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica al fine di garantire un elevato livello di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche e degli enti e degli operatori pubblici e privati. Nello specifico l'art. 1 comma 11 fa riferimento ai procedimenti previsti al comma 2 lettera b, e alle condotte al comma 6 lettere b e c dello stesso decreto-legge 21 settembre 2019 n 105 che enunciano quanto a seguire:

art 1 comma 2b *«sono definiti i criteri in base ai quali i soggetti di cui alla precedente lettera a) predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' quelli privati, individuati ai sensi della lettera a) trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico; la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonche' all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.».*

Art. 1 comma 6 b) *«i soggetti individuati quali fornitori di beni, sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti di specifica competenza, ai Centri di valutazione operanti presso i Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a) del presente comma, la propria collaborazione per l'effettuazione delle attività di test di cui alla lettera a) del presente comma, sostenendone gli oneri; il CVCN segnala la mancata collaborazione al Ministero dello sviluppo economico, in caso di fornitura destinata a soggetti privati, o alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di fornitura destinata a soggetti pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono inoltrate altresì alla Presidenza del Consiglio dei ministri le analoghe segnalazioni dei Centri di valutazione dei Ministeri dell'interno e della difesa».*

Art. 1 comma 6 c) *«la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2, lettera a), e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui alla medesima lettera, svolgono attività di*

ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3 e dalla lettera a) del presente comma e senza che cio' comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi, impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonche' in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza.».

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Introduzione in aree informatiche protette contenenti informazioni sensibili;
- Gestione sistema IT;
- Gestione ambienti di lavoro.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Art. 491-bis c.p. Documenti informatici**

«Se alcuna delle falsità previste dal presente capo [capo III del titolo III del codice penale] riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici».

La fattispecie si riferisce al c.d. "falso informatico" ed è posta a tutela dell'affidabilità dei dati informatici nei rapporti giuridici. In particolare, il Legislatore ha previsto la completa assimilazione del falso informatico alle falsità documentali attraverso un'integrale estensione per rinvio a tutte le fattispecie penali in materia. La tutela prevista dalla norma è limitata ai soli documenti informatici aventi efficacia probatoria, punendo, pertanto, solo le falsificazioni che sarebbero penalmente rilevanti se fossero realizzate su documenti di tipo tradizionale.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Introduzione in aree informatiche protette contenenti informazioni sensibili;
- Gestione sistema IT;
- Gestione ambienti di lavoro.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

2. Le attività sensibili ex art. 24-bis del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “B” del Modello, le seguenti:

Ref Macro Attività Sensibile

1INF Gestione sistema IT

2INF Gestione ambienti di lavoro

3INF Introduzione in aree informatiche protette contenenti informazioni sensibili

3. Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 della Fondazione D³4Health (di seguito la “Fondazione”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- il Presidente del CdA, la Direzione Generale, il CdA (cosiddetti soggetti *apicali*);
- il Research Manager e il Consulente informatico esterno;
- i dipendenti della Fondazione (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Speciale i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- gli agenti, i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture).

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che operano in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell’interesse della Fondazione.

4. Principi generali di comportamento

I predetti Destinatari devono:

- impegnarsi a mantenere strettamente riservati i codici di accesso ai sistemi informatici della Fondazione;
- utilizzare nella maniera prescritta dalla Legge i sistemi informatici e i software a disposizione;
- attenersi alle indicazioni fornite dal Research Manager e dal Consulente informatico esterno;
- attenersi alle “Linee guida per la rendicontazione delle spese”.

E' fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dalla presente Parte Speciale (art. 24-bis del D. Lgs. 231/01);
- accedere a un sistema informatico senza autorizzazione della Fondazione;
- utilizzare prodotti informatici non autorizzati;
- diffondere informazioni riservate relative ai sistemi informatici (password e codici di accesso);
- procurarsi abusivamente password o codici di accesso ai sistemi informatici;
- detenere o diffondere apparecchiature che possano interferire e/o danneggiare un sistema informatico;
- utilizzare strumenti atti ad intercettare, interrompere o impedire comunicazioni informatiche o telematiche;
- installare apparecchiature non autorizzate su sistemi informatici o telematici;
- interferire in qualunque modo sui programmi informatici altrui;
- danneggiare o deteriorare il sistema informatico in uso proprio o di pubblica utilità;
- commettere violazioni in tema di certificazione del servizio di posta elettronica certificata.

5. I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 24-bis del Decreto).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, i principi generali di comportamento enucleati nel precedente paragrafo, devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Si specifica che il Sistema informatico della Fondazione è gestito da un consulente informatico esterno con il supporto e la supervisione del Research Manager. Tutto il sistema informativo è gestito in ambiente "cloud".

a) Con riferimento alla Gestione del sistema IT:

- 1 il consulente informatico deve accedere ai sistemi informatici altrui per il tempo strettamente necessario ad eventuali interventi di manutenzione;
- 2 i codici di accesso individuali forniti ai dirigenti e ai dipendenti devono essere immediatamente modificati e personalizzati;
- 3 chiunque utilizza i sistemi informatici della Fondazione deve essere in grado di farne un utilizzo adeguato onde evitarne il danneggiamento;
- 4 i dati sensibili devono essere opportunamente protetti;
- 5 il sistema informatico deve avere sistemi di sicurezza idonei che scongiurino eventuali tentativi di accessi abusivi e/o manomissioni e/o danneggiamenti.

b) Con riferimento alla Gestione degli ambienti di lavoro:

- 1 mantenere in appositi archivi protetti eventuali codici di sicurezza;

- 2 mantenere misure di accesso di sicurezza che evitino il rischio di introduzione di estranei all'interno della Fondazione;
- 3 in caso di interventi di manutenzione dei sistemi informatici o telematici avvalersi di Società di fiducia e richiedere certificazione adeguata.

c) Con riferimento all'introduzione in aree informatiche protette contenenti informazioni sensibili:

- 1 i dirigenti e dipendenti che accedono ad aree riservate devono farlo per il tempo strettamente necessario all'attività da svolgere senza effettuare operazioni non consentite;
- 2 l'accesso alle aree protette deve essere previamente comunicato al referente;
- 3 l'accesso alle aree protette non deve in alcun modo dar luogo a modifiche delle modalità di accesso ovvero impedire il controllo;
- 4 i dati contenuti nelle aree protette non devono essere comunicati a soggetti esterni.

6. I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@d34health.it appositamente creato per tale fine.

In relazione alla presente Parte Speciale devono essere inviati all'ODV i flussi informativi di seguito riportati:

a) Con riferimento alla Gestione del sistema IT:

- 1 chiunque ne venga a conoscenza informa l'ODV, in caso di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, danneggiamento e/o manomissione dello stesso;
- 2 chiunque ne venga a conoscenza informa l'ODV nel caso in cui non ritenga adeguatamente riservate le password e i codici di accesso forniti.

b) Con riferimento alla gestione degli ambienti di lavoro:

- 1 con riferimento allo stato di sicurezza dei codici di accesso e degli archivi riservati, la direzione generale segnala all'ODV eventuali manomissioni e/o operazioni sospette.

c) Con riferimento all'introduzione in aree informatiche protette contenenti informazioni sensibili:

- 1 chiunque ne venga a conoscenza segnala all'ODV qualsiasi accesso ad aree informatiche protette non consentito.

d) con riferimento all'avvio di procedimenti penali:

1 Il Research Manager o chiunque ne venga a conoscenza appena ne abbiano notizia inviano tempestiva informazione all'ODV dell'esistenza di procedimenti penali che coinvolgono la Fondazione ai sensi del Decreto per violazioni delle norme riportate nella presente Parte Speciale.

– Parte Speciale C –

Delitti di criminalità organizzata

Sommario

1 LE TIPOLOGIE DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER DEL DECRETO)	86
2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 24 TER DEL DECRETO	91
3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	91
4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	91
5 I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	92
6 I FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	92

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale C – Delitti di criminalità organizzata –

L'articolo 24 *ter* rubricato *delitti di criminalità organizzata* è stato introdotto dall'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

L'articolo 24 *ter* del Decreto si riferisce ad una pluralità di figure criminose la maggior parte caratterizzate dall'esistenza di un vincolo associativo, anche di tipo mafioso, finalizzato alla commissione di reati.

La norma in oggetto così recita:

- «1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416 bis, 416 *ter* e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.»

Le tipologie di reato richiamate dall'art. 24 *ter* del Decreto, dunque, sono:

- Art. 416 c.p.;
- Art. 416 bis c.p.;
- Art. 416 *ter* c.p.;
- Art. 630 c.p.;
- Art. 407, comma 2, lett. a), n. 5) c.p.p.;
- Art. 74 D.P.R. 309/90.

1. Le tipologie dei delitti di criminalità organizzata

I reati di criminalità organizzata sono raggruppabili nelle seguenti due tipologie:

1. **Delitti di criminalità organizzata previsti dal codice penale;**
2. **Delitti di criminalità organizzata previsti dal DPR 309/90.**

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del Codice Penale e del DPR 309/90 che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una eventuale descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

1.1 Delitti di criminalità organizzata previsti dal codice penale

• Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

«Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis. Comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600bis, 600ter, 600quater, 600quater.1, 600quinqies, 609bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609quater, 609quinqies, 609octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»

Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati. La condotta criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata dalla realizzazione di uno specifico e predeterminato programma sociale criminoso.

Il sesto e l'ultimo comma prevedono delle pene più elevate.

Si precisa che:

- la condotta incriminata è caratterizzata dall'accordo tra più persone per formare una struttura stabile, dotata di una personalità formalmente distinta da quella dei singoli partecipanti e, in concreto, idonea a realizzare uno specifico e predeterminato programma sociale;
- l'elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza o volontà di costituire un'associazione vietata, con l'ulteriore scopo di realizzare un numero indeterminato di delitti;
- l'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia:
 - nell'esternare l'intenzione di creare l'associazione e renderne noto il programma;
 - nel dare materialmente vita all'associazione, procurando i mezzi necessari all'esercizio dell'attività per la quale è stata creata e procedere al reperimento delle adesioni dei terzi;
 - nel preparare la struttura necessaria per l'esecuzione del piano sociale.

Si tratta di un'ipotesi residuale, tuttavia tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniera**

«Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniera, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati. La condotta criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata, oltre che dalla realizzazione di delitti, anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, il perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri e, infine, il turbamento del libero esercizio del voto.

Si precisa che:

- un’associazione è di tipo mafioso qualora utilizzi il “*metodo mafioso*”³⁵ per la realizzazione del programma criminoso, vale a dire quando per la realizzazione del programma criminoso si utilizza verso l’esterno e in danno degli offesi “*la forza intimidatrice*” e a loro volta gli stessi offesi si trovino in una condizione di “*assoggettamento e omertà*” nei confronti dell’associazione stessa in virtù dell’intimidazione da questa esercitata;
- l’elemento soggettivo è caratterizzato nella coscienza e volontà di partecipare o costituire un’associazione mafiosa, con l’ulteriore scopo di perseguire i fini criminali descritti dalla norma;
- l’applicabilità della norma è estesa anche a quelle organizzazioni criminali nominativamente diverse dalle associazioni mafiose, ma sostanzialmente e strutturalmente analoghe;
- la condanna comporta la confisca obbligatoria delle cose pertinenti al reato.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell’ambito della Fondazione e pertanto tale reato presupposto **non** verrà successivamente analizzato.

- **Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso**

- *«Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.*
- *La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.*
- *Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.*
- *In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».*
- Il reato, modificato dalla L. 21 maggio 2019 n. 43, si realizza allorché ci si avvale della particolare forza intimidatrice del vincolo associativo di tipo mafioso per condizionare i risultati elettorali, a fronte della promessa di denaro.

³⁵ Cassazione n. 1785 del 1990

- Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto **non** verrà successivamente analizzato.

- **Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione**

Questa fattispecie punisce *"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni."*

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo».

Il reato in questione configura una forma speciale di estorsione, caratterizzata per l'appunto dal sequestro di una persona al fine di conseguire un ingiusto profitto, quale prezzo della liberazione. Oggetto della tutela penale in questo caso è ravvisato nell'interesse pubblico all'inviolabilità del patrimonio associato alla tutela della libertà personale.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Fondazione e pertanto tale reato presupposto **non** verrà successivamente analizzato.

- **Art. 407 c.p.p., comma 2, lettera a) numero 5) c.p.p.**

La fattispecie di reato in questione contempla i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da

guerra o tipo guerra, o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della L. 110/1975.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Fondazione e pertanto tale reato presupposto **non** verrà successivamente analizzato.

1.2 Delitti di criminalità organizzata previsti dal DPR 309/90

• art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

«1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73 chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo».

Il reato si realizza quando almeno tre persone si associano per l'illecita detenzione, produzione o contrabbando di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Tale legge sancisce le pene relative alla condotta di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Fondazione e pertanto tale reato presupposto **non** verrà successivamente analizzato.

2. Le attività sensibili ex art. 24 ter del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere tutte le attività astrattamente a rischio reato, che, in forma associativa, potrebbero contribuire all'integrazione del reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.).

3. Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 della Fondazione D³4 Health (di seguito la "Fondazione") e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- il Presidente del CdA, la Direzione Generale e il CdA (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Fondazione (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Speciale i seguenti soggetti esterni (di seguito i "Soggetti Esterni"):

- gli agenti, i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture).

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che operano in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell'interesse della Fondazione.

4. Principi generali di comportamento

I predetti Destinatari devono:

- impegnarsi ad assicurare una collaborazione piena alle Autorità competenti per la prevenzione di fenomeni delittuosi;
- informare con tempestività il diretto responsabile di eventuali rischi di consumazione di reati in forma associativa;

- attenersi alle “Linee guida per la rendicontazione delle spese” con particolare riferimento al prf. 3.8.1. “La documentazione antimafia”.

E’ fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall’articolo 24 ter del Decreto;
- porre in essere un rapporto di natura commerciale o professionale con terze parti – persone fisiche o persone giuridiche – di cui è noto, per indicazione delle autorità di pubblica sicurezza, il coinvolgimento nel compimento dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

5. I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell’attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (art. 24 ter del Decreto).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, i principi generali di comportamento enucleati nel precedente paragrafo, devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell’ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

1 la Direzione Generale deve segnalare all’Autorità Giudiziaria qualsiasi situazione che possa costituire rischio di consumazione dei reati previsti dall’art. 24 ter del Decreto;

2 chiunque venga a conoscenza di costituzione di associazioni volte alla commissione di reati deve darne notizia alla Direzione Generale.

6. I flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell’efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all’indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@d34health.it appositamente creato

In relazione alla presente Parte Speciale devono essere inviati all’ODV i flussi informativi di seguito riportati:

1 il Direttore Generale, o chiunque ne abbia conoscenza, comunica all’ODV eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dall’art. 24 *ter* del Decreto.

– Parte Speciale D –

Reati Societari

Sommario

1 LE TIPOLOGIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)	96
2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25-TER DEL DECRETO	105
3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	105
4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	106
5 I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	107
6 I FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	108

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale D – Reati societari

L'articolo 25-ter, comma 1 del D. Lgs. 231/01, inserito dall'articolo 3 del D. Lgs. 61/02, è stato modificato dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69 in maniera rilevante, poiché, mentre la precedente dizione, nel richiamare le fattispecie dei reati societari previsti dal codice civile, prevedeva la responsabilità dell'ente in relazione ai reati: *"...se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica..."*, il Legislatore ha ora stabilito la punibilità *sic et simpliciter* "in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile", dunque prescindendo dal soggetto attivo e dalla condotta di vigilanza connessa alla carica.

Ulteriore novità è stata introdotta con il Decreto Legislativo n. 38 del 15 marzo 2017. Relativo all'innovazione del già recente reato di corruzione tra privati e alla introduzione del reato di istigazione alla corruzione tra privati, disciplinati dagli artt. 2635 e 2635 bis del codice civile.

L'articolo 25-ter del D. Lgs. 231/01 prevede che:

"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote.*
- c) lettera abrogata dalla l. 27 maggio 2015, n. 69*
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623³⁶, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;*
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624³⁷, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice*

³⁶ Ai sensi dell'articolo 34, secondo comma della Legge 262/05, l'articolo 2623 del codice civile è abrogato.

³⁷ Ai sensi dell'articolo 37, comma 34 del D. lvo 39/2010, l'articolo 2624 del codice civile è abrogato.

civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile³⁸ e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

La L. 28 dicembre 2005, n. 262, ha disposto (con l'art. 39) che le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.

I reati di cui agli artt. 2635 e 2635-bis sono procedibili d'ufficio.³⁹

Come per tutti i reati presupposto ai sensi del Decreto, in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sopra descritti, le sanzioni pecuniarie sono ridotte da un terzo alla metà⁴⁰; l'ente, poi, non risponde se volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

³⁸ Il reato è stato inserito alla lettera r), ai sensi dell'articolo 31, secondo comma della Legge 262/05.

³⁹ La procedibilità d'ufficio per tali reati è stata introdotta dalla legge n. 3 del 9 gennaio 2019.

⁴⁰ Art. 26 commi 1 e 2 del D. Lgs. 231/01.

1. Le tipologie dei reati societari (art. 25-ter del Decreto)

I reati societari sono raggruppabili nelle seguenti tre tipologie:

1. **Le falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni.**
2. **La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio.**
3. **Altri illeciti.**

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del Codice Civile che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato

1.1 Le falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

- **Art. 2621, 2621-bis, 2621-ter c.c. False comunicazioni sociali**

L'art. 2621 c.c. stabilisce che *“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”*

Il reato in oggetto è stato radicalmente modificato dal Legislatore con la Legge n. 69 del 27.5.2015, non tanto nella condotta, ma nell'eliminazione delle soglie di punibilità. In ragione di ciò anche falsità od omissioni che determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%, ovvero se il fatto è conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta, rendono l'ente perseguibile. Inoltre, il reato da contravvenzione è divenuto delitto, punito in modo decisamente più severo (in precedenza era previsto l'arresto fino a due anni).

Tuttavia, l'art. 2621-bis prevede una diminuzione di pena (da sei mesi a tre anni di reclusione) *“se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

Infine, per valutare l'eventuale non punibilità, ai sensi dell'art. 131-bis c.p., il Legislatore ha previsto che il Giudice dovrà valutare, *“in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis”*.

Infine, per valutare l'eventuale non punibilità, ai sensi dell'art. 131-bis c.p., il Legislatore ha previsto che il Giudice dovrà valutare, *“in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis”*.

Il reato previsto dalla presente norma si distingue da quello di cui all'art. 2622, in quanto nel primo sono punite le false comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, nel secondo, quelle che provocano una diminuzione patrimoniale per i soci o i creditori.

Si ritiene che le condotte previste dal reato illustrato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- dell'elaborazione di dati/informazioni/stime destinati a confluire nel bilancio;
- dell'elaborazione del progetto di bilancio, attività successive e approvazione finale del bilancio;
- della collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie;
- della definizione e valorizzazione delle forme di remunerazione variabile.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate**

L'art. 2622 c.c. prevede che *“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:*

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
 - 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
 - 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
 - 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”*.

Trattandosi di una società non quotata nel mercato, le condotte indicate dalla norma non sono da

ritenersi rilevanti per la Fondazione.

Di conseguenza tale reato presupposto **non** è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione**

Tale norma è stata abrogata con D. Lgs. n. 39 del 2010. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 34476 del 23 giugno 2011, hanno stabilito l'inapplicabilità per analogia dell'art. 27 D. Lgs. 39 del 2010, non essendo richiamata tale norma nell'elenco dei reati presupposto della responsabilità da reato degli enti.

1.2 La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio

- **Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti**

La norma prevede che *“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”*.

La condotta si integra nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, anche simulatamente, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori della Fondazione; tuttavia, i soci possono essere chiamati a rispondere, secondo le regole generali di cui agli artt. 110 c.p. e seguenti, nel caso in cui abbiano svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

La pena prevista è la reclusione fino a un anno.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**

La fattispecie consiste nella ripartizione degli utili o degli acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione delle riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; la condotta è punita con l'arresto fino ad un

anno e la restituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Trattasi di reato proprio, essendo soggetti attivi del reato gli amministratori.

Si ritiene che le condotte previste dal reato illustrato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante**⁴¹

Questa disposizione punisce l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali fuori dai casi consentiti dalla legge, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge, prevedendo la pena della reclusione fino ad un anno; stessa pena si applica con riferimento all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società controllante fuori dai casi consentiti dalla legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Il reato può essere commesso dagli amministratori della Società in relazione alle azioni della stessa. Nell'ipotesi in cui le operazioni illecite siano effettuate sulle azioni della società controllante, soggetti attivi del reato sono gli amministratori della controllata, mentre una responsabilità degli amministratori della controllante è configurabile solo a titolo di concorso; anche i soci possono rispondere per il medesimo titolo.

Si ritiene che le condotte previste dal reato illustrato non siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione.

Di conseguenza tale reato presupposto **non** è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori**

La fattispecie si realizza attraverso l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori; è prevista la procedibilità a querela della persona offesa e la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato; soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite:

41 Con riferimento alle quote proprie, vige il divieto assoluto nel caso di società a responsabilità limitata previsto dall'articolo 2474 c.c.; anche nel caso in cui i soci siano società a responsabilità limitata, il divieto si può applicare anche nel senso di acquisto indiretto, da parte della controllata, stante l'utilizzo della locuzione in nessun caso prevista dal reato in esame.

- della collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Art. 2629-bis Omessa comunicazione del conflitto di interessi**

La legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha introdotto una nuova fattispecie di reato per l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una delle società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ovvero di una banca o di altro soggetto sottoposto a vigilanza a norma del TUB e del TUF, o di un soggetto operante nel settore assicurativo, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, codice civile (obbligo di dare notizia - a carico dell'amministratore - agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società).

Nello specifico l'art. 2391 comma 1 c.c., prevede che *“L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile”*

La violazione di tali oneri da parte dell'amministratore comporta l'integrazione della fattispecie di reato di cui all'art 2619 bis c.c. che è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi

Si noti che il nostro ordinamento prevede il reato di “Infedeltà patrimoniale” (art. 2634 c.c.) che già sanziona le ipotesi di conflitto di interessi degli amministratori, direttori generali e liquidatori che, “avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale”. È pertanto da ritenersi che, laddove la condotta consiste tanto nell'omessa comunicazione dell'interesse quanto nella successiva partecipazione alla delibera dispositiva dei beni sociali, entrambe le fattispecie debbano ritenersi integrate, pur verificandosi un concorso tra le due norme con prevalenza dell'art. 2629-bis quale violazione più grave delle due.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale**

Il reato si integra attraverso la formazione o l'aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti; la pena prevista è della reclusione fino ad un anno.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**

La fattispecie incrimina la condotta dei liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino un danno ai creditori; soggetti attivi del reato sono solamente i liquidatori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato; la condotta è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati**

La fattispecie, residuale, punisce la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o di fedeltà.

La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni, ovvero fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Colui il quale dà o promette utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito

con le medesime pene.

La fattispecie, che il legislatore aveva ritenuto di includere nel D. Lgs. 231/01 prevedeva che la condotta cagionasse “nocumento alla società”, risultando, dunque, di difficile realizzazione ai sensi del citato Decreto, a norma del quale l’ente è responsabile per i delitti commessi “nel suo interesse o a suo vantaggio”. Invece, con D. Lgs. 38 del 15 marzo 2017, tale precisazione è stata oclatamente eliminata, ciò la rende fattispecie sensibile. Tuttavia, per il suo esame, si rimanda alle disposizioni alle attività sensibili di cui alla Parte Speciale “A” in tema di corruzione, poiché le attività a rischio restano le medesime, con la precisazione che non è necessaria la qualifica di Pubblico Ufficiale per la loro consumazione.

In tema di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, il nocumento per la società da cui dipende la sussistenza del reato consiste nella lesione di qualsiasi interesse della medesima suscettibile di valutazione economica e non si risolve pertanto nella causazione di un immediato danno patrimoniale.

L'atto il cui compimento o la cui omissione integra il delitto di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 cod. civ.) può essere costituito anche da un parere ovvero dal voto espresso ai fini della formazione della delibera di un organo collegiale della società.

Si ritiene che la condotta prevista dal reato precedentemente presentato sia astrattamente rilevante nell’ambito della Fondazione e si rimanda alla parte speciale “A” per la relativa disamina.

• **Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati**

La fattispecie punisce *“chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.*

Anche per tale importante fattispecie si rimanda alle disposizioni alle attività sensibili di cui alla Parte Speciale “A” in tema di corruzione, poiché le attività a rischio restano le medesime, con la precisazione che non è necessaria la qualifica di Pubblico Ufficiale per la loro consumazione. Si possono, dunque, ipotizzare forme di corruzione attiva di personale della Fondazione verso ispettori di enti di certificazione o nei confronti di banche e assicurazioni.

Si ritiene che la condotta prevista dal reato precedentemente presentato sia astrattamente rilevante nell’ambito della Fondazione e si rimanda alla parte speciale “A” per la relativa disamina.

• **Art. 2635 ter c.c. Pene accessorie**

“La condanna per il reato di cui all’articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all’articolo 2635-bis, secondo comma”.

Articolo inserito dall’art. 5, D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

1.3 Altri illeciti

• **Art. 2625 c.c. Impedito controllo⁴²**

La condotta consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione; è prevista come pena la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 10.329 e, nel caso in cui tale condotta abbia cagionato un danno ai soci, la reclusione fino ad un anno, con la procedibilità a querela della persona offesa. L’illecito può essere commesso solo dagli amministratori.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell’ambito della Fondazione, nell’ipotesi di reato per il tramite:

- della gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell’ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull’assemblea**

La condotta prevede che sia punita, con la reclusione da sei mesi a tre anni, la determinazione, con atti simulati o fraudolenti, della maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato può essere commesso da “chiunque” ed è pertanto strutturato come “reato comune”.

Il reato di cui all’art. 2636 prevede una condotta di frode caratterizzata da comportamenti artificiali, rappresentati da una componente simulatoria idonea a realizzare un inganno. Si qualifica come reato di evento, posto che per la consumazione è necessaria l’effettiva determinazione della maggioranza assembleare.

La condotta tipizzata dalla norma incriminatrice richiede - rispetto al previgente art. 2630, comma primo, n. 3, cod. civ. - un elemento di frode integrato da comportamenti artificiali aventi carattere simulatorio idoneo a realizzare un inganno, sicché il precetto sanzionato si configura come reato a

42 Trattasi di illecito sanzionato penalmente nel solo caso del danno ai soci, essendo altrimenti considerato un illecito di carattere amministrativo.

forma vincolata; inoltre - essendo il reato posto a tutela dell'interesse al corretto funzionamento dell'organo assembleare - per la sua consumazione è necessario che la condotta abbia effettivamente inciso sulla formazione della maggioranza, trattandosi di fattispecie criminosa.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni ordinarie.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili

• **Art. 2637 c.c. Aggiotaggio**

La fattispecie punisce il comportamento di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari; la pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale la pena è aumentata con la reclusione da due a sette anni. Anche questa fattispecie è strutturata come reato comune, ovvero può essere commesso da chiunque.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili

• **Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

La norma individua due distinte ipotesi di reato.

La prima si realizza attraverso l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, attraverso l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (comma I); la punibilità è estesa anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La seconda punisce la condotta dei soggetti che consapevolmente ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza

(comma II). Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza; è prevista la pena della reclusione da uno a quattro anni.

Si noti che per i reati descritti il legislatore (art. 2639) equipara al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dai casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

2. Le attività sensibili ex art. 25-ter del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “D” del Modello, le seguenti:

Ref Macro Attività Sensibile

- 1SOC Elaborazione di dati/informazioni/stime destinati a confluire nel bilancio
- 2SOC Elaborazione del progetto di bilancio, attività successive e approvazione finale del bilancio
- 3SOC Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale
- 4SOC Collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni ordinarie o straordinarie
- 5SOC Definizione e valorizzazione delle forme di remunerazione variabile
- 6 SOC Gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza

3. Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 della Fondazione D³4Health (di seguito la “Fondazione”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- il Presidente del CdA, la Direzione Generale, il CdA e il Collegio Sindacale (cosiddetti soggetti *apicali*);
- lo Studio Professionale esterno;
- i dipendenti della Fondazione (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Speciale i seguenti soggetti esterni (di

seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture).

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che operano in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell’interesse della Fondazione.

4. Principi generali di comportamento

I predetti Destinatari devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure operative esistenti, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell’acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative alla Fondazione, necessarie per consentire ai soci di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione e sull’evoluzione della sua attività;
- tenere comportamenti corretti nella predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- tenere comportamenti corretti nella gestione dei rapporti con gli istituti di credito e con le compagnie assicurative;
- tenere comportamenti corretti e un elevato grado di attenzione nelle attività di investimento, con particolare riguardo alle fasi di negoziazione e di trattative;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nella gestione dei rapporti con gli investitori e con gli analisti finanziari;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare la massima collaborazione con il Collegio Sindacale, nonché con le Autorità Pubbliche di Vigilanza, agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale;
- attenersi alle “Linee guida per la rendicontazione delle spese”;
- attenersi al “Regolamento di amministrazione e contabilità”.

E’ fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (art. 25-ter del D. Lgs. 231/01);
- rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- illustrare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all’effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione

e sull'evoluzione della sua attività;

- restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli ad eccezione dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote sociali per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- effettuare elargizioni in denaro o altra utilità, di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione, nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, allo scopo di far compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o far omettere un atto d'ufficio a vantaggio della Fondazione, porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale.

5. I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25-ter del Decreto).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, i principi generali di comportamento enucleati nel precedente paragrafo, devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

a) con riferimento all'elaborazione di dati/informazioni/stime destinati a confluire nel bilancio:

1 il controllo di coerenza del bilancio viene effettuato dalla Direzione Generale, che si occupa della contabilità analitica e generale, eventuali anomalie vengono prontamente comunicate al Presidente del CdA;

2 gli aggiornamenti e le modifiche al piano dei conti e alle causali contabili sono predisposti dallo Studio Professionale esterno sulla base di apposita documentazione di supporto e in coerenza con il piano dei conti della Fondazione;

3 le scritture conseguenti a cambiamenti nei criteri di stima o di calcolo di una determinata voce di bilancio sono adeguatamente motivate in nota integrativa. In nota integrativa sono descritte nel dettaglio le ragioni del cambiamento e della sua registrazione in un determinato periodo contabile;

4 tutte le scritture contabili sono postate elettronicamente o manualmente solo da personale interno autorizzato, qualora esista, o dallo Studio Professionale esterno;

5 il blocco temporaneo e definitivo dei periodi contabili avviene al momento della stampa definitiva del libro giornale;

6 le riconciliazioni dei conti vengono svolte sotto la supervisione del Collegio Sindacale, la documentazione a supporto delle riconciliazioni è archiviata ordinatamente e supervisionata dal Collegio stesso;

7 l'attività di revisione dei conti è effettuata dal Revisore dei conti;

8 eventuali anomalie emerse in fase di riconciliazione dei conti sono segnalate prontamente al Direttore Generale e allo Studio Professionale esterno per l'analisi e la relativa risoluzione.

b) con riferimento all'elaborazione del progetto di bilancio, attività successive e approvazione finale del bilancio:

- 1 il progetto di bilancio preventivo è predisposto dal Direttore Generale entro il 30 novembre antecedente all'anno di riferimento.
- 2 il Consiglio di Amministrazione, previo parere dell'Assemblea e dell'Organo di Controllo e del Revisore dei conti, con il supporto della Direzione Generale, approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre antecedente all'anno di riferimento;
- 3 il Direttore Generale predispose il bilancio consuntivo entro il 15 marzo dell'anno successivo all'esercizio decorso sottoponendolo al CdA, il quale entro il 31 marzo delibera in merito all'approvazione dello stesso;
- 4 Il Revisore predispose la relazione nei termini di legge;
- 5 il bilancio consuntivo viene approvato dal CdA, sentito il parere dell'Assemblea dei soci, entro il 30 aprile.

c) con riferimento alla gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale:

- 1 la responsabilità della gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale è assegnata alla Direzione Generale per quanto concerne gli aspetti di sua competenza;
- 2 le richieste di accesso alle informazioni sono supervisionate dalla Direzione Generale.

d) con riferimento alla collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni ordinarie o straordinarie societarie:

- 1 tutte le proposte di operazioni straordinarie sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, in conformità con i requisiti statutari e del codice civile;
- 2 la responsabilità per la verifica della correttezza e congruenza delle situazioni patrimoniali o in generale per le informazioni a corredo delle relazioni eventualmente necessarie per operazioni ordinarie o straordinarie è assegnata alla Direzione Generale con il supporto del Consiglio di Amministrazione.

e) con riferimento alla definizione e valorizzazione delle forme di remunerazione variabile:

- 1 Sono previste forme di remunerazione variabile per il Research Manager ed eventuali dipendenti, nonché integrazioni al compenso annuale per il Direttore Generale solo se approvati dal CdA.

6. I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@d34health.it appositamente creato per tale fine.

In relazione alla presente Parte Speciale devono essere inviati all'ODV i flussi informativi di seguito riportati:

a) con riferimento alla gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale:

- 1 la Direzione Generale in caso di incongruenze e/o pratiche inevase, segnala all'ODV le richieste di informazioni da parte del Collegio Sindacale;
- 2 Il Collegio Sindacale invia a cadenza triennale dichiarazione di conformità delle operazioni, nonché attestazione della regolare tenuta della contabilità sociale, delle scritture contabili e dei Bilanci di esercizio.

b) con riferimento alla collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie societarie:

- 1 la Direzione Generale, con il supporto del Consiglio di Amministrazione, in caso di problematiche connesse ad operazioni societarie straordinarie, invia all'ODV la relativa delibera.

c) con riferimento all'avvio di procedimenti penali:

- 1 la Direzione Generale, o chiunque ne venga a conoscenza, appena ne abbia notizia invia tempestiva informazione all'ODV dell'esistenza di procedimenti penali che coinvolgono la Fondazione ai sensi del Decreto per violazioni delle norme riportate nella presente Parte Speciale.

– Parte Speciale E –

Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Sommario

1 LE TIPOLOGIE DEI REATI IN TEMA DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)	114
2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO	116
3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	117
4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	117
5 I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	118
6 I FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	120

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale E – Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro –

La Legge 3 agosto 2007, n. 123 (c.d. Legge in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) introduce nel D. Lgs. n. 231/01, con la conseguente introduzione del relativo art. 25 septies, i reati colposi di omicidio e lesioni personali gravi o gravissime.

L'articolo 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che ha modificato l'articolo 9 della suddetta Legge 3 agosto 2007 n. 123, rubricato "Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231", così recita:

Art. 300: Modifiche al DLgs 8 giugno 2001, n. 231

31. L'art. 25-septies del DLgs 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:

«Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)

1. In relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'art. 55⁴³ comma 2⁴⁴, del D.Lgs. attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute

⁴³ In EPIDENDIO, PIFFER, *Criteri d'imputazione del reato all'ente: nuove prospettive interpretative*, La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, n. 3, 2008, Torino, pag. 7 si precisa, con riferimento al delitto di cui all'art. 589 c.p. "commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, TUSSEL", che "la violazione delle norme cautelari richiamate non connota il disvalore della condotta colposa causativa dell'evento. Si pensi, ad esempio, all'omicidio colposo commesso nell'ambito di un'azienda che presenta le caratteristiche di cui all'art. 55, comma 2, TUSSEL, nella quale non è stato nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 55, comma 1, lett. b, TUSSEL). In questi casi la locuzione "commesso con violazione dell'art. 55, comma 2" indica la violazione di una norma del TUSSEL che connota di una specifica illiceità il contesto aziendale in cui è avvenuto l'evento, ma che non è idonea a fondare l'addebito di colpa per l'evento, che dovrà essere basato invece sulla violazione di altre norme cautelari, l'osservanza delle quali avrebbe evitato l'evento. In altri termini: la locuzione "commesso con violazione" non indica il profilo della colpa nella causa dell'evento, ma indica il profilo di illiceità specifica del contesto aziendale che consente di attribuire all'ente quel particolare illecito, per il quale soltanto è rimasta la previsione più grave della sanzione pecuniaria in misura fissa (pari a mille quote)."

⁴⁴ Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (articolo così sostituito dall'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 106 del 2009):

1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

a) per violazione dell'articolo 29, comma 1; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), o per violazione dell'art. 34, comma 2;

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

3. E' punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.

4. E' punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'art. 28, comma 2, lettera a) primo periodo ed f).

5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a); c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43 comma 1 lettere d) ed e-bis), 46, comma 2; d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e

e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3 In relazione al delitto di cui all'art. 590, comma 3, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a 6 mesi.»*

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive (all'art. 9, comma 2) richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni

z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l'articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter. e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4; f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3; g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2; h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5; i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8; l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa).

6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Per completezza, si precisa che l'art. 31, comma 6, elenca una serie di attività maggiormente a rischio, nelle quali è obbligatoria in ogni caso l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva. In particolare si citano i casi di *aziende industriali di cui all'art. 2 del DLgs 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; delle centrali termoelettriche; degli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del DLgs 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni (Attuazione delle direttive EURATOM 80 / 836, 84 / 467, 84 / 466, 89 / 618, 90 / 641 e 92 / 3 in materia di radiazioni ionizzanti); delle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; delle aziende estrattive con oltre 50 lavoratori.*

L'articolo 268 del Decreto classifica gli agenti biologici e in particolare le lettere c) e d) classificano gli agenti del gruppo 3 (agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche) o del gruppo 4 (agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche).

I rischi da atmosfere esplosive sono disciplinati dal Titolo XI del D. Lgs. 81/08. I rischi da esposizione a sostanze pericolose dei tipi cancerogeni e mutageni sono disciplinati dal Titolo IX, Capo II del D. Lgs. 81/08. I rischi da esposizione alle attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto sono disciplinati dal Titolo IX, Capo III del D. Lgs. 81/08.

Le attività disciplinate dal Titolo IV, caratterizzate dalla presenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno, sono quelle relative ai cantieri temporanei e mobili.

di un pubblico servizio;

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La repressione dei reati colposi di omicidio e lesioni personali gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro risulta affidata ad un sistema sanzionatorio a doppio binario, essendo sia di natura pecuniaria che interdittiva, sebbene in misura più graduata rispetto alla prima versione dell'articolo introdotto dalla legge 123/07.

In entrambe le fattispecie è sancita una responsabilità amministrativa dell'ente, restando la responsabilità penale riferita unicamente al soggetto persona fisica responsabile dell'eventuale dovere di vigilanza *ex lege*. Il regime sanzionatorio applicabile all'ente per i suddetti reati colposi è di natura pecuniaria ed interdittiva.

L'illecito penale (delitto) contestato alla persona fisica e l'illecito amministrativo dipendente da reato contestato all'ente sono accertati in un unico procedimento penale, salvo i casi di separazione di procedimenti previsti tassativamente dalla legge *ex art.* 38 D. Lgs. n. 231/01, al quale si rimanda.

Il reato d'omicidio colposo e quello di lesioni colpose gravi o gravissime sono inquadrati nel titolo dei "delitti contro la persona" al capo I "dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale".

Si noti che il D. Lgs. 81/08 propone, all'art. 30, alcune indicazioni fondamentali con riferimento alle caratteristiche minimali dei modelli di organizzazione e gestione di cui al Decreto Legislativo n. 231/01:

Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel

modello.

4. *Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.*

5. *In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali*

6. *L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.*

1. Le tipologie dei reati in tema di violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

• Art. 589 c.p. Omicidio colposo

Il reato si consuma nel momento in cui chiunque cagiona per colpa la morte di una persona.

L'elemento soggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nel cagionare la morte di taluno a causa di un comportamento colposo, vale a dire contrario alle regole cautelari imposte dall'ordinamento giuridico.

A questo proposito l'art. 43 c.p. stabilisce che «è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».

È circostanza aggravante del reato comune l'aver violato le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; similmente si ricorda che la responsabilità dell'ente è possibile soltanto se il reato si consuma in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La pena prevista dal codice è la reclusione da due a sette anni.

Si ritiene che le condotte illustrate siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- dell'analisi e predisposizione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008;
- della nomina dei soggetti responsabili al presidio dei rischi relativi alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro;
- dell'attuazione della sorveglianza sanitaria;
- della gestione dell'informazione e della formazione ai lavoratori;
- della fornitura, dotazione, manutenzione in efficienza e vigilanza sull'osservanza dell'impiego dei dispositivi di protezione individuale;
- della predisposizione delle emergenze e di primo soccorso;
- della gestione dei compiti operativi ai lavoratori e collaborazione con il Rappresentante della Sicurezza;
- della gestione degli ambienti di lavoro, delle macchine e delle attrezzature;
- della gestione della prevenzione degli incendi.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose**

Anche nel caso di specie l'interesse tutelato è l'incolumità fisica della persona. La condotta consiste nel cagionare, per colpa, una lesione personale di natura grave o gravissima, a norma dell'articolo 583 del codice civile.

La lesione è grave quando dal fatto deriva:

- una malattia che mette in pericolo la vita della persona;
- un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di quaranta giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è gravissima quando dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile;
- la perdita dell'uso di un organo;
- la perdita della capacità di procreare;
- una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione del viso;
- lo sfregio permanente del viso.

Lo specifico richiamo al comma 3 dell'art. 590 c.p., il quale individua una circostanza aggravante ad effetto speciale soltanto nella violazione delle norme *“per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”* e

non anche in quelle sulla tutela della salute del lavoro, potrebbe far sorgere il dubbio, in ossequio al principio di stretta legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/01, che non sia ravvisabile la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione alla fattispecie di lesioni colpose gravi o gravissime derivanti da malattia professionale. Tuttavia, a favore di un'interpretazione estensiva che ricomprenda nelle lesioni colpose gravi o gravissime anche le malattie professionali, si può richiamare quella giurisprudenza che in tema di infortuni sul lavoro tende a far coincidere il concetto infortunio-malattia, nonché il riferimento testuale dell'art. 25-septies alle norme *sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*, che induce a ritenere che il legislatore abbia inteso, con riguardo alle lesioni colpose gravi o gravissime, estendere la responsabilità degli enti alle malattie professionali.

La pena prevista è, per lesioni gravi, la reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e, per le lesioni gravissime, la reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- dell'analisi e predisposizione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008;
- della nomina dei soggetti responsabili al presidio dei rischi relativi alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro;
- dell'attuazione della sorveglianza sanitaria;
- della gestione dell'informazione e della formazione ai lavoratori;
- della fornitura, dotazione, manutenzione in efficienza e vigilanza sull'osservanza dell'impiego dei dispositivi di protezione individuale;
- della predisposizione delle emergenze e di primo soccorso;
- della gestione dei compiti operativi ai lavoratori e collaborazione con il Rappresentante della Sicurezza;
- della gestione degli ambienti di lavoro, delle macchine e delle attrezzature;
- della gestione della prevenzione degli incendi.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

2. Le attività sensibili ex art. 25-septies del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "E" del Modello, le seguenti:

Ref Macro Attività Sensibile

- 1 LAV Analisi e predisposizione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 81/2008
- 2 LAV Nomina dei soggetti responsabili al presidio dei rischi relativi alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro
- 3 LAV Attuazione della sorveglianza sanitaria
- 4 LAV Gestione dell'informazione e della formazione ai lavoratori
- 5 LAV Fornitura, dotazione, manutenzione in efficienza e vigilanza sull'osservanza dell'impiego dei dispositivi di protezione individuale.
- 6 LAV Gestione delle emergenze e di primo soccorso
- 7 LAV Gestione della comunicazione da e verso i lavoratori e collaborazione con il loro Rappresentante della Sicurezza
- 8 LAV Gestione degli ambienti di lavoro e delle attrezzature
- 9 LAV Gestione della prevenzione degli incendi

3. Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 della Fondazione D³4 Health (di seguito la “Fondazione”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- il Presidente del CdA, la Direzione Generale e il CdA (cosiddetti soggetti apicali);
- Il Datore di lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico competente coordinatore, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- Eventuali destinatari di delega di funzioni;
- i dipendenti della Fondazione (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Speciale i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture).

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che operano in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell’interesse della Fondazione.

4. Principi generali di comportamento

I predetti Destinatari devono:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possano ricadere gli effetti delle proprie azioni od omissioni, conformemente alla propria formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro⁴⁵;
- contribuire, in relazione al proprio ruolo nel complessivo sistema, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro⁴⁶;
- osservare tutte le disposizioni normative sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di

⁴⁵ D. Lgs. 81/08, art. 20, comma 1

⁴⁶ D. Lgs. 81/08, art. 20, comma 2, lettera a)

lavoro, al fine di contribuire al mantenimento di un ambiente di lavoro salubre e sicuro;

- rispettare le misure di prevenzione e protezione dagli infortuni adottate dalla Società e le istruzioni impartite⁴⁷;
- utilizzare correttamente e in modo appropriato le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e protezione messi a disposizione⁴⁸;
- segnalare al datore di lavoro, al proprio dirigente o al preposto eventuali anomalie e/o malfunzionamenti riscontrati nel loro utilizzo e in ogni caso le altre eventuali condizioni di pericolosità di cui si viene a conoscenza⁴⁹;
- partecipare diligentemente alle sessioni formative ed informative sui rischi specifici connessi con le mansioni a ciascuno affidate dalla Società⁵⁰, in conformità a quanto previsto nel piano formativo, con frequenza minima e modalità di tracciamento definite (registro di presenza, verbale sintetico, attestati di frequenza, conservazione della documentazione);
- sottoporsi diligentemente ai controlli sanitari previsti dalla legge o disposti dal medico competente⁵¹;
- segnalare al datore di lavoro o al preposto eventuali situazioni di evidente rischio inerente le attività poste in essere da consulenti, partner, fornitori in virtù di un regolare contratto d'appalto o d'opera e che lavorano nei siti della Società;
- denunciare al datore di lavoro qualsiasi infortunio, anche se di lieve entità, che sia occorso sul lavoro;
- vigilare, qualora competa nella propria mansione di lavoro, a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per sé e per gli altri.

E' fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali costituire, direttamente o indirettamente, una delle fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 25-septies del D. Lgs. 231/01);
- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo⁵²;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori⁵³.

5. I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25-septies del Decreto).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, i principi generali di

⁴⁷ D. Lgs. 81/08, art. 20, comma 2, lettera b)

⁴⁸ D. Lgs. 81/08, art. 20, comma 2, lettere c) e d)

⁴⁹ D. Lgs. 81/08, art. 20, comma 2, lettera e)

⁵⁰ D. Lgs. 81/08, art. 20, comma 2, lettera h)

⁵¹ D. Lgs. 81/08, art. 20, comma 2, lettera i)

⁵² D. Lgs. 81/08, art. 20, comma 2, lettera f)

⁵³ D. Lgs. 81/08, art. 20, comma 2, lettera g)

comportamento enucleati nel precedente paragrafo, devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili così come previsto nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento elencati nella presente Parte Speciale.

a) con riferimento all'analisi e predisposizione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008:

1 il Datore di Lavoro individua gli elementi necessari alla valutazione dei rischi, quantificando il rischio di ogni pericolo ad esso associato e tenendo presente tutte le condizioni di esercizio (normali e non);

2 il Datore di Lavoro, acquisite tutte le informazioni necessarie, in collaborazione con il Medico competente coordinatore e previa consultazione con il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (di tale consultazione viene prodotta apposita verbalizzazione), redige il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

3 la valutazione del rischio avviene in accordo con una metodologia approvata dal Datore di Lavoro, che si basa sulla considerazione della gravità del danno potenziale, sulla frequenza di manifestazione del pericolo, sulla presenza ed efficacia delle misure di prevenzione;

4 la valutazione del rischio viene effettuata periodicamente sulla base della metodologia approvata dal Datore di Lavoro e in ogni caso a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario, come per esempio la modifica legislativa o regolamentare, modifiche dell'attività lavorativa o dell'organizzazione significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o a seguito di infortuni significativi o in considerazione dei risultati delle verifiche svolte e dei risultati del monitoraggio.

b) con riferimento alla nomina dei soggetti responsabili al presidio dei rischi relativi alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro:

1 il Datore di Lavoro definisce l'organigramma, le responsabilità in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro, indicando i compiti e le autonomie operative, ponendo particolare attenzione alla definizione dei compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro;

2 il Datore di Lavoro nomina il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione previa verifica dei requisiti di idoneità per lo svolgimento dei compiti a lui affidati; inoltre, il Datore di Lavoro nomina il Medico competente coordinatore per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria. Attualmente tale incarico è attribuito al RSPP;

3 il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è eletto con le modalità previste dall'art. 47 del D. Lgs. 81/08. Il verbale di nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è archiviato in apposito dossier presso gli Uffici del RSPP;

4 in caso di nuova elezione o designazione da parte dei lavoratori, il Datore di Lavoro comunica all'INAIL il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza eletto con le modalità previste dall'art. 47 del D. Lgs. 81/08.

c) con riferimento all'attuazione della sorveglianza sanitaria:

1 la Sorveglianza sanitaria è gestita dal RSPP.

d) con riferimento alla gestione dell'informazione e della formazione ai lavoratori:

1 la formazione dei lavoratori viene progettata, organizzata e formalizzata in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in seguito all'analisi dei fabbisogni formativi

e sulla base delle indicazioni ex art. 37 D.Lgs 81/08 e Accordi Stato-Regioni collegati;

2 il riesame dei programmi di sensibilizzazione, informazione, formazione e addestramento può essere effettuato in ossequio alle disposizioni della procedura interna di cui sopra, e in occasione di modifiche legislative, cambiamenti di mansione, introduzione di nuovi rischi; il tracciamento della partecipazione deve essere documentato secondo le modalità previste. Il riesame è inoltre effettuato in caso di modifiche legislative, di modifiche rilevanti dei processi operativi ovvero a seguito di eventi imprevisti rilevanti con impatto significativo sulla Sicurezza sul lavoro, tali da richiedere l'acquisizione di nuove conoscenze/capacità del personale.

e) con riferimento alla fornitura, dotazione, manutenzione in efficienza e vigilanza sull'osservanza dell'impiego dei dispositivi di protezione individuale:

1 il Datore di Lavoro valuta i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale (DPI) in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; di tale valutazione viene redatta apposita relazione nel DVR.

2 il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione predisponde l'elenco dei DPI sulla base di quanto definito nelle misure di tutela individuate in seguito alla valutazione del rischio. Attualmente non è previsto l'utilizzo di DPI essendo l'attività di natura intellettuale.

f) con riferimento alla gestione delle emergenze e del primo soccorso:

1 il Datore di Lavoro ha nominato una persona addetta alla gestione delle emergenze (sia antincendio che primo soccorso) formata in tal senso.

g) con riferimento alla comunicazione da e verso i lavoratori e collaborazione con il loro Rappresentante della Sicurezza:

1 L'RLS viene notiziato di qualsiasi comunicazione del RSPP.

h) con riferimento alla gestione degli ambienti di lavoro e delle attrezzature:

1 il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione verifica che la gestione degli ambienti di lavoro, delle attrezzature e degli impianti sia conforme a quanto pianificato e correttamente applicato e mantenuto attivo.

i) con riferimento alla gestione della prevenzione degli incendi:

1 la responsabilità di prevenire e gestire gli incendi, così come qualunque altra situazione di emergenza scaturibile da rischi tecnologici-strutturali, naturali, chimici e biologici, o di tipo sociale è affidata ad un dipendente responsabile della gestione emergenze (antincendio e primo soccorso). Essendo gli uffici inseriti in un edificio dell'Università degli Studi "La Sapienza" la Fondazione applica il piano di emergenza dell'Università, disponibile tra i documenti del SGSSL.

6. I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@d34health.it appositamente creato a tale fine.

In relazione alla presente Parte Speciale devono essere inviati all'ODV i flussi informativi di seguito riportati:

a) con riferimento all'analisi e predisposizione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008:

4 come già previsto dalla parte speciale A), prf. 6, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione invia all'ODV il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aggiornato, in formato elettronico.

b) con riferimento alla nomina dei soggetti responsabili al presidio dei rischi relativi alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro:

1 il DVR contiene l'organigramma dell'azienda, che attribuisce le responsabilità per le attività inerenti la Sicurezza e Salute sul Lavoro;

2 il Datore di Lavoro invia all'ODV la copia delle lettere di nomina del Medico competente coordinatore, nonché copia delle lettere relative a deleghe di funzioni, se presenti, l'invio della nomina del RSPP è già prevista alla parte speciale A), prf 6).

c) con riferimento alla gestione del contenzioso giudiziale avente rilevanza ai fini dell'applicazione del Decreto Lgs. 231/01:

2 il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione invia copia dei verbali di audit predisposti entro la fine dell'anno di riferimento;

3 la Direzione Generale, o chiunque ne abbia notizia, comunica all'ODV l'inizio di procedimenti che potrebbero avere rilevanza ai sensi del Decreto.

d) con riferimento alla formazione dei lavoratori:

1 i verbali attestanti la formazione periodica, sottoscritti dai partecipanti e dal RSPP, sono custoditi presso la Direzione Generale, a disposizione dell'ODV per verifiche.

– Parte Speciale F –

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Sommario

1 LE TIPOLOGIE DI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES)	123
2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25-NOVIES DEL DECRETO	127
3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	127
4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	128
5 I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	128
6 I FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	129

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale F – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- L'articolo 25 *novies* è stato inserito dall'articolo 15, comma 7, lettera c), della legge 23 luglio 2009, n.99, e introduce le fattispecie di reato riferite alla violazione del diritto d'autore.

Le fattispecie di reato menzionate dall'articolo 25 *novies* del Decreto sono previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 che detta disposizioni per la *protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*. In particolare, i reati richiamati dall'articolo in commento mirano alla tutela di titoli di proprietà intellettuale e puniscono i comportamenti diretti a introdurre in commercio o comunque a disposizione del pubblico, prodotti in violazione del diritto d'autore.

L'articolo in esame prevede, in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della L. 633 del 22 aprile 1941, l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. In caso di condanna per i delitti di cui sopra, prevede l'applicazione all'ente della sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno, ferme restando le previsioni di cui all'art. 174 quinquies L. 633/94.

1. Le tipologie di delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto)

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli della Legge sul Diritto d'Autore che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato:

Articolo 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma, legge 22 aprile 1941, n. 633

«Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: [...] a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa ; a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70 ter e 70 quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale. [...]. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516, se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onere od alla reputazione dell'autore [...]».

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Fondazione e pertanto tale reato presupposto **non** verrà successivamente analizzato.

Articolo 171 bis, legge 22 aprile 1941, n. 633:

«1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

• 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità».

• La condotta incriminata dalla fattispecie in esame è la duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, l'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

• Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Gestione sistema IT;
- Gestione ambienti di lavoro.

La condotta delittuosa potrebbe, ad esempio, configurarsi qualora nelle postazioni pc interne alla Fondazione fossero in uso programmi abusivamente duplicati, al fine di consentire un risparmio per la Fondazione stessa.

• Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Articolo 171 ter, legge 22 aprile 1941, n. 633:**

«1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o

videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

h bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita).

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici».

- La fattispecie criminosa punisce vari comportamenti abusivi legati alla duplicazione, riproduzione, trasmissione, diffusione in pubblico, commercializzazione di opere d'ingegno protette dal diritto d'autore.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Fondazione e pertanto tale reato presupposto **non** verrà successivamente analizzato.

Articolo 171 septies, legge 22 aprile 1941, n. 633:

- «La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
 - a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
 - b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge".

- Sono puniti i produttori o importatori di supporti non soggetti al contrassegno della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) la mancata comunicazione alla stessa della messa in commercio di tali supporti.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Fondazione e pertanto tale reato presupposto **non** verrà successivamente analizzato.

Articolo 171 octies, legge 22 aprile 1941, n. 633:

«1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

- *La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.»*
- Il reato si realizza se con fini fraudolenti vengono prodotti, venduti, importati, promossi, installati, modificati, utilizzati per uso pubblico e privato apparati atti alla decodificazione.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Fondazione e pertanto tale reato presupposto **non** verrà successivamente analizzato.

2. Le attività sensibili ex art. 24-bis del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "F" del Modello, le seguenti:

Ref Macro Attività Sensibile

- 1AUT Gestione sistema IT
- 2AUT Gestione ambienti di lavoro

3. Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 della Fondazione D³4Health (di seguito la "Fondazione") e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- il Presidente del CdA, la Direzione Generale e il CdA (cosiddetti soggetti *apicali*);
- il Research Manager e il consulente informatico esterno;
- i dipendenti della Fondazione (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Speciale i seguenti soggetti esterni (di seguito i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture).

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che operano in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell'interesse della Fondazione.

4. Principi generali di comportamento

I predetti Destinatari devono:

- impegnarsi a mantenere strettamente riservati i codici di accesso ai sistemi informatici della Fondazione;
- utilizzare nella maniera prescritta dalla Legge i sistemi informatici e i software a disposizione;
- attenersi alla procedura “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi”;
- attenersi alle indicazioni fornite dalla Fondazione.

E’ fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (art. 25-novies del D. Lgs. 231/01);
- accedere a un sistema informatico senza autorizzazione della Fondazione;
- utilizzare prodotti informatici non autorizzati e/o in assenza di valida licenza;
- diffondere informazioni relative ai sistemi informatici (password e codici di accesso) riservate;
- procurarsi abusivamente password o codici di accesso ai sistemi informatici;
- detenere o diffondere apparecchiature che possano interferire e/o danneggiare un sistema informatico;
- installare apparecchiature non autorizzate su sistemi informatici o telematici;
- interferire in alcun modo sui programmi informatici altrui;
- diffondere immagini, documenti o altro materiale tutelati dalla normativa in materia di diritto d’autore.

5. I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell’attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25-novies del Decreto).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, i principi generali di comportamento enucleati nel precedente paragrafo, devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell’ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Si specifica che il Sistema informatico della Fondazione è gestito da un consulente informatico esterno

con il supporto e la supervisione del Research Manager. Tutto il sistema informativo è gestito in ambiente “cloud”.

a) Con riferimento alla Gestione del sistema IT:

- 6 il Consulente informatico deve accedere ai sistemi informatici altrui per il tempo strettamente necessario ad eventuali interventi di manutenzione;
- 7 i codici di accesso individuali forniti ai dirigenti e ai dipendenti devono essere immediatamente modificati e personalizzati;
- 8 chiunque utilizza i sistemi informatici della Fondazione deve essere in grado di farne un utilizzo adeguato onde evitarne il danneggiamento;
- 9 I software utilizzati all’interno della Fondazione devono essere regolarmente acquistati e muniti di regolare licenza.

b) Con riferimento alla Gestione degli ambienti di lavoro:

- 4 mantenere in appositi archivi protetti eventuali codici di sicurezza;
- 5 mantenere misure di accesso di sicurezza che evitino il rischio di introduzione di estranei all’interno della Fondazione;
- 6 in caso di interventi di manutenzione dei sistemi informatici o telematici avvalersi di Fondazione di fiducia e richiedere certificazione adeguata;
- 7 mantenere copia delle prove di acquisto dei software in uso.

6. I flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell’efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all’indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@d34health.it appositamente creato per tale fine.

In relazione alla presente Parte Speciale devono essere inviati all’ODV i flussi informativi di seguito riportati:

a) Con riferimento alla Gestione del sistema IT:

- 1 chiunque ne venga a conoscenza informa l’ODV in caso di segnalazione di duplicazione abusiva di software o altri prodotti sprovvisti di contrassegno SIAE.

b) Con riferimento alla gestione degli ambienti di lavoro:

- 1 la Direzione Generale segnala all’ODV eventuali anomalie riscontrate in tema di gestione degli

acquisti dei programmi informatici o alla difficoltà di controllo della loro regolarità.

c) con riferimento all'avvio di procedimenti penali:

1 la Direzione Generale, o chiunque ne venga a conoscenza, appena ne abbia notizia invia tempestiva informazione all'ODV dell'esistenza di procedimenti penali che coinvolgono la Fondazione ai sensi del Decreto per violazioni delle norme riportate nella presente Parte Speciale.

– Parte Speciale G –

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Sommario

1 LE TIPOLOGIE DEI REATI CONTRO L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES DEL DECRETO)	132
2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 DECIES DEL DECRETO	133
3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	133
4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	133
5 I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	134
6 I FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	135

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale G – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria –

L'art. 4 della Legge 3 agosto 2009 n. 116 ha disposto l'introduzione del reato previsto dall'art. 377 bis c.p. nei reati presupposto previsti dal Decreto.

L'articolo 25 decies del Decreto così recita:

«1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377 bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».

1. Le tipologie dei reati contro l'Autorità Giudiziaria

Qui di seguito è riportata la lettera dell'articolo del Codice Penale, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

• art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

• *«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni».*

• La fattispecie in discussione rientra tra quelle relative alle attività di intralcio alla giustizia. Il reato si realizza qualora colui che è chiamato a rendere dichiarazioni dinnanzi all'autorità giudiziaria, che possono essere utilizzate in un procedimento penale, sia fatto oggetto di minacce o di promesse di denaro o altra utilità, affinché ometta di rendere dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci, il tutto a condizione che tale soggetto possa avvalersi della facoltà di non rispondere.

Tale ipotesi di reato si configura come reato “comune” perché può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati. Si precisa che:

- è un reato sussidiario in quanto trova applicazione solo quando la condotta criminosa posta in essere non è riconducibile ad un'altra figura criminosa;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico poiché, in questo caso, è rilevante anche l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo oltre alla coscienza e volontà dell'azione;
- il reato si consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta costrittiva o quando il denaro o l'altra utilità vengono offerti e promessi.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite di:

- rapporti con l'autorità giudiziaria.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

2. Le attività sensibili ex art. 25 decies del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “G” del Modello, le seguenti:

Ref Macro Attività Sensibile

LAG Rapporti con l'autorità giudiziaria

3. Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 della Fondazione D³4Health (di seguito la “Fondazione”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- il Presidente del CdA, la Direzione Generale e il CdA (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Fondazione (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Speciale i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture).

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell'interesse della Fondazione.

4. Principi generali di comportamento

I predetti Destinatari devono:

- impegnarsi ad assicurare una collaborazione piena alle autorità competenti nella prevenzione, contrasto e nella repressione dei fenomeni delittuosi;
- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dalle autorità di pubblica sicurezza;
- in generale, mantenere nei confronti delle autorità di pubblica sicurezza un comportamento

corretto, cordiale e disponibile in qualsiasi situazione;

- informare con tempestività il diretto responsabile dell'inizio del rapporto con l'autorità giudiziaria e comunicare i motivi che hanno indotto quest'ultima alla richiesta di informazioni.

E' fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 377 bis c.p.;
- porre in essere un rapporto di natura commerciale o professionale con terze parti – persone fisiche o persone giuridiche – di cui è noto, per indicazione delle autorità di pubblica sicurezza, il coinvolgimento nel compimento dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

5. I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25 decies Decreto).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, i principi generali di comportamento enucleati nel precedente paragrafo, devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

a) con riferimento ai rapporti con l'autorità giudiziaria:

3 il Presidente del CdA ha il potere di rappresentare la Fondazione dinanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, ordinaria e/o amministrativa, in qualsiasi stato e grado, in tutti i giudizi sia attivi che passivi;

4 il Presidente del CdA ha la responsabilità complessiva di gestione della relazione con l'Autorità Giudiziaria e le Autorità di Pubblica Sicurezza;

5 la documentazione relativa ad eventuali richieste di informazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria e le relative informazioni fornite in risposta sono archiviate presso la Direzione Generale.

6. I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@d34health.it appositamente creato

In relazione alla presente Parte Speciale devono essere inviati all'ODV i flussi informativi di seguito riportati:

a) con riferimento ai rapporti con l'Autorità Giudiziaria:

2 la Direzione Generale, o chiunque ne venga a conoscenza, informa l'ODV dell'avvio dei procedimenti penali a carico della Fondazione per presunte violazioni ai sensi dell'art. 25 decies del Decreto;

3 la Direzione Generale comunica all'ODV eventuali richieste da parte dell'Autorità Giudiziaria che gli esponenti della Fondazione ricevono per deporre in quanto persone informate dei fatti.

– Parte Speciale H –

Reati Ambientali

Sommario

1 LE TIPOLOGIE DEI REATI AMBIENTALI (ART. 25 <i>UNDECIES</i> DEL DECRETO)	139
2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ARTT. 25 <i>UNDECIES</i> DEL DECRETO	141
3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	142
4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	142
5 I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	143
6 I FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	143

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale H – Reati ambientali–

E' doveroso premettere che Il Regolamento (UE) 2021/2411 stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”.

Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “*Do No Significant Harm*” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/8522.

Gli interventi del PNRR devono dunque rispettare il principio DNSH e, sulla base di quanto previsto dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza, almeno il 37% delle risorse complessive del Piano deve contribuire alla transizione verde e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, come definito dal cd. tagging climatico.

La relazione DNSH è obbligatoria per tutti gli investimenti e le riforme finanziati dal PNRR e dal Fondo di Ripresa e Resilienza dell'Unione Europea.

Il Legislatore ha disposto l'introduzione dei reati ambientali tra i “reati presupposto” con l'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121.

L'articolo 25 undecies del D. Lgs. 231/01, rubricato “Reati ambientali”, così recita:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- 1. a) per la violazione dell'articolo 452 bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*
- 2. b) per la violazione dell'articolo 452 quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote;*
- 3. c) per la violazione dell'articolo 452 quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- 4. d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452 octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;*
- 5. e) per la violazione dell'articolo 452 sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;*
- 6. e-bis) per la violazione dell'articolo 452 septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- 7. e-ter) per la violazione dell'articolo 452 terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- 8. e-quater) per la violazione dell'articolo 452 quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nei casi previsti dal terzo comma;*
- 9. f) per la violazione dell'articolo 727 bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- 10. g) per la violazione dell'articolo 733 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

1. a) per i reati di cui all'articolo 137:
 2. 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 3. 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
 4. a-bis) per il reato di cui all'articolo 255 bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;
 5. a-ter) per il reato di cui all'articolo 255 ter:
 6. 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;
 7. 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;
 8. b) per i reati di cui all'articolo 256:
 9. 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;
 10. 2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
 11. 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;
 12. 3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;
 13. 3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;
 14. 3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 15. b-bis) per il reato di cui all'articolo 256 bis:
 16. 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;
 17. 2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;
 18. 3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 19. 4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;
 20. c) per i reati di cui all'articolo 257:
 21. 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 22. 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 23. d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 24. e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;
 25. lettera abrogata.
 26. g) per la violazione dell'articolo 260 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
 27. h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
- 2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259 ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b) ed e), sono diminuite da un terzo a due terzi.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

1. a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2. b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
3. c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 4. 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 5. 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 6. 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 7. 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

1. a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2. b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
3. c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettera a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452 bis, 452 quater, 452 sexies e 452 quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256 bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

1. Le tipologie dei reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto)

Si evidenzia che solo l'art. 452 bis c.p., di seguito illustrato, è stato ritenuto astrattamente rilevante per la Fondazione. Per tale motivo, delle altre disposizioni viene citato solo il titolo dell'articolo.

- **Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale**

«È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.»*

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato, seppur in via residuale, siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato in cui si dovessero realizzare azioni relative a:

- Smaltimento di rifiuti non autorizzato.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Si elencano di seguito le fattispecie non ritenute a rischio:

Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale

- **Art. 452-quinques c.p. Delitti colposi contro l'ambiente**
 - **Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**
 - **Art. 452-septies c.p. Impedimento del controllo**
 - **Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti**
 - **Art. 452-terdecies c.p. Omessa bonifica**
- **Art. 452 quaterdecies c.p. Attività organizzate per traffico illecito di rifiuti**
- **Art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette**
- **Art. 733 bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto**
- **Art. 29 quaterdecies D. Lgs. 152/2006 Esercizio non autorizzato di attività industriali**
- **Art. 137 D. Lgs. 152/2006 Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali**
- **Art. 212 comma 19 ter D. Lgs. 152/2006 Albo nazionale dei gestori ambientali**
- **Art. 255 bis D. Lgs. 152/2006 Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari**

- **Art. 255 ter D. Lgs. 152/2006 Abbandono di rifiuti pericolosi**

- **Art. 256 D. Lgs. 152/2006 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**
- **Art. 256 bis D. Lgs. 152/2006 Combustione illecita di rifiuti**
- **Art. 257 D. Lgs. 152/2006 Bonifica dei siti**

- **Art. 258 D. Lgs. 152/2006 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**
- **Art. 259 D. Lgs. 152/2006 Traffico illecito di rifiuti**
- **Art. 259 bis D. Lgs. 152/2006 Aggravante dell'attività d'impresa**
- **Art. 259 ter D. Lgs. 152/2006 Delitti colposi in materia di rifiuti**
- **Art. 260-bis D. Lgs. 152/2006 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**
- **Art. 279 D. Lgs. 152/2006 Sanzioni**

- **Art. 1 L. 150/1992 Traffico non autorizzato di esemplari**

- **Art.2 L. 150/1992 Incolumità esemplari**

- **Art.3 bis L. 150/1992 Falsificazione certificati**

- **Art.6 L. 150/1992 Divieto di detenzione di esemplari vivi animali selvatici**

- **Art. 3 L. 549/1993 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive**
- **Art. 8 D. Lgs. 202/2007 Inquinamento doloso**

- **Art. 9 D. Lgs. 202/2007 Inquinamento colposo**

2. Le attività sensibili *ex art. 25 undecies* del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “H” del Modello, le seguenti:

Ref **Macro Attività Sensibile**

1AMB Gestione e monitoraggio della raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti

3. Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, della Fondazione D³4Health (di seguito la “Fondazione”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- il Presidente del CdA e il CdA (cosiddetti soggetti *apicali*);
- il Research Manager;
- i dipendenti della Fondazione (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Speciale i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture).

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che operano in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell’interesse della Fondazione.

4. Principi generali di comportamento

I predetti Destinatari devono:

- fornire ai propri dipendenti chiare indicazioni atte a garantire la conformità con le leggi in materia ambientale applicabili, periodicamente aggiornate;
- definire idonei strumenti per identificare e misurare i possibili impatti ambientali negativi, al fine di determinare idonei presidi di controllo;
- ricercare soluzioni tecniche e misure cautelative per minimizzare gli eventuali effetti negativi sull’ambiente;
- adottare un approccio preventivo alla tutela dell’ambiente;
- attenersi alle “Linee guida per la rendicontazione delle spese” con particolare riferimento al prf. 3.6 “Rispetto del principio DNSH”.

È fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste alla presente Parte Speciale (artt. 25 undecies del D. Lgs. 231/01);
- svolgere attività di smaltimento di rifiuti non autorizzato.

5. I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25 *undecies* del Decreto).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, i principi generali di comportamento enucleati nel precedente paragrafo, devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili, previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento prescritti nella presente Parte Speciale.

a) con riferimento alla gestione e monitoraggio della raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti:

2 il Research Manager supervisiona la gestione dei rifiuti effettuata a cura e responsabilità dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

6. I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@d34health.it appositamente creato per tale fine.

In relazione alla presente Parte Speciale devono essere inviati all'ODV i flussi informativi di seguito riportati:

a) con riferimento alla gestione e monitoraggio della raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti:

5 il Research Manager invia all'ODV copia di ogni eventuale comunicazione ritenuta rilevante relativa alla gestione rifiuti da parte dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

b) con riferimento all'avvio di procedimenti penali:

1 il Research Manager, o chiunque ne venga a conoscenza, appena ne abbia notizia invia tempestiva informazione all'ODV dell'esistenza di procedimenti penali che coinvolgono la Fondazione ai sensi del Decreto per violazioni delle norme riportate nella presente Parte Speciale.

– Parte Speciale I –

Reati Transnazionali

Sommario

1 LE TIPOLOGIE DEI REATI COSIDDETTI TRANSNAZIONALI (ART. 10 LEGGE 146/2006)	146
2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 10 LEGGE 146/2006	149
3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	149
4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	150
5 I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	150
6 I FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	151

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale I – Reati Transnazionali –

L'art. 1 della legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale ed ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (Convenzione di Palermo). L'art. 10 di quest'ultima ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di reato transnazionale.

L'articolo 3 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, rubricato "Definizione di reato transnazionale", così recita:

- «1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*
- a) sia commesso in più di uno Stato;*
 - b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
 - c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
 - d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.»*

L'articolo 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, rubricato "Responsabilità amministrativa degli enti", così recita:

1 In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2 Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3 Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4 Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5 [Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.

6 Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.]⁵⁴

⁵⁴ I commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146 sono stati abrogati dall'articolo 64, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 231/07 – Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

7 *Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.*

8 *Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.*

9 *Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.*

10 *Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

1. Le tipologie dei reati cosiddetti transnazionali (art. 10 legge 146/2006)

I reati transnazionali sono raggruppabili nelle seguenti due tipologie:

- 1. Reati transnazionali previsti dal codice penale.**
- 2. Reati transnazionali previsti dalle leggi speciali.**

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del Codice Penale e delle leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato. Per completezza, si rinvia alla parte Speciale “C” dedicata ai delitti di criminalità organizzata.

1.1 Reati transnazionali previsti dal codice penale

• Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati. La condotta criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata dalla realizzazione di uno specifico e predeterminato programma sociale criminoso.

Si precisa che:

- la condotta incriminata è caratterizzata dall'accordo tra più persone per formare una struttura stabile, dotata di una personalità formalmente distinta da quella dei singoli partecipanti e, in concreto, idonea a realizzare uno specifico e predeterminato programma sociale;
- l'elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza o volontà di costituire un'associazione vietata, con l'ulteriore scopo di realizzare un numero indeterminato di delitti;
- l'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia:
 - nell'esternare l'intenzione di creare l'associazione e renderne noto il programma;
 - nel dare materialmente vita all'associazione, procurando i mezzi necessari all'esercizio dell'attività per la quale è stata creata e procedere al reperimento delle adesioni dei terzi;

- nel preparare la struttura necessaria per l'esecuzione del piano sociale.

Si tratta di un'ipotesi residuale, tuttavia tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniera**

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati. La condotta criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata, oltre che dalla realizzazione di delitti, anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, il perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri e, infine, il turbamento del libero esercizio del voto.

Si precisa che:

- un'associazione è di tipo mafioso qualora utilizzi il "*metodo mafioso*"⁵⁵ per la realizzazione del programma criminoso, vale a dire quando per la realizzazione del programma criminoso si utilizza verso l'esterno e in danno degli offesi "*la forza intimidatrice*" e a loro volta gli stessi offesi si trovino in una condizione di "*assoggettamento e omertà*" nei confronti dell'associazione stessa in virtù dell'intimidazione da questa esercitata;
- l'elemento soggettivo è caratterizzato nella coscienza e volontà di partecipare o costituire un'associazione mafiosa, con l'ulteriore scopo di perseguire i fini criminali descritti dalla norma;
- l'applicabilità della norma è estesa anche a quelle organizzazioni criminali nominativamente diverse dalle associazioni mafiose, ma sostanzialmente e strutturalmente analoghe;
- la condanna comporta la confisca obbligatoria delle cose pertinenti al reato.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Fondazione e pertanto tale reato presupposto **non** verrà successivamente analizzato.

• **Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Tale ipotesi di reato si configura come reato "comune" perché può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati. Si precisa che:

- è un reato sussidiario in quanto trova applicazione solo quando la condotta criminosa posta in essere non è riconducibile ad un'altra figura criminosa;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico poiché, in questo caso, è rilevante anche l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo oltre alla coscienza e volontà dell'azione;
- il reato si consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta costringitiva o quando il denaro o l'altra utilità vengono offerti e promessi.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti

⁵⁵ Cassazione n. 1785 del 1990.

nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- dei rapporti con l'autorità giudiziaria.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale**

Tale ipotesi di reato "comune" presuppone l'agevolazione di qualsiasi soggetto a carico del quale vi è il sospetto che abbia commesso un reato, ovviamente ad esclusione dell'autore del favoreggiamento.

Si precisa che:

- tale figura criminosa presuppone due requisiti fondamentali:
 - preesistenza di un reato;
 - mancata partecipazione al reato contemplato all'art. 377-bis;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, caratterizzato dalla coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- l'oggetto della condotta incriminata consiste nel:
 - tenere un comportamento, attivo od omissivo, potenzialmente idoneo a sviare o ritardare le indagini dell'autorità giudiziaria;
 - tenere un comportamento volto a vanificare o intralciare le attività finalizzate all'applicazione di misure di coercizione, quali l'arresto il fermo, la cattura o l'accompagnamento.
- non è punito "l'auto-favoreggiamento" che si realizza quando il soggetto attivo favorisce un terzo col solo fine di sviare le indagini dalla propria persona.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- dei rapporti con l'autorità giudiziaria.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

1.2 Reati transnazionali previsti dalle leggi speciali

• **Art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43**

Tale legge sancisce le pene relative alla condotta di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Fondazione e pertanto tale reato presupposto **non** verrà successivamente analizzato.

• **Art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309**

Tale legge sancisce le pene relative alla condotta di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Fondazione e pertanto tale reato presupposto **non** verrà successivamente analizzato.

• **Art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

Tale legge sancisce le pene relative alle condotte delittuose in materia di immigrazione clandestina e sfruttamento della condizione di illegalità dello straniero.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- dell'assunzione di dipendenti e dirigenti.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

2. Le attività sensibili ex art. 10 legge 146/2006

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "I" del Modello, le seguenti:

Ref Macro Attività Sensibile

1 TRA Rapporti con l'autorità giudiziaria

2 TRA Pratiche di assunzione

3. Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 della Fondazione D³4 Health (di seguito la "Fondazione") e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- Il Presidente del CdA, la Direzione Generale e il CdA (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Fondazione (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Speciale i seguenti soggetti esterni (di

seguito i “Soggetti Esterni”):

- i mandatari, i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture).

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che operano in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell’interesse della Fondazione.

4. Principi generali di comportamento

I predetti Destinatari devono:

- impegnarsi ad assicurare una collaborazione piena alle autorità competenti nella prevenzione, contrasto e nella repressione dei fenomeni delittuosi transnazionali;
- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dalle autorità di pubblica sicurezza;
- in generale, mantenere nei confronti delle autorità di pubblica sicurezza un comportamento corretto, cordiale e disponibile in qualsiasi situazione.
- informare con tempestività il diretto responsabile dell’inizio del rapporto con l’autorità giudiziaria e comunicare i motivi che hanno indotto quest’ultima alla richiesta di informazioni;
- attenersi alle linee guida per la rendicontazione delle spese

E’ fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall’articolo 10 L. 16.3.2006, n. 146;
- porre in essere un rapporto di natura commerciale o professionale con terze parti– persone fisiche o persone giuridiche – di cui è noto, per indicazione delle autorità di pubblica sicurezza, il coinvolgimento nel compimento dei reati di cui alla presente Parte Speciale (art. 10 L. 16.3.2006, n. 146).

5. I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell’attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 10 legge 146/2006).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, i principi generali di comportamento enucleati nel precedente paragrafo, devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell’ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

a) con riferimento ai rapporti con l'Autorità Giudiziaria:

- 1 Il Presidente del CdA ha potere di rappresentare la Fondazione dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, ordinaria e/o amministrativa, in qualsiasi stato e grado, in tutti i giudizi sia attivi che passivi;
- 2 Il Presidente del CdA, con il supporto della Direzione Generale, ha la responsabilità complessiva di gestione della relazione con l'autorità giudiziaria e le autorità di pubblica sicurezza;
- 3 la documentazione relativa ad eventuali richieste di informazioni da parte dell'autorità giudiziaria e le relative informazioni fornite in risposta sono archiviate ordinatamente con numerazione progressiva per annualità, con indicazione della data di ricezione e di evasione Direzione Generale.

b) con riferimento alle pratiche di assunzione:

- 1 Il Direttore Generale, prima di procedere all'assunzione, ha il dovere di verificare che il soggetto si trovi regolarmente sul territorio dello Stato;
- 2 in caso di dipendenti o dirigenti extra-comunitari il Direttore Generale ha il dovere di verificare, alle scadenze previste, il rinnovo del Permesso di Soggiorno.

6. I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@d34health.it appositamente creato

In relazione alla presente Parte Speciale devono essere inviati all'ODV i flussi informativi di seguito riportati:

a) con riferimento ai rapporti con l'Autorità Giudiziaria:

- 1 la Direzione Generale informa l'ODV entro 10 giorni dell'avvio dei procedimenti sanzionatori a carico della Fondazione per presunte violazioni ai sensi dell'art. 10 legge 146/2006;
- 2 la Direzione Generale comunica all'ODV eventuali richieste da parte dell'autorità giudiziaria che dipendenti, dirigenti o membri del CdA ricevono per deporre in quanto persone informate dei fatti.

b) con riferimento alle pratiche di assunzione:

- 1 la Direzione Generale informa l'ODV in merito all'eventuale instaurazione di procedimenti giuslavoristici.

– Parte Speciale L –

Reati Tributari

Sommario

1 LE TIPOLOGIE DEI REATI TRIBUTARI (ART. 25 <i>QUINQUEDECIES</i> DEL DECRETO)	153
2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 <i>QUINQUEDECIES</i> DEL DECRETO	160
3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	161
4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	161
5 I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	162
6 I FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	163

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale L – Reati tributari –

Il Legislatore ha disposto l'introduzione dell'articolo in esame con l'art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019.

L'articolo 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01, rubricato "Reati tributari", così recita:

«1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1 bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).»

1. Le tipologie di reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto)

Il legislatore, che in un primo momento aveva introdotto soltanto l'art. 2 del D. Lgs. 74/2000 ha, pochi mesi dopo, ritenuto di includere tra i reati presupposto, anche i successivi artt. 3, 8, 9, 10 e 11, per poi procedere a ulteriore integrazione (D. Lgs. 75/2020) con gli artt. 4, 5 e 10-quater, ma, questi ultimi, soltanto se commessi nell'ambito dei sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. In ultimo, con il D.Lgs. 5 agosto 2024 n. 108, sono state introdotte ulteriori modifiche, tra cui l'estensione dell'art. 21, comma 2 del d.lgs. 74/2000 (sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti),

ritenuto applicabile quando nei confronti dell'ente o della società può essere disposta la sanzione amministrativa dipendente da reato ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del d. lgs. 231/2001.

Viene dunque punita:

- La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (sanzione fino a 500 quote) e per importi inferiori a 100.000 euro (sanzione fino a 400 quote);
- La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (sanzione fino a 500 quote);
- L'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sia per importi superiori ai 100.000 euro (con sanzione pecuniaria fino a 500 quote), sia inferiori (sanzione fino a 400 quote);
- L'occultamento o la distruzione di documenti contabili (con sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
- La sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (con sanzione fino a 400 quote);

Sono altresì punite, se commesse nell'ambito dei sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

- La dichiarazione infedele (con sanzione pecuniaria fino a 300 quote);
- L'omessa dichiarazione (con sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
- L'indebita compensazione (con sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

Inoltre, è prevista:

- L'applicazione delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- Se, in seguito alla commissione di uno dei delitti tributari indicati in precedenza l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria sia aumentata di un terzo.

Con gli artt. 2 e 8 del D. Lgs. 74/2000 viene punita sia la condotta che consiste nell'utilizzo di documenti contabili relativi a operazioni mai avvenute, sia l'emissione di fatture relative a operazioni inesistenti. La consumazione si realizza nel momento in cui tali documenti vengono registrati o detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, ovvero nel momento in cui avviene la consegna e la relativa registrazione.

Mentre la nozione di fattura risulta nell'art. 21 DPR 633/1972, più incerta è quella di "altro documento". L'orientamento della giurisprudenza è nel senso di ricomprendere nella nozione di documenti quelli aventi, ai fini fiscali, valore probatorio analogo alle fatture, come la ricevuta fiscale, le ricevute per spese mediche e le schede carburanti.

Il reato di dichiarazione fraudolenta sussiste sia nel caso di falsità materiale che di falsità ideologica, cioè sia nel caso in cui il contribuente rediga personalmente una scrittura riportante una spesa mai

sostenuta, sia nel caso in cui la fattura sia redatta effettivamente dal soggetto emittente, ma la prestazione documentata non risulti essere mai stata eseguita.

Nella prassi delle aule di tribunale, si è soliti procedere alla verifica della natura e dello stato di operatività e liquidità delle imprese coinvolte nelle operazioni contestate nel reato in esame. L'esame analitico coinvolge non solo la situazione contabile-patrimoniale degli enti, ma altresì la concreta organizzazione aziendale e l'idoneità della stessa alla realizzazione delle operazioni indicate nei documenti fiscali, in modo da verificare che l'impresa/società non sia un mero schermo fittizio per il compimento dell'operazione illecita. Parallelamente l'accertamento giudiziario si concentra anche sui traffici di contante tra i soggetti coinvolti nelle operazioni contabili fraudolente, al fine di verificare il ritorno di danaro, detratto del profitto pattuito, per l'emittente della falsa fattura (cfr. Cass., Sez. III, n. 1968/2018).

- **Art. 2 D.Lgs 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili**

«1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni».

La fattispecie di reato descritta presuppone l'utilizzo di «fatture» o di «altri documenti» che assumono rilevanza probatoria nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

Le fatture o i diversi documenti utilizzati possono riferirsi a:

- operazioni soggettivamente inesistenti (ad es. il fornitore indicato nella fattura non coincide con chi ha realmente effettuato la prestazione o venduto il bene);
- operazioni oggettivamente inesistenti (ad es. l'operazione indicata in fattura non è stata resa in tutto o in parte o è, anche parzialmente, differente rispetto a quella effettivamente resa o riporti i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale).

Si tratta di un reato “dichiarativo” che si consuma con la presentazione della dichiarazione fiscale e che prescinde da una soglia minima di imposte evase.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato in cui si dovessero realizzare azioni relative a:

- Utilizzo di fatture e documenti contabili prodotti da terzi
- Gestione beni e documenti contabili

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **Art. 3 D.Lgs 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

«1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti

idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali».

Il reato prevede i casi residuali in cui, fuori da quelli previsti dall'art 2 del D.lgs. 70/2000, si configura il reato di Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

La fattispecie normativa prevede il superamento di valori soglia indicati (es: *a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi*).

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato in cui si dovessero realizzare azioni relative a:

- Utilizzo di fatture e documenti contabili prodotti da terzi
- Gestione beni e documenti contabili

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **Art. 4 D.Lgs 74/2000 Dichiarazione Infedele**

Tale norma è stata inserita nel catalogo dei reati presupposto dal D.lgs. n. 75/2020, che ne prevede l'applicabilità se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

«1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra

documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)»

Integrano il reato di cui sopra le condotte dirette ad evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Si tratta di un reato dichiarativo e la condotta diviene giuridicamente rilevante quando l'evasione supera i valori soglia indicati dalla norma stessa.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato, seppure di difficile realizzazione, siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato in cui si dovessero realizzare azioni relative a:

- Gestione beni e documenti contabili
- Pagamento di tasse e imposte

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **Art. 5 D.Lgs 74/2000 Omessa dichiarazione**

Tale norma è stata inserita nel catalogo dei reati presupposto dal D.lgs. n. 75/2020, che ne prevede l'applicabilità se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

«1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.»

La condotta integrativa della fattispecie di reato rientra sempre nell'ambito dell'evasione delle tasse e imposte. In particolare, integra il reato in esame una condotta omissiva, ovvero la mancata dichiarazione dovuta in ambito tributario.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato in cui si dovessero realizzare azioni relative a:

- Gestione beni e documenti contabili
- Pagamento di tasse e imposte

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività

cosiddette sensibili.

- **Art. 8 D.Lgs 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

«1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni»

Il reato di emissione, si integra, indipendentemente dalla circostanza che la fattura sia effettivamente utilizzata dal destinatario nella propria dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. È sufficiente, inoltre, l'emissione di una sola fattura o di altro documento falso, senza che sia necessaria la reiterazione della condotta illecita.

La finalità della condotta è quella di permettere a terzi di evadere le imposte, contrariamente alla speculare fattispecie di utilizzazione di cui all'art. 2.

Il reato è configurabile anche a titolo di tentativo, qualora il responsabile ponga in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco, all'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato in cui si dovessero realizzare azioni relative a:

- Emissione di fatture
- Gestione beni e documenti contabili

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **Art. 10 D.Lgs 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili**

Sempre con riferimento all'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, l'art. 10 punisce l'occultamento o la distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. La condotta è punita anche se è volta a consentire l'evasione a terzi.

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni(1) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulto o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari»

Per «scritture contabili e documenti», si intendono tutte le scritture previste da norme di natura fiscale, nonché ogni altro documento per il quale è fissato, ai fini fiscali, un obbligo di conservazione (ad es. originali delle lettere, dei telegrammi, delle fatture, bollettari, schedari ecc.).

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato in cui si dovessero realizzare azioni relative a:

- Gestione beni e documenti contabili

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **Art. 10 - quater D.Lgs 74/2000 Indebita compensazione**

Tale norma è stata inserita nel catalogo dei reati presupposto dal D.lgs. n. 75/2020, che ne prevede l'applicabilità se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

«1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito».

Le principali differenziazioni, previste dal legislatore, si sostanziano:

- per l'utilizzo di crediti non spettanti è prevista la reclusione da 6 mesi a due anni qualora venga superato il limite di 50.000,00 euro per periodo di imposta (cfr comma 1);
- per l'utilizzo di crediti inesistenti è prevista la reclusione da 18 mesi a 6 anni qualora venga superato il limite di 50.000,00 euro per periodo di imposta (cfr comma 2).

L'antinomia tra le due fattispecie comporta che il limite dei 50.000,00 per periodo di imposta va considerato per singola fattispecie.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, ha chiarito che il delitto di cui all'articolo 10 quater del D. Lgs. n. 74/2000 si consuma **al momento della presentazione** dell'ultimo **modello F24** relativo all'anno interessato e, non in quello della successiva dichiarazione dei redditi. (Cass. pen., sent. n. 44737/2019)

In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato che **la condotta del reato di cui all'art. 10 quater d.lgs. 74/2000 si caratterizza per il mancato versamento di somme dovute utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997, crediti non spettanti o inesistenti**. Non è, dunque, sufficiente, a integrare il reato, un mancato versamento, ma occorre che lo stesso risulti, a monte, formalmente "giustificato" da una operata compensazione tra le somme dovute all'Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti od inesistenti.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato in cui si dovessero realizzare azioni relative a:

- Gestione beni e documenti contabili
- Pagamento di tasse e imposte

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **Art. 11 D.Lgs 74/2000 sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**

«1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni»

L'art. 11 punisce la condotta di chiunque aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo o superiore a euro cinquantamila.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato in cui si dovessero realizzare azioni relative a:

- Gestione beni e documenti contabili
- Pagamento di tasse e imposte

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

2. Le attività sensibili ex art. 25 quinquiesdecies del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "L" del Modello, le seguenti:

Ref Macro Attività Sensibile

- 1TRIB Utilizzo di fatture e documenti contabili prodotti da terzi
- 2TRIB Emissione di fatture
- 3TRIB Gestione beni e documenti contabili
- 4TRIB Pagamento di tasse e imposte

3. Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, della Fondazione D³4 Health (di seguito la “Fondazione”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- il Presidente del CdA, la Direzione Generale e il CdA (cosiddetti soggetti *apicali*);
- lo Studio Professionale esterno;
- i dipendenti della Fondazione (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Speciale i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture).

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che operano in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell’interesse della Fondazione.

4. Principi generali di comportamento

I predetti Destinatari devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure operative esistenti, in tutte le attività finalizzate alla registrazione di fatture e documenti contabili;
- verificare la correttezza ed effettività delle prestazioni fatturate e delle fatture emesse dalla Fondazione;
- gestire i beni e i documenti contabili in maniera trasparente;
- osservare tutte le norme poste dalla legge;
- assicurare la massima collaborazione al Collegio Sindacale, nonché alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale;
- programmare adeguatamente le tempistiche e le scadenze per gli adempimenti fiscali ed effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutti gli adempimenti tributari previsti dalla legge;
- gestire tempestivamente le eventuali problematiche connesse al calcolo delle imposte derivanti da operazioni con controparti anche internazionali;
- rispettare i ruoli e le responsabilità individuate, in conformità al sistema di deleghe e di procure interne, per il calcolo delle imposte, reddituali, patrimoniale e, in generale, per la gestione ed il monitoraggio degli adempimenti fiscali e per la successiva trasmissione telematica;
- in caso di dubbio su dati e aspetti aventi rilievo ai fini tributari, astenersi dal procedere autonomamente e richiedere supporto qualificato al consulente esterno;
- attenersi al “Regolamento di amministrazione e contabilità”.

E’ fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi

individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01);

- presentare dichiarazioni fiscali e tributarie non veritiere o incomplete;
- acconsentire all'emissione di fatture nei confronti di soggetti diversi rispetto agli effettivi beneficiari delle prestazioni o dei servizi resi;
- emettere fatture o documenti aventi valore fiscale privi della descrizione delle prestazioni eseguite o con indicazione generica;
- utilizzare nelle dichiarazioni sui redditi o sul valore aggiunto fatture o altri documenti relativi a operazioni non effettivamente svolte o che non siano attribuibili all'emittente del documento;
- porre in essere comportamenti che mediante l'effettuazione di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti, ostacolino l'accertamento fiscale o inducano in errore i pubblici funzionari delle Agenzie di accertamento fiscale;
- porre in essere comportamenti che, mediante l'occultamento o la distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, non consentano la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari;
- alienare simulatamente o compiere atti fraudolenti sui propri beni al fine di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, in modo da sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi e sanzioni relativi a dette imposte;
- eludere i divieti di cui sopra ricorrendo a condotte che abbiano le stesse finalità delittuose;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale.

5. I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, i principi generali di comportamento enucleati nel precedente paragrafo, devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

a) con riferimento all'utilizzo di fatture e documenti contabili prodotti da terzi

1 Le uscite (il cui elenco è reperibile all'art. 4 del "Regolamento di amministrazione e contabilità") sono riferite ad atti di spesa adottati precedentemente dal CdA, dal Presidente o dal Direttore Generale in base ai limiti di autonomia previsti nei Regolamenti della Fondazione;

2 tutti gli atti di autorizzazione delle spese con pagamenti che afferiscono sul conto corrente sono formalizzati con firma del Direttore Generale e del Presidente;

3 eventuali anomalie sono segnalate prontamente dal personale preposto al Direttore Generale per l'analisi e la relativa risoluzione.

b) con riferimento all'emissione di fatture

1 Le entrate (il cui elenco è reperibile all'art. 3 del "Regolamento di amministrazione e contabilità") sono riscosse dagli Istituto di credito che gestiscono i conti correnti mediante accredito dei bonifici in entrata, il personale preposto informa settimanalmente il Direttore Generale degli incassi pervenuti;

2 E' ammessa esclusivamente la fatturazione elettronica;

2 eventuali anomalie sono segnalate prontamente al Direttore Generale per l'analisi e la relativa risoluzione.

c) con riferimento alla gestione dei beni e dei documenti contabili

1 Lo Studio Professionale esterno, con la supervisione del Direttore Generale, ha cura della corretta archiviazione e gestione dei documenti e delle scritture contabili di cui è obbligatorio la conservazione.

d) con riferimento al pagamento di tasse e imposte

1 Lo Studio Professionale esterno, con la supervisione del Direttore Generale, ha cura della corretta gestione degli adempimenti tributari.

6. I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@d34health.it appositamente creato per tale fine.

In relazione alla presente Parte Speciale devono essere inviati all'ODV i flussi informativi di seguito riportati:

a) con riferimento all'utilizzo di fatture e documenti contabili prodotti da terzi

1 La Direzione Generale, con la supervisione dello Studio Professionale esterno, in caso di incongruenze relative alle fatture registrate, ne dà prontamente segnalazione all'OdV;

2 l'OdV, almeno una volta nel corso dell'anno, effettua delle verifiche a campione delle fatture ricevute e contabilizzate dalla Fondazione. Tale verifica avviene in maniera assolutamente casuale.

b) con riferimento all'emissione di fatture

1 La Direzione Generale, con la supervisione dello Studio Professionale esterno, in caso di incongruenze relative alle fatture emesse ne dà prontamente segnalazione all'OdV;

2 l'OdV, almeno una volta nel corso dell'anno, effettua delle verifiche a campione delle fatture

emesse dalla Fondazione. Tale verifica avviene in maniera assolutamente casuale.

c) con riferimento all'avvio di procedimenti penali:

1 La Direzione Generale, lo Studio Professionale esterno o chiunque ne venga a conoscenza, appena ne abbia notizia invia tempestiva informazione all'OdV dell'esistenza di procedimenti penali che coinvolgono la Fondazione ai sensi del Decreto per violazioni delle norme riportate nella presente Parte Speciale.

– Parte Speciale M –

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Sommario

1 LE TIPOLOGIE DEI DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25 <i>OCTIES.1</i> DEL DECRETO)	166
2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 <i>OCTIES.1</i> DEL DECRETO	170
3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	171
4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	171
5 I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	172
6 I FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	172

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale M – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti –

Il Legislatore ha disposto l'introduzione dell'articolo in esame in seguito all'emanazione dell' art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, recante disposizioni relative all'attuazione della direttiva europea in tema di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

L'articolo 25 *octies.1* del D. Lgs. 231/01, rubricato “delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”, così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
 - b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

1bis
2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
 - b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

1. Le tipologie di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies.1* del Decreto)

Nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2021, n. 284 è stato pubblicato il D. Lgs. n. 184 del 2021 recante “*attuazione alla Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti*”, entrato in vigore il 14 dicembre 2021.

Il suddetto decreto legislativo, in linea con quanto previsto nella Direttiva 2019/713 si pone lo scopo di contrastare le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti modificando alcuni articoli del codice penale, nonché aggiornando il catalogo dei reati presupposto della responsabilità da reato dell'ente e rafforzando gli strumenti di cooperazione con le istituzioni europee.

Tale novella infatti ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001, l'art. 25-*octies.1* rubricato “*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*” estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ad alcune fattispecie del codice penale.

All'interno del suddetto nuovo articolo infatti sono previsti i seguenti reati:

“*Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti*” di cui all’Art. 493-ter c.p., punito con la sanzione pecuniaria tra 300 e 800 quote nonché con le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2;

“*Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*” di cui all’art. 493-quater” c.p. punito con la sanzione pecuniaria sino a 500 quote, nonché le misure interdittive di cui all’art. 9 comma 2.

“*Frode informatica*” di cui all’Art. 640-ter, già previsto nel decreto 231 nell’ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui all’art. 24⁵⁶, e prevista nell’ambito del nuovo articolo 25-octies/ **nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale ed è punita con la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.**

“*Trasferimento fraudolento di valori*” di cui all’art. 512-bis c.p., introdotto tra i reati presupposto con D.L. 10 agosto 2023 n. 105, punito con la reclusione da due a sei anni.

Le fattispecie criminose considerate dall’art- 25-octies-1 del decreto 231, inoltre, possono ampliarsi, in quanto il comma 2 della norma punisce la **commissione di ogni altro delitto previsto dal Codice penale contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti**, anche in tal caso con sanzioni pecuniarie da minimo 300 quote a massimo 800 quote le **sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2.**

- **493-ter. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

«*Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.*

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall’autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.»

La fattispecie di reato descritta è stata introdotta dall’art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 21/2018 al fine di contrastare la falsificazione e l’indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti e, dunque, carte di credito, bancomat ecc.

⁵⁶ Cfr. Parte Speciale “A”.

La scelta legislativa è stata quella di punire alla stessa guisa chi si avvalga di strumenti di pagamento di cui non è titolare, al fine di trarne profitto, e chi tali carte falsifichi, sempre al fine di trarne profitto. In tale ultimo caso è punita anche la cessione delle carte falsificate ed ogni altra condotta atta a metterle comunque in circolazione.

Il reato si consuma nel momento in cui vengono utilizzate le carte, falsificate o cedute a terzi. Non è quindi richiesta l'effettivo conseguimento di un profitto, purché venga accertato il dolo specifico. Nonostante tale anticipazione di tutela penale, il tentativo appare comunque configurabile.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato, pur di difficile realizzazione, siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato in cui si dovessero realizzare azioni relative a:

- Utilizzo, cessione, messa in circolazione di strumenti di pagamento diverso dai contanti.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **493-quater. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti**

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto».

Tale norma è stata introdotta dal D. Lgs. n. 184 del 2021 recante “attuazione alla Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti” sopra citato. Il decreto è entrato in vigore il 14 dicembre 2021 ed ha apportato alcune modifiche al Codice Penale. Fra queste, appunto, l'introduzione del nuovo art. 493-quater rubricato “*Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*”.

Tale norma punisce, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o

di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Le condotte punite da tale norma sono molteplici, tuttavia, le stesso sono accomunate dal fatto di essere contemplate in relazione a strumenti (apparecchiature, dispositivi o programmi informatici) che sono funzionali agli altri reati in materia di frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Tale fattispecie di reato, pertanto, è finalizzata a punire condotte che sono finalizzate alla realizzazione degli altri reati in materia di frodi e falsificazione dei mezzi di pagamento, allo scopo di rafforzare ulteriormente la lotta a tali delitti.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Fondazione e pertanto tale reato presupposto **non** verrà successivamente analizzato.

- **Art. 640 ter Frode informatica**

Come già anticipato, il legislatore aveva introdotto il delitto di frode informatica nella dicitura iniziale del Decreto, tuttavia, soltanto ove fosse commesso a danno dello Stato o di un ente pubblico. Tale modalità di condotta, dunque, resta tutelata dalla parte speciale "A" del presente Modello. Codesta parte speciale, invece, sanziona la condotta nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, introdotta all'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si ottenga per sé o per altri un ingiusto profitto, arrecando un danno a terzi.

Il reato si consuma nel momento in cui viene realizzato il profitto con altrui danno e può essere configurabile il tentativo.

L'elemento oggettivo si sostanzia nella alterazione della consistenza materiale e/o nell'alterazione dei dati o programmi di un sistema informatico o telematico, mentre l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di modificare la consistenza materiale e/o i dati o programmi di un sistema informatico o telematico per ottenere un profitto con altrui danno.

La pena è *la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a 1.032*, nell'ipotesi base che qui non viene presa in considerazione. Tale pena è aumentata *da uno a cinque anni di reclusione e della multa da 309 euro a 1.549 euro* nel caso in cui *il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare, ovvero **se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale** o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

Soltanto tale ultima ipotesi configura violazione della norma in esame.

Si ritiene che le condotte previste dal reato illustrato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- dell'alterazione di dati su un sistema informatico.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **Art. 512 bis Trasferimento fraudolento di valori**

Tale delitto è stato introdotto tra i reati presupposto con il c.d. "Decreto Giustizia" del 10 agosto 2023 n. 105, pubblicato in G.U. il 9 ottobre 2023.

In particolare, la lettera b) del comma 2 dell'art. 6 ter del D.L. interviene sull'art. 25 octies.1 d.lgs. 231/2001 inserendo tra i reati presupposto, mediante l'aggiunta di un nuovo comma 1-bis, il delitto in oggetto.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.»

La sanzione prevista dal Decreto è da 250 a 600 quote.

Con l'inserimento della presente norma il legislatore ha inteso sanzionare penalmente la condotta fraudolenta di chi trasferisca fittiziamente ad altri denaro od altri beni al fine di elidere l'applicazione della confisca e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio. Trattasi chiaramente di norma di chiusura, corredata oltretutto da clausola di sussidiarietà espressa ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"), destinata a coprire la condotta di chi non trasferisca effettivamente la titolarità dei beni o del denaro, ma lo faccia fittiziamente, continuando dunque ad avere la disponibilità materiale degli stessi e continuando dunque a goderne.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Fondazione e pertanto tale reato presupposto **non** verrà successivamente analizzato.

2. Le attività sensibili ex art. 25 octies.1 del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "M" del Modello, le seguenti:

Ref Macro Attività Sensibile

- 1 PAG Utilizzo, cessione, messa in circolazione di strumenti di pagamento diverso dai contanti
- 2 PAG Alterazione di dati su un sistema informatico

3. Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, della Fondazione D³4Health (di seguito la “Fondazione”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- il Presidente del CdA, la Direzione Generale e il CdA (cosiddetti soggetti *apicali*);
- il Research Manager e il consulente informatico esterno;
- i dipendenti della Fondazione (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Speciale i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture).

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che operano in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell’interesse della Fondazione.

4. Principi generali di comportamento

I predetti Destinatari devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure operative esistenti, in tutte le attività relative all’utilizzo di strumenti di pagamento;
- utilizzare strumenti di pagamento propri o della Fondazione solo previa espressa autorizzazione scritta;
- utilizzare gli strumenti informatici relativi alle disposizioni di pagamento solo ed esclusivamente per i fini regolamentati;
- osservare tutte le norme poste dalla legge;
- assicurare la massima collaborazione al Collegio Sindacale, nonché alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale;
- attenersi alle “Linee guida per la rendicontazione delle spese”;
- attenersi al “Regolamento di amministrazione e contabilità”.

E’ fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/01);
- porre in essere comportamenti che favoriscano la circolazione di strumenti di pagamento;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico.

5. I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, i principi generali di comportamento enucleati nel precedente paragrafo, devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

a) con riferimento all'utilizzo, cessione, messa in circolazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

- 1 La Direzione Generale si accerta dell'appropriato utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- 2 eventuali anomalie sono segnalate prontamente alla Direzione Generale per l'analisi e la relativa risoluzione.

b) con riferimento all'alterazione di dati su un sistema informatico

- 1 il sistema informatico è gestito dal consulente informatico esterno, il quale, con la supervisione del Research Manager, predisporre tutti i controlli e i sistemi di prevenzione idonei onde evitare il rischio di frodi informatiche.

6. I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@d34health.it appositamente creato per tale fine.

In relazione alla presente Parte Speciale devono essere inviati all'ODV i flussi informativi di seguito riportati:

a) con riferimento all'utilizzo, cessione, messa in circolazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti:

- 3 La Direzione Generale in caso di incongruenze relative all'utilizzo di strumenti pagamento diversi dai contanti ne dà prontamente segnalazione all'OdV.

b) con riferimento all'avvio di procedimenti penali:

1 la Direzione Generale, o chiunque ne venga a conoscenza, appena ne abbia notizia invia tempestiva informazione all'OdV dell'esistenza di procedimenti penali che coinvolgono la Fondazione ai sensi del Decreto per violazioni delle norme riportate nella presente Parte Speciale.

– Parte Speciale N –

Reati di Riciclaggio

Sommario

1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)	178
2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25-OCTIES DEL DECRETO	182
3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	183
4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	183
5 I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	184
6 I FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	185

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale N – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio –

Con il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 – in vigore dal 29 dicembre 2007 – il Legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione.

L'intervento normativo comporta un riordino della complessa normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico. In particolare, l'art. 64 prevede l'abrogazione del Capo I del d.l. n. 143/1991 (convertito in l. n. 197/1991), ad eccezione degli artt. 5, commi 14 e 15, 10 e 13, che ha dato attuazione alla I direttiva antiriciclaggio (1991/308/CE), nonché l'integrale abrogazione del D. Lgs. n. 56/2004, che ha dato attuazione alla II direttiva antiriciclaggio (2001/97/CE).

Inoltre, in data 30 novembre 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 195/2021 riguardante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio. In materia di riciclaggio, infatti, il decreto prevede un ampliamento delle fattispecie poste alla base dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, mediante l'inserimento, tra i presupposti in base ai quali si configurano tali reati, delle ipotesi di fattispecie di tipo colposo e di contravvenzioni.

Per quanto riguarda il coordinamento tra il D. Lgs. 231/2007 e i precedenti provvedimenti in materia di antiriciclaggio, si rinvia alle precisazioni contenute nella nota emanata in data 19 dicembre 2007 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, l'Ufficio Italiano dei Cambi e la Guardia di Finanza.

L'art. 63, comma 3, del Decreto citato inserisce nel decreto n. 231/2001 l'art. 25-*octies*⁵⁷, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - artt. 648, 648 -*bis* e 648-*ter* del codice penale -con la previsione di una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, che diviene da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto (cd. "principale") per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.

La nuova disposizione prevede, altresì, nel caso di condanna dell'ente, l'applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

⁵⁷ L'articolo 63, comma 3, del D. Lgs. 231/07, così recita:

“3. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-*septies* è inserito il seguente: «Art. 25-*octies* (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). –

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”.

L'art. 64, comma 1, lett. f), inoltre, abroga i commi 5 e 6 dell'art. 10 della l. n. 146/2006, di contrasto al crimine organizzato transnazionale, che già prevedevano a carico dell'ente la responsabilità e le sanzioni ai sensi del D. Lgs. 231/07 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter c.p.), se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 della stessa legge 146/2006.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001, l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

La finalità del decreto n. 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti – individuati agli artt. 10, c. 2, 11, 12, 13 e 14 del decreto – che comprende, oltre alle banche e agli intermediari finanziari, anche gli altri soggetti a cui erano già stati estesi gli obblighi antiriciclaggio dal D. Lgs. n. 56/04: professionisti; revisori contabili; altri soggetti.

Nell'ambito di tale ultima categoria rientrano, in generale, gli operatori che svolgono attività il cui esercizio è subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi/registri o dichiarazioni di inizio attività richieste da norme di legge (es. recupero crediti per conto terzi, custodia e trasporto di denaro contante, di titoli o valori con o senza l'impiego di guardie giurate, agenzie di affari in mediazione immobiliare, case da gioco, commercio di oro per finalità industriali o di investimento, fabbricazione, mediazione e commercio di oggetti preziosi, fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, commercio di cose antiche, esercizio di case d'asta o galleria d'arte, ecc.).

Nei loro confronti trovano applicazione sia gli obblighi di cui al citato decreto n. 231/2007, nel rispetto di limiti, modalità e casi specificamente indicati dallo stesso decreto, sia le specifiche disposizioni e istruzioni applicative, in materia di identificazione/registrazione/conservazione delle informazioni/segnalazione delle operazioni sospette, dettate a carico degli operatori c.d. "non finanziari" dal decreto del MEF n. 143 del 3 febbraio 2006 e dal provvedimento UIC del 24 febbraio 2006, cui si rinvia per approfondimenti.

L'inadempimento a siffatti obblighi viene sanzionato dal decreto con la previsione di illeciti amministrativi e di reati penali cd. "reati-ostacolo", tendenti a impedire che la progressione criminosa giunga alla realizzazione delle condotte integranti ricettazione, riciclaggio o impiego di capitali illeciti.

A tal proposito, merita di essere considerato l'art. 52 del decreto che obbliga i diversi organi di controllo di gestione, tra cui l'OdV, esistenti negli enti destinatari della disciplina a vigilare sull'osservanza della normativa antiriciclaggio e a comunicare le violazioni delle relative disposizioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti o di cui abbiano altrimenti notizia.

Tali obblighi di comunicazione riguardano in particolar modo le possibili infrazioni relative alle operazioni di registrazione, segnalazione e ai limiti all'uso di strumenti di pagamento e di deposito (contante, titoli al portatore, conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazioni fittizie) e sono destinati ad avere effetto sia verso l'interno dell'ente (titolare dell'attività o legale rappresentante) che verso l'esterno (autorità di vigilanza di settore, Ministero Economia e Finanze, Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia).

La lettera della norma potrebbe far ritenere sussistente in capo a tutti i suddetti organi una posizione di

garanzia ex art. 40, comma 2, c.p. finalizzata all'impedimento dei reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.

Una corretta e coerente interpretazione dovrebbe invece tenere in debito conto differenti poteri/doveri assegnati ai diversi organi di controllo, sia dalla normativa in questione che dalle disposizioni generali dell'ordinamento (*in primis*, il codice civile). Mentre per alcuni dei suddetti organi di controllo sembrerebbe sussistere una tale posizione di garanzia – si pensi al collegio sindacale – sulla base delle disposizioni civilistiche (cfr. art. 2403 c.c.), con specifico riferimento all'OdV una simile responsabilità appare del tutto incompatibile con la natura dei poteri/doveri ad esso originariamente attribuiti dalla legge e delineati nella Parte Generale del Modello.

Pertanto, dovrebbe prevalere un'interpretazione sistematica della norma che limiti il dovere di vigilanza di cui al comma 1 dell'art. 52 e le relative responsabilità all'adempimento degli obblighi informativi previsti dal comma 2 della medesima disposizione.

In altri termini, l'adempimento dei doveri di informazione a fini di antiriciclaggio deve essere commisurato ai concreti poteri di vigilanza spettanti a ciascuno degli organi di controllo contemplati dal comma 1 dell'art. 52, nell'ambito dell'ente di appartenenza che sia destinatario della normativa.

Ne deriva che il dovere di informativa dell'OdV non può che essere parametrato alla funzione, prevista dall'art. 6, comma 1, lett. b) del decreto 231, di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e, con specifico riferimento all'antiriciclaggio, di comunicare quelle violazioni di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o nelle ipotesi in cui ne abbia comunque notizia (es. su segnalazione di dipendenti o altri organi dell'ente).

Tale ultima previsione risulta, d'altra parte, coerente con gli obblighi di informazione stabiliti dalla legge nei confronti dell'Organismo medesimo allo scopo di migliorare l'attività di pianificazione dei controlli e di vigilanza sul modello da parte di quest'ultimo (art. 6, comma 2, lett. d).

Tale chiave di lettura, senza riconoscere una posizione di garanzia, in assenza di effettivi poteri impeditivi dell'OdV rispetto alle fattispecie di reato in esame, viene completata dalla sanzione penale della reclusione fino a 1 anno e della multa da 100 a 1000 euro in caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi informativi (art. 55, comma 5).

Vale la pena sottolineare che quello in esame è l'unico caso in cui il legislatore abbia espressamente disciplinato una specifica fattispecie di reato a carico dell'OdV (reato omissivo proprio), peraltro a seguito del riconoscimento di una atipica attività a rilevanza esterna dello stesso.

La responsabilità amministrativa dell'ente per i reati previsti dagli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. è limitata alle ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo. Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque (c.d. reati comuni), si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada escluso ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente.

Tale attinenza, ad esempio e a titolo teorico, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzo di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto, ecc. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in

cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale.

Peraltro, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione o di riciclaggio, ovvero l'attività economica o finanziaria nel caso del reato ex art. 648-ter c.p., siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente. Il Legislatore, con Legge n. 186 del 15.12.2014 rubricata *“Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio.”* Ha, inoltre, introdotto il reato di autoriciclaggio, previsto e punito dall'art. 648-ter.1 del Codice Penale. Il Legislatore ha, altresì, previsto espressamente l'introduzione di tale reato tra i reati presupposto previsti dall'art. 25-octies del Decreto. Dunque, ai fine della responsabilità dell'ente, le pena previste rimangono le medesime.

1. Le tipologie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato:

• Art. 648 c.p. Ricettazione

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale.

Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

L'art. 648 c.p. punisce chi *“fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”*.

Per “acquisto” deve intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

“Ricevere” indica ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per occultamento si intende il nascondimento del bene proveniente dal delitto, dopo averlo ricevuto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione - da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza) - tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità “anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione

di procedibilità riferita a tale reato”.

La pena prevista è la reclusione da due a otto anni e la multa da € 516 a € 10.329. Ridotta con la reclusione sino a sei anni e la multa sino a € 1.000 se il fatto è di particolare tenuità.

Il D.Lgs. 195 dell'8.11.2021 ha introdotto la possibilità che le fattispecie alla base del delitto di ricettazione siano di natura contravvenzionale e, dunque, non più solo delitti:

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si ritiene che il reato di ricettazione seppur difficilmente realizzabile nella realtà in esame, debba essere preso in considerazione, anche sottoforma di concorso, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- delle segnalazioni di operazioni sospette;
- dell'identificazione dei partecipanti⁵⁸;
- della registrazione e archiviazione della documentazione.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Art. 648-bis c.p. Riciclaggio**

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai “depurati” e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

L'art. 648-bis c.p. incrimina chiunque *“fuori dei casi di concorso nel reato, [...] sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”*.

Per sostituzione si intende la condotta consistente nello scambiare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Il trasferimento consiste nella condotta tendente a “ripulire” il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Le operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

⁵⁸Per “partecipanti” si intendono tutti i soggetti che effettuano versamenti a qualsiasi titolo a favore della Fondazione, così come descritti all'Art. 3 del “Regolamento di Amministrazione e contabilità”.

Il terzo comma dell'articolo in esame richiama l'ultimo comma dell'art. 648 c.p. già esaminato.

La pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da € 5.000 a € 25.000.

Il D.Lgs. 195 dell'8.11.2021 ha introdotto la possibilità che le fattispecie alla base del delitto di riciclaggio siano di natura contravvenzionale e, dunque, non più solo delitti:

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, anche sottoforma di concorso, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- delle segnalazioni di operazioni sospette;
- dell'identificazione dei partecipanti;
- della registrazione e archiviazione della documentazione.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

L'art. 648-bis c.p. incrimina *“chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”*.

Il delitto in esame risponde ad una duplice finalità: mentre in un primo momento occorre impedire che il denaro ricettato o riciclato, frutto dell'illecita accumulazione, venga impiegato in una seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa essere utilizzato in attività economiche o finanziari

La clausola di riserva contenuta nel comma 1 della disposizione in commento prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione della fattispecie *de qua* occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Anche nell'art. 648-ter si rinvia all'ultimo comma dell'art. 648 c.p.

La pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da € 5.000 a € 25.000.

Il D.Lgs. 195 dell'8.11.2021 ha introdotto la possibilità che le fattispecie alla base del delitto siano di natura contravvenzionale e, dunque, non più solo delitti:

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- delle segnalazioni di operazioni sospette;
- dell'identificazione dei partecipanti;
- della registrazione e archiviazione della documentazione.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio**

La norma punisce: *«chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa è punito con la pena della reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1 c.p.⁵⁹

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.»

Il D.Lgs. 195 dell'8.11.2021 ha introdotto la possibilità che le fattispecie alla base del delitto di

⁵⁹ Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195

autorinciclaggio siano di natura contravvenzionale e, dunque, non più solo delitti:

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La fattispecie di autorinciclaggio si differenzia da quella del riciclaggio di cui all'art. 648bis, poiché in quest'ultima previsione il reato può essere commesso da colui che non ha concorso e non ha commesso il reato presupposto da cui derivano i proventi del reato, mentre nell'autorinciclaggio il soggetto che commette il reato presupposto è lo stesso che da vita alle condotte dissimulatorie successive.

La condotta integrativa del delitto può realizzarsi, ad esempio, con l'immissione nel mercato di beni proventi di furto mediante vendita a terzi, attesa la natura economica di tale attività che trasformi i beni in denaro e produca reddito, così dissimulando l'origine illecita degli stessi e ostacolando concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

In tema di autorinciclaggio la condotta dissimulatoria deve essere successiva al perfezionamento del delitto presupposto e, pertanto, non può coincidere con quella costituente elemento materiale di tale reato, in quanto ciò determinerebbe una sua duplice rilevanza.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Fondazione, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- delle segnalazioni di operazioni sospette;
- dell'identificazione dei partecipanti;
- della registrazione e archiviazione della documentazione.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

2. Le attività sensibili ex art. 25-octies del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "N" del Modello, le seguenti:

Ref Macro Attività Sensibile

- 1RIC Segnalazioni di operazioni sospette
- 2RIC Identificazione dei partecipanti
- 3RIC Registrazione e archiviazione della documentazione

3. Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 Fondazione D³4Health (di seguito la “Fondazione”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- il Presidente del CdA, la Direzione Generale e il CdA (cosiddetti soggetti apicali);
- lo Studio Professionale esterno;
- i dipendenti della Fondazione (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Speciale i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture).

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell’interesse della Fondazione.

4. Principi generali di comportamento

I predetti Destinatari devono:

- prestare particolare attenzione alle operazioni o alle altre attività dei partecipanti/partner che possono essere indicatori di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo;
- rifiutarsi di accettare pagamenti in contanti per operazioni, anche frazionate, pari o superiori ai limiti previsti dall’articolo 1, comma 384, della L. 197/2022 (cd. Legge di Bilancio 2023);
 - intrattenere rapporti finanziari con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l’appartenenza o la vicinanza a organizzazioni criminali o comunque illecite;
 - utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento finanziario;
 - realizzare operazioni finanziarie con controparti che utilizzano strutture societarie di difficile identificazione nell’assetto societario e/o proprietari, rispetto ai reali beneficiari dell’operazione;
 - accettare pagamenti e effettuare fatturazioni nei confronti di soggetti diversi da quelli che assumono ruolo di controparti contrattuali ed in assenza di adeguata giustificazione;
- cooperare attivamente con le Autorità preposte alla lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- rispettare gli obblighi di registrazione e conservazione delle informazioni e gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge italiana applicabile e i relativi regolamenti di attuazione;
- monitorare costantemente le attività dei clienti abituali e segnalare eventuali anomalie;
- rispettare quanto disposto dagli artt. 49 e 50 del D.Lgs. 231/07 in materia di trasferimento di denaro contante, assegni di conto corrente, vaglia postali e cambiali, assegni circolari, libretti di deposito;
- effettuare una corretta acquisizione ed adeguata archiviazione dei dati relativi a Fornitori e Partner;
- attenersi alle “Linee guida per la rendicontazione delle spese”.

È fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere, fornire collaborazione o supporto, anche indiretto, a condotte non oneste o potenzialmente illecite da parte dei partecipanti e, in particolare, fornire collaborazione nei casi in cui vi è ragionevole dubbio che essi possano mettere in atto condotte che configurino la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- porre in essere transazioni con soggetti – persone fisiche o giuridiche – di cui sia noto il coinvolgimento in attività di riciclaggio di denaro o con soggetti da questi ultimi controllati quando tale rapporto di controllo sia noto;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- fornire consiglio o assistenza al partecipante in relazione alla strutturazione di operazioni di trasferimento di denaro così da eludere l'applicazione della normativa italiana e dei relativi regolamenti di attuazione concernenti la tenuta dei registri e gli obblighi di segnalazione.
- ricevere e non effettuare pagamenti attraverso l'utilizzo di strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti.

5. I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25-octies del Decreto).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, i principi generali di comportamento enucleati nel precedente paragrafo, devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

a) con riferimento alla segnalazione di operazioni sospette:

1 Il Direttore Generale, con il supporto dello Studio Professionale esterno, ogniqualvolta sa, sospetta o ha motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio, invia al Presidente una segnalazione;

2 in tale ipotesi, se vi sono fondati motivi di ritenere l'operazione come sospetta, il Presidente, con il supporto del CdA, procede alla segnalazione dell'operazione in questione.

b) con riferimento all'identificazione della clientela:

1 Il Direttore Generale si accerta di intrattenere rapporti con soggetti che non rientrino nelle categorie a rischio.

c) con riferimento alla registrazione e archiviazione della documentazione:

1 La documentazione fiscale è conservata in archivio presso la Direzione Generale ovvero presso lo Studio professionale esterno in base alle rispettive competenze.

6. I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@d34health.it appositamente creato per tale fine.

In relazione alla presente Parte Speciale devono essere inviati all'ODV i flussi informativi di seguito riportati:

a) con riferimento alla segnalazione di operazioni sospette:

1 la Direzione Generale, o chiunque ne sia venuto a conoscenza, invia tempestivamente all'ODV le segnalazioni di operazioni potenzialmente sospette eventualmente ricevute per le quali hanno precedentemente provveduto alla segnalazione alle Autorità competenti.

b) con riferimento all'avvio di procedimenti penali:

1 la Direzione Generale, o chiunque ne venga a conoscenza, appena ne abbia notizia invia tempestiva informazione all'ODV dell'esistenza di procedimenti penali che coinvolgono la Fondazione ai sensi del Decreto per violazioni delle norme riportate nella presente Parte Speciale.